

Relazione illustrativa

Sezione I

PARTE I

Titolo I

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1.

(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II

Riduzione della pressione fiscale e contributiva

ART. 2.

(Fondo delega riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico)

La disposizione, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo. Destina, a decorrere dal 2022, una quota parte dello stanziamento all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo. Il comma 2 prevede che, a decorrere dal 2022, al fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo. Ai fini della determinazione delle risorse che debbono affluire nel fondo, il comma 3 disciplina le modalità di calcolo delle maggiori entrate permanenti.

Il comma 4 dispone che la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica la quota delle maggiori entrate permanenti, rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, da destinare al fondo istituito dal comma 1.

Il comma 5 abroga i commi da 431 a 435 della legge di stabilità 2014 (n. 147/2013) recanti l'istituzione e la disciplina del «Fondo per la riduzione della pressione fiscale».

Il comma 6 incrementa, per il 2021, il fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ART. 3.

(Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente)

La norma prevede la stabilizzazione della misura agevolativa prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. Si tratta della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che, in base a quanto previsto dal presente articolo, sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e per gli anni successivi. Riduce all'uopo lo stanziamento del «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

ART. 4.

(Incentivo occupazione giovani)

La disposizione, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, prevede, al comma 1, l'esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni



dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 dispone che l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il comma 3 dispone l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle prosecuzioni di contratto di apprendistato e alle assunzioni di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o attività di apprendistato.

Il comma 5 precisa che il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e che l'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di esonero contributivo per le donne)

La disposizione, per le assunzioni di lavoratrici donne nel biennio 2021-2022, riconosce, in via sperimentale, l'esonero contributivo nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

ART. 6.

(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

La proposta dispone proroga per l'anno 2021 la previsione di cui all'articolo 1, comma 503, della legge di bilancio per il 2020 (n. 160/2019) prevedendo, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, con età inferiore a quarant'anni.

ART. 7.

(Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico)

La riforma del lavoro sportivo in corso di approvazione contempla una disciplina transitoria che applica in modo gradualistico i nuovi oneri previdenziali nel settore dilettantistico. Segnatamente, al comma 1, si prevede che:

a) per i lavoratori, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, una aliquota contributiva



pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 per cento;

b) per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita al 20 per cento per l'anno 2021, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2022, al 30 per cento per l'anno 2023, al 33 per cento per l'anno 2024;

c) per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15 per cento per l'anno 2021, al 20 per cento per l'anno 2022, al 22 per cento per l'anno 2023, al 25 per cento per l'anno 2024”.

Quale ulteriore misura di accompagnamento della riforma si reputa necessario l'istituzione di un apposito fondo a copertura dell'esonero contributivo.

Il comma 2 prevede che l'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ART. 8.

(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

La norma dispone che, con riferimento all'anno d'imposta 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'articolo 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.

L'esenzione, già prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016) con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, è stata prorogata al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160 del 2019). Tale disposizione aveva previsto che i predetti redditi concorressero alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50 per cento per l'anno 2021. La presente disposizione estende al 100 per cento la predetta esenzione.

ART. 9.

(Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni)

In base alla normativa vigente in materia di cooperative, sono ristorni le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Nell'ambito della disciplina delle società cooperative, dunque, i ristorni costituiscono la forma caratteristica di attribuzione del vantaggio mutualistico rappresentando una forma di destinazione degli utili propria di questa forma societaria. Essi sono attribuiti ai soci in proporzione agli scambi mutualistici intrattenuti con la cooperativa nel corso dell'esercizio e costituiscono un'integrazione dei redditi già corrisposti al socio (cooperative di lavoro, di produttori) o la restituzione di una parte dei costi sostenuti dal socio (cooperative di consumo).

L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112), prevede che le somme a titolo di ristorno in favore dei soci, che sono destinate ad aumento del capitale sociale delle società cooperative, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci.

Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione ad aumento della quota del capitale sociale detenuta dai soci, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nella misura del 26 per cento, nei confronti dei soci-persone fisiche all'atto del relativo rimborso.

La disposizione prevede che, sui ristorni attribuiti ad aumento del capitale sociale delle società cooperative, riferibili a soci-persone fisiche (che detengono partecipazioni non qualificate al di fuori dell'attività d'impresa), la cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta, all'atto dell'attribuzione di tali somme a capitale sociale.



Da tale misura sono esclusi i soci-persone fisiche che detengono la partecipazione nell'ambito dell'attività d'impresa, nonché i detentori di partecipazioni qualificate.

ART. 10.

(Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)

Il presente articolo intende attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, i quali, attualmente, concorrono in misura integrale alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES). In particolare, si prevede l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.

L'agevolazione è concessa al fine di valorizzare il ruolo sussidiario svolto dagli enti non profit, pertanto, è subordinata ad alcune condizioni. In primo luogo, il comma 1, ribadisce che, a tal fine, gli enti non commerciali devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il comma 2 individua i settori nei quali devono essere svolte tali attività.

Il comma 3, inoltre, impone ai beneficiari dell'agevolazione di destinare il relativo risparmio d'imposta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dai commi precedenti. L'importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (comma 1).

Il comma 4 stabilisce, infine, che le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 destinano l'imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonandola in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

Titolo III

Crescita e investimenti

ART. 11.

(Co-finanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027)

Le norme di seguito riportate si inseriscono nel contesto del nuovo ciclo di programmazione dei Fondi Europei (2021-27). Il negoziato sul pacchetto legislativo per la programmazione 2021-2027 è in fase avanzata. La Presidenza Croata della UE ha conseguito progressi sostanziali nell'iter legislativo di approvazione delle proposte presentate dalla Commissione: in particolare sulla Bozza di "Regolamento recante Disposizioni Comuni sui Fondi della programmazione 2021-27" è stato raggiunto l'accordo al livello tecnico su molte delle disposizioni; sugli schemi di Regolamenti FESR/Fondo di Coesione, FSE Plus, Cooperazione Territoriale Europea prosegue il confronto tecnico.

E' stato anche avviato il percorso di definizione dell'Accordo di Partenariato tra lo Stato Italiano e la Commissione Europea, documento strategico che fissa gli obiettivi dei Fondi Europei per il nuovo ciclo di programmazione, nonché la struttura e funzionamento dei sistemi di gestione controllo da applicare ai Fondi medesimi. Pertanto in relazione all'imminente avvio delle attività del nuovo periodo di programmazione è opportuno adottare le norme necessarie per:

- pianificare le risorse a carico del bilancio dello Stato per il cofinanziamento dei programmi comunitari;
- garantire il finanziamento dei programmi complementari che saranno disciplinati dall'Accordo di Partenariato;
- garantire il monitoraggio dei programmi.

I commi 1 e 2 stabiliscono i criteri di cofinanziamento a valere per il prossimo ciclo di programmazione (2021/27) per i seguenti fondi europei: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo PLUS (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). Il cofinanziamento della quota nazionale pubblica è assicurato con risorse a carico dello Stato, che opera per mezzo del Fondo di Rotazione di cui alla Legge n.



183/1987, e per la restante parte con risorse a carico dei bilanci delle Regioni, Province Autonome e degli eventuali altri Organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Il comma 2 si applica ai Programmi Operativi Regionali e stabilisce la misura massima dell'intervento del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987, pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica, mentre il restante 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni. Pertanto, le Autorità competenti per i programmi operativi finanziati dai fondi suddetti, pertanto dovranno attenersi a tali criteri in sede di redazione dei programmi e, in particolare, di definizione dei relativi piani finanziari. Infine specifica che il CIPE con apposita Delibera una volta che sono stati approvati i provvedimenti fondamentali ai fini della definizione delle risorse dell'Unione Europea per l'Italia a titolo dei Fondi Strutturali, del FEASR e del FEAMP, per il periodo 2021-27, ossia il Quadro Finanziario Pluriennale e l'Accordo di Partenariato, provveda con apposita Delibera del CIPE a definire l'onere a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987.

Il comma 3 specifica che gli interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato saranno cofinanziati integralmente con risorse del Fondo di Rotazione. Parimenti per gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale che sostituirà per il periodo di programmazione 2021-2027, lo Strumento europeo di vicinato 2014-2020 e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con Autorità di gestione italiana. La norma prevede infine che il CIPE con apposita deliberazione definisca puntualmente, per i programmi del ciclo 2021/27, l'onere complessivo a carico del Fondo di Rotazione.

L'intervento complessivo massimo del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987, in forza dei suddetti criteri, è stimato in relazione al ciclo 2021/2027, in 2 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi di euro per il 2022, 4,624 miliardi di euro per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l'anno 2030.

Il comma 4 consente per il prossimo ciclo di programmazione (2021-27) di finanziare, con risorse a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987, "interventi complementari" rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, ossia interventi aventi medesime finalità dei programmi finanziati dall'Unione Europea, ma finanziati esclusivamente con risorse "nazionali". Tali interventi saranno contemplati nell'ambito della Programmazione strategica a valere sul ciclo di programmazione 2014-20 che sarà concertata tra lo Stato Italiano e le Autorità Europee per mezzo dell'Accordo di Partenariato.

La norma prevede, altresì, la facoltà per le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano di concorrere al finanziamento di tali interventi complementari in modo da massimizzare le risorse a disposizione degli stessi. Le risorse contemplate nella presente norma trovano copertura nelle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/1987.

Nei commi 5 e 6 si prevede che per il periodo di programmazione 2021-27, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, in linea con le esigenze di rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità di gestione e audit italiane e delle strutture amministrative a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione e controllo dei fondi UE, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGIT, sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati.

Il sistema informatico, per quanto riguarda la sezione monitoraggio, continuerà anche per il periodo di programmazione 2021-27, a confermarsi quale strumento essenziale di valutazione delle Autorità Nazionali e Comunitarie sull'andamento dei programmi finanziati dai fondi UE, in continuità con l'assetto dell'attuale periodo di programmazione.

A tal proposito, in continuità con i precedenti periodi di programmazione comunitaria, la norma conferma anche per il ciclo 2021-2027, il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE quale Amministrazione competente ad assicurare il monitoraggio degli interventi compresi nel periodo di programmazione 2021-2027 e di quelli complementari disciplinati dal precedente comma 3, nonché a definire le procedure e modalità tecniche per implementare il sistema informatico di cui al comma 5, per quanto riguarda il monitoraggio, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della



Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

Infine, il comma 7 prevede che all'onere derivante dalla norma si fa fronte con le risorse già stanziato per il rifinanziamento del Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) su apposito piano gestionale del capitolo 7493 dello stato di previsione del MEF.

ART. 12.

(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate)

Il comma 1 proroga, per l'anno 2021, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (comprese quelle per l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti), nonché per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato, disciplinate, rispettivamente, negli articoli 14 e 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Con le disposizioni contenute nel comma 2, inoltre, si dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate).

ART. 13.

(Proroga Bonus verde)

La norma dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto bonus verde).

ART. 14.

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

La disposizione incrementa la dotazione del fondo per la crescita sostenibile, demandando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico la ripartizione delle risorse tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse derivanti da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o da un grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio e gli altri interventi volti a fronteggiare crisi industriali che presentano, comunque, un impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.

ART. 15.

(Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo)

La disposizione introduce, nell'ambito di operatività dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo (istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014), specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l'accesso allo strumento agevolativo e l'integrazione settoriale.

Nello specifico, a normativa vigente, i programmi di sviluppo turistici devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni di euro relativi agli investimenti del soggetto proponente il programma (i programmi di sviluppo possono, infatti, essere costituiti da più programmi di investimento realizzati dal soggetto proponente e da eventuali imprese aderenti). Tale soglia, di importo elevato nel presupposto che i programmi devono rivestire particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, può rappresentare tuttavia un ostacolo all'accesso per le imprese che, pur volendo realizzare investimenti in grado di determinare positivi impatti socio-economici e ambientali, non sono in grado di sviluppare la dimensione finanziaria minima attualmente prevista per l'accesso.



In tal senso, la norma prevede, limitatamente ai programmi di sviluppo di attività turistiche da realizzare nelle aree interne del Paese, che rappresentano un enorme potenziale per la crescita del Paese, o che prevedono il recupero di immobili in disuso, che la soglia di accesso venga abbassata a 7,5 milioni di euro (3 milioni di euro per il programma del soggetto proponente), importo coincidente con quello attualmente previsto per i programmi del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La norma prevede, altresì, la possibilità di associare ai programmi inerenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli programmi di investimento di natura turistica connessi alla fruizione e alla promozione dei luoghi di trasformazione, sostenendo una logica di integrazione che sempre di più sta riscuotendo successo presso il pubblico.

Viene, da ultimo, previsto che il Ministero dello sviluppo economico possa impartire al Soggetto Gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni. Al fine di garantire piena operatività alle previsioni recate dal comma 1, la norma prevede, al comma 3, un'autorizzazione di spesa di complessivi 300 milioni di euro (100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

I Contratti di sviluppo operano mediante una procedura valutativa a sportello e sono gestiti, ai sensi della citata norma istitutiva, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. Nell'ambito della cornice normativa dello strumento è, altresì, prevista la possibilità per il Ministro di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi con le imprese proponenti e le altre amministrazioni pubbliche interessate qualora i programmi proposti risultino di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori interessati e del Paese (c.d. fast track). Tale procedura consente, peraltro, di derogare all'ordinario criterio cronologico di valutazione delle istanze.

Sin dalla data di loro prima operatività, nel 2011, i Contratti di sviluppo sono stati destinatari di stanziamenti a valere su diverse fonti finanziarie, europee (programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali, registrando una forte risposta da parte del tessuto produttivo.

Nell'attuale periodo di programmazione, la dotazione dello strumento agevolativo è stata recentemente incrementata dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge n. 160/2019) e dal "Decreto Cura Italia" (articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), che hanno destinato allo strumento risorse pari, rispettivamente, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 400 milioni di euro per il 2020. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020 è stato definito l'utilizzo di tali risorse, che sono state destinate al finanziamento delle iniziative rientranti nella richiamata procedura fast track.

Posto che, nel contesto sopra delineato, le risorse assegnate allo strumento e destinate al finanziamento delle iniziative inserite nella procedura ordinaria risultano tutte potenzialmente impegnate, al fine di garantire continuità allo strumento agevolativo nella sua parte ordinaria, soddisfacendo, altresì, le esigenze connesse alla procedura fast track, con l'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" sono state destinate alla misura ulteriori risorse per euro 500 milioni per l'anno 2020. Tale ultima assegnazione si è inserita in un contesto che vedeva un ingente numero di istanze con iter agevolativo sospeso per carenza di risorse finanziarie (in considerazione del trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, le predette istanze determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse di circa 400 milioni di euro) e un fabbisogno prospettico dell'intervento quantificabile, sulla base di un trend ormai consolidato, in almeno 500 milioni di euro annui.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi fissati dalla norma, consentendo l'accesso allo strumento alle imprese interessate alla realizzazione dei programmi di sviluppo delineati dalla norma medesima, è prevista una dotazione finanziaria incrementale di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022. Tale dotazione appare adeguata a soddisfare, prospetticamente, i fabbisogni connessi alle istanze potenzialmente compatibili con le predette finalità, tenuto conto:

- dell'incidenza che, storicamente, hanno rivestito i programmi di sviluppo turistici nell'ambito di quelli per i quali si è giunti a finanziamento (con un assorbimento di circa il 13 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse);



- del preventivabile aumento delle richieste connesso ai più semplificati criteri per l'accesso allo strumento (come rappresentato, l'attuale soglia minima di investimenti, fissata a 20 milioni di euro, ha rappresentato in molti casi una barriera all'accesso allo strumento);
- delle nuove possibilità connesse all'integrazione dei programmi di sviluppo attinenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (che, all'attualità, hanno assorbito oltre il 10 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse) con investimenti di natura ricettiva.

ART. 16.

(Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini")

La misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle micro, piccole e medie imprese (PMI), attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in *leasing*, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo. In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in *leasing*) per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Ministero) concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento.

La rilevanza della misura agevolativa per il sistema produttivo italiano è confermata dal forte interesse mostrato – fin dall'avvio del 2014 – sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori. Al 1° settembre 2020, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 21,14 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 99.127 (con un investimento medio pari a euro 214.243) e un importo totale del contributo impegnato pari a euro 1.770.983.149.

La proposta di modifica normativa in questione è volta a variare l'attuale meccanismo di funzionamento della misura – che prevede la ripartizione su 6 annualità delle agevolazioni (10 per cento il primo anno, 20 per cento dal secondo al quinto anno e 10 per cento il sesto anno) – estendendo a tutte le iniziative l'erogazione in un'unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (*Decreto Semplificazioni*), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'eliminazione della predetta soglia del finanziamento deliberato dalle banche e dagli intermediari finanziari, consentendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in favore di tutte le PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento, costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi: sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni.

La proposta di modifica in oggetto, peraltro, si inserisce nel solco già segnato dal legislatore che è già intervenuto, a più riprese, disponendo deroghe alla iniziale regola di erogazione in sei quote annuali del contributo. Infatti, l'articolo 20, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 (*Decreto Crescita*) ha previsto l'erogazione in un'unica quota del contributo per le domande caratterizzate da un importo del finanziamento deliberato non superiore a euro 100.000,00, successivamente, il citato articolo 39, comma 1 del *Decreto Semplificazioni* ha innalzato tale soglia a euro 200.000,00.

Considerando le domande trasmesse negli anni 2019-2020, le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000,00 rappresentano oltre il 73 per cento rispetto al totale delle operazioni "Nuova Sabatini" e che il contributo corrispondente a tali finanziamenti, ad oggi, rappresenta circa il 36 per cento del totale. Pertanto, l'erogazione in un'unica soluzione delle agevolazioni, già oggi, riguarda la larga parte dell'operatività della misura agevolativa ed è pienamente rodada sul piano operativo-gestionale.

Pertanto, in tale prospettiva la proposta di modifica normativa consentirebbe di superare l'attuale gestione "a doppio canale" (erogazione unica ed erogazione in sei quote), semplificando notevolmente, dunque, il quadro normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti: imprese beneficiarie; finanziatori (banche e società di *leasing*); Ministero (che gestisce la misura).



È importante precisare che il contributo “Nuova Sabatini”, anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all’impresa a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga il contributo, comunque, allorché l’impresa ha concluso, fisicamente e finanziariamente, il programma di investimenti agevolato.

ART. 17.
(Fondo impresa femminile)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il Fondo per l’imprenditoria femminile prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell’imprenditoria tra la popolazione femminile. I dati – a livello nazionale ed internazionale – segnalano, infatti, che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un’impresa, di avviare una start-up, di intraprendere studi scientifici.

L’obiettivo prioritario è affrontare – e attualizzare – un tema che mantiene tutta la sua attualità e definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l’assistenza all’attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start-up ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere le problematiche di partecipazione della popolazione femminile alla vita economica ed imprenditoriale del Paese.

Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo, formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia; contribuire alla redazione della menzionata relazione annuale e condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell’impresa.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai suoi partecipanti.

ART. 18.
(Fondo per le imprese creative)

Le industrie creative sono uno dei fenomeni più caratterizzanti le politiche industriali di questo tempo. Esse si riferiscono ad un vero e proprio ‘meta settore’ che riunisce ambiti che vanno dal design, all’architettura, al teatro, alla moda, al cinema, alla comunicazione e alla pubblicità, alla radio e televisione sino al software e altro. Un settore della massima importanza dal punto di vista economico con un valore stimato di 92 miliardi di Euro – il 6.1 per cento della ricchezza prodotta nel Paese – e un impatto occupazionale di 1.5 milioni di persone. Un grande settore dell’economia, quindi, fortemente connesso al Made in Italy, che crea valore ed occupazione nel nostro Paese e contribuisce in maniera determinante al suo export.

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo PMI Creative che ha l’obiettivo di:

- a) sostenere le MPMI creative, attraverso la concessione di misure di aiuto, quali contributi, interventi per favorire l’accesso al credito, nonché promuovendo strumenti innovativi di finanziamento;
- b) promuovere la collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative;
- c) rafforzare l’ecosistema creativo nazionale.

Il Fondo è destinato alla copertura di spese per investimenti e attività in generale di utilità pluriennale in tale settore.

Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.

ART. 19.



(Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy)

La disposizione istituisce il Fondo per lo sviluppo del sistema aeronautico con l'obiettivo di mettere a disposizione di un settore in trasformazione risorse per rafforzare le PMI della filiera finanziando interventi di sviluppo quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi, quali fusioni, acquisizioni, aggregazioni, ristrutturazione, diversificazione e rilancio delle imprese del settore, con specifica attenzione alle PMI. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo e le forme di partecipazione al Fondo da parte di investitori privati.

ART. 20.

(Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)

La disposizione incrementa il Fondo per la crescita sostenibile destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata.

ART. 21.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, denominato "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Viene demandata ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo

ART. 22.

(Lavoro autonomo start up)

Il visto "lavoro autonomo-start up" ha l'obiettivo di attrarre in Italia talenti stranieri, al fine di incoraggiare l'avvio nel nostro Paese di nuovi investimenti innovativi, attraverso quote dedicate del Decreto Flussi a "cittadini stranieri [che intendono costituire] imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa" (art. 3). A tal fine è stata attivata una nuova procedura, l'"Italia Startup Visa", regolata dalle Linee Guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico insieme ai Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno e del Lavoro.

Dalla prima fase attuativa del programma emerge che la misura ha finora incontrato un interesse significativo: Nei 5 anni di attività del programma sono state presentate 419 candidature. Di queste, 224 (il 53,5 per cento) hanno avuto esito positivo, risultando nel rilascio di nulla osta per la concessione del visto startup. 150 (il 35,8 per cento) hanno avuto esito negativo, mentre in altri 25 casi la procedura è decaduta senza giungere alla fase di valutazione. La presente disposizione mira pertanto a incentivare l'utilizzo del programma, facilitando il ricongiungimento familiare per i congiunti dei richiedenti il visto di lavoro autonomo start up. Tale misura rende l'Italia più competitiva nella competizione a livello europeo e globale per attrarre nuove start-up.

ART. 23.

(Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero)

La disposizione abroga l'agevolazione prevista per il contrasto all'italian sounding (prevista dai commi da 1 a 3 articolo 32 del decreto n. 34/2019), e contestualmente, rialloca le risorse liberate in favore della misura finalizzata alla promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero (prevista dai commi da 12 a 15 del medesimo articolo 32 del decreto n. 34/2019), di imminente attivazione in base al decreto



del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020, che ha peraltro individuato l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) come soggetto gestore. Le motivazioni sono in larga misura riconducibili alle difficoltà di emanazione del sopra indicato decreto di attuazione. Tale situazione ha già comportato la perdita delle risorse stanziato per il 2019 e probabilmente anche di quelle del 2020. Va, inoltre, tenuto conto che in materia di Italian sounding è altresì intervenuto nel frattempo il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha disposto il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.

Si abrogano inoltre i commi 5 e 6, lett. a) e b) dell'articolo 32 del DL 34/2019, al fine di ripristinare, attraverso la soppressione delle attribuzioni in materia di Italian sounding, l'originaria funzione e denominazione del Consiglio nazionale anticorruzione – CNAC, in un'ottica di coerenza con l'assetto delle competenze delineato dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha disposto il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.

ART. 24.

(Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse)

La disposizione prevede che possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, nonché per l'attrazione di investimenti privati per il rilancio economico, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche.

Assegna alla Struttura di missione InvestItalia, il compito di coordinare e supportare le amministrazioni centrali e locali coinvolte nella predisposizione e nella definizione dei piani di sviluppo e di proporre la graduatoria dei piani ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del fondo ad hoc per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi, istituito dal comma 5 nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Reca, altresì, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato. Disciplina il contenuto dei piani di sviluppo e le modalità della loro approvazione ai fini dell'accesso alle risorse del fondo.

ART. 25.

(Accordi per l'innovazione)

L'ambito di intervento della presente disposizione è costituito dallo strumento agevolativo degli Accordi per l'innovazione, disciplinato con decreto ministeriale 1 aprile 2015 e successivamente modificato con decreto ministeriale 24 maggio 2017.

I predetti decreti, in particolare, hanno definito il quadro normativo di riferimento per il sostegno a rilevanti progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati nell'ambito di Accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, consentendo l'attuazione di interventi caratterizzati dal notevole impatto tecnologico e in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale nonché di ridurre il rischio di fuoriuscita di imprese di rilevanti dimensioni da comparti strategici per la competitività del Paese.

La messa a punto degli Accordi è attivata sulla base di una procedura formale che prevede la presentazione di una istanza da parte dell'impresa e, nell'ordine cronologico di presentazione, la valutazione della stessa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado d'innovatività dei risultati attesi, nonché delle ricadute economiche.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019 è stato definito, nel quadro della cornice generale degli Accordi per l'innovazione, un nuovo intervento agevolativo in favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche "Fabbrica intelligente", "Agrifood",



“Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea nell'aprile del 2016.

L'intervento agevolativo è attuato secondo una procedura valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l'innovazione, ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2017, per i progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro.

Nel corso del 2020 sono stati complessivamente sottoscritti n. 85 Accordi per l'innovazione, per un totale di agevolazioni concedibili pari a circa 297 milioni di euro a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo attivabili pari a circa 808 milioni di euro.

Considerata, tuttavia, l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del predetto Fondo e di continuare a sostenere la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali, la presente proposta rifinanzia la misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 al fine di assicurare la copertura dei fabbisogni riscontrati per la copertura delle domande presentate la cui opportunità di finanziamento deriva dall'evidenziato carattere strategico dell'intervento, diretto a sviluppare aree tecnologiche in grado di apportare benefici sia sulla competitività del Paese che sull'ambiente

ART. 26.

(Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni penitenziarie del Ministero della giustizia)

La norma prevede una specifica autorizzazione di spesa per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari.

Titolo IV

Sud e Coesione territoriale

ART. 27.

(Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud)

La disposizione prevede la concessione di un esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL. La misura risulta motivata dalle fragilità strutturali della domanda di lavoro dipendente nel Mezzogiorno, aggravata nel 2020 dalla crisi economica derivante dall'epidemia da Covid-19. Al fine di mantenere i livelli occupazionali esistenti appare pertanto necessario supportare, in tempi rapidi, la domanda di lavoro attraverso un alleggerimento sostenibile del cuneo fiscale che possa ridurre il costo lavoro senza gravare interamente sul benessere delle famiglie e sulle prospettive reddituali dei più giovani. Le misure occupazionali adottate negli ultimi anni (sgravi fiscali limitati alle sole assunzioni a tempo indeterminato) rischiano di essere insufficienti in un contesto recessivo di bassa domanda, elevata incertezza e fragilità del ciclo congiunturale mondiale. In questo contesto, il Governo ha adottato una misura che si applica a tutti i rapporti di lavoro in essere nel settore privato, inclusi quelli a tempo determinato. L'art. 27 del decreto-legge 104/2020 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), adottato lo scorso 14 agosto, ha introdotto un taglio del 30% nei contributi a carico del datore di lavoro per tutti i dipendenti la cui sede di lavoro si trova in una regione del Sud. La misura si applica a tutti i datori di lavoro del settore privato, ad eccezione del comparto agricolo e del lavoro domestico. La riduzione del costo del lavoro sarà in vigore da ottobre a dicembre 2020. Alla luce delle difficoltà del mercato del lavoro meridionale, dimostrate in occasione dei precedenti episodi recessivi, a riassorbire gli effetti di uno shock negativo, si propone di estendere la misura per gli anni dal 2021 al 2029 (con agevolazione pari al 30% per gli anni 2021-2025; pari al 20% per gli anni 2026-27; pari al 10% per gli anni 2028-29). Interventi di durata più breve non rappresenterebbero infatti un valido incentivo per le imprese al mantenimento duraturo dell'occupazione e rischierebbero soltanto di posticipare il licenziamento alla scadenza dell'agevolazione. L'adozione di un orizzonte temporale più ampio permetterebbe invece una pianificazione più efficace delle scelte di investimento e riorganizzazione delle imprese, agevolando al contempo l'emersione di posizioni di lavoro irregolare.



L'agevolazione contributiva è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea prevista ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

È soppresso il comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, la definizione delle modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

ART. 28.

(Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno 2022)

L'articolo proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 29.

(Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2021-2027)

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione. Esso ha la sua origine nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), istituito con la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289 – articoli 60 e 61). Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il FAS ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale ed ha carattere pluriennale (settennale), in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà della programmazione nazionale con quella europea. In particolare, l'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di spese per lo sviluppo, volte a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese.

La disposizione dispone, in coerenza con quanto previsto nel Documento di economia e Finanza per l'anno 2020 – sezione III – Programma Nazionale di Riforma, una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2022. Con la norma, sono stabiliti i criteri e le procedure fondamentali di programmazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle risorse FSC 2021-2027, in analogia ai meccanismi procedurali del FSC 2014-2020, previsti nell'articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014, e lasciando ferma la chiave di riparto percentuale delle risorse dell'80 per cento alle aree del mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord, già prevista nell'articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, e confermata dal predetto comma 703.

La dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel Piano Sud 2030 e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, inclusi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria è, altresì, impiegata in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite per il periodo di programmazione 2021-27 dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché in coerenza con le politiche settoriali e le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo un principio di complementarietà e addizionalità delle risorse.

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale in collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con il Piano SUD 2030, i contenuti dell'Accordo di Partenariato per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei del periodo di programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza



permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dispone la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche; il CIPE provvede ad eventuali variazioni della ripartizione su proposta della Cabina di regia del Fondo sviluppo e coesione.

La Cabina di Regia del Fondo sviluppo e coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, opera anche sulle risorse FSC 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione in CIPE, i Piani Sviluppo e coesione, articolati per ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, nonché delle azioni e degli interventi necessari per il loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, e dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di Regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei Piani sviluppo e coesione. Nei Piani è indicata, altresì, l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei "Piani di Sviluppo e Coesione" FSC 2021-27, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse FSC per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei "Piani di Sviluppo e Coesione", in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono.

Le risorse assegnate ai sensi della precedente lettera d) sono trasferite dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi e Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo n. 88/2011 assegnate in favore di un intervento e non ancora utilizzate possono essere riassegnate in favore di un intervento a titolarità di altra Amministrazione, la cui realizzazione presenta carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento politiche di coesione dispone, d'intesa con il MEF-RGS-IGRUE, la riassegnazione in favore del nuovo intervento, sentita l'Amministrazione titolare dell'intervento defianziato.

Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, aggiorna le previsioni di spesa. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate e assicurano i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari.

Infine si prevede che vengano trasferite al menzionato Fondo di rotazione anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate alla citata lettera.

ART. 30.

(Semplificazione del processo di attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne)

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è una azione con forte coinvolgimento locale diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, finalizzata a contrastare, nel medio periodo, il



declino demografico che caratterizza le aree interne del Paese, con l'obiettivo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti l'accessibilità ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari) nonché di migliorare la manutenzione del territorio stesso.

La SNAI è sostenuta sia dai programmi cofinanziati dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il sostegno di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali finalizzate al potenziamento dell'offerta territoriale di servizi di cittadinanza (salute, istruzione). Il processo di selezione delle aree interne è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta da tutte le Amministrazioni centrali raccolte nel Comitato Nazionale Aree Interne e dalla Regione (o Provincia autonoma) interessata. La governance è affidata a un Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Legge 147 del 2013, che regola il contributo delle risorse nazionali alla Strategia definita nell'Accordo di Partenariato 2014-20, stabilisce che l'attuazione degli interventi venga perseguita mediante la sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro come definiti dalla Legge 662 del 1996 tra le diverse amministrazioni interessate, con il coordinamento del Ministro per la Coesione territoriale che si avvale, a tal fine, dell'Agenzia per la Coesione territoriale.

La sperimentazione condotta a partire dal 2014, che ha portato alla sottoscrizione di 39 Accordi di Programma Quadro (di cui 6 in corso di sottoscrizione alla data del 9 ottobre 2020), ha mostrato l'estrema complessità della procedura finalizzata alla sottoscrizione degli Accordi, che si è rivelata non del tutto adeguata alle finalità dello strumento.

Anche in vista della prosecuzione e dell'estensione dell'ambito di operatività della Strategia in coincidenza con l'avvio del nuovo periodo di programmazione delle risorse europee e nazionali, la norma proposta è finalizzata pertanto a semplificare e a velocizzare il processo di attuazione, eliminando il riferimento agli Accordi di Programma Quadro come strumento attuativo della Strategia e sostituendo con il riferimento alla programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Essendo volta a regolamentare le sole modalità attuative delle Strategie, la norma non presenta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 31.

(Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno)

Il rafforzamento della capacità amministrativa è un elemento cruciale dell'utilizzo efficiente ed efficace dei Fondi della politica di coesione. I dati statistici dimostrano che negli ultimi dieci anni una delle motivazioni della ridotta capacità amministrativa, in particolare delle amministrazioni locali, è il notevole calo dell'occupazione ed il contemporaneo aumento dell'età media dei dipendenti.

L'aumento dell'età media dei dipendenti pubblici determinerà nei prossimi dieci anni un esodo massiccio, che solo parzialmente sarà compensato dalla maggiore produttività del lavoro derivante dalla digitalizzazione dell'Amministrazione. La riduzione di capacità amministrativa si concentrerà tra le alte professionalità che la tecnologia solo parzialmente può sostituire, anzi in alcuni casi ne richiede un maggior numero.

Pertanto qualsiasi intervento di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni che gestiscono o beneficiano dei fondi della coesione, seppure complesso ed articolato su più capitoli (dall'empowerment del personale, all'utilizzo massiccio di forme di semplificazione nella gestione degli interventi fino alla digitalizzazione dei processi), non può non partire dalla definizione di un meccanismo virtuoso di selezione e reclutamento di professionalità che siano destinate alla gestione di tutte le fasi del ciclo dell'investimento realizzato con i fondi della coesione, della sua programmazione - progettazione fino alla realizzazione, rendicontazione e valutazione.

La disposizione in esame si inserisce in questo programma di azione consentendo alle amministrazioni che ricoprono ruoli di coordinamento, di gestione e di utilizzazione dei fondi della coesione di procedere alla assunzione a tempo determinato e con oneri a carico degli stessi fondi strutturali europei di personale che verrà selezionato con iniziative concorsuali.

In particolare il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare (POC) al Pon



Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020, di cui alla delibera Cipe 46/2016 ed integrato finanziariamente dalla delibera Cipe nr. 36/2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia possono assumere personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 2.800 unità, e di una spesa massima in ragione d'anno pari a 126 milioni annui per il triennio 2021-2023, di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 181 la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e del personale di cui al comma 1, individuandone i profili professionali e le relative categorie, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale,

Il comma 3 prevede che il reclutamento avviene mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione.

Il comma 4 affida all'Agenzia per la coesione territoriale il compito di svolgere il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.

Il comma 5 dispone che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato di figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 6 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Agenzia per la coesione territoriale provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 32.

(Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)

Al fine di incentivare ulteriormente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'articolo in esame attribuisce un credito di imposta nella misura del 25% alle grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, in misura pari al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Il credito spetta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni.

Conseguentemente viene ridotta la dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Programmazione 2021-2027.

ART. 33.

(Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno)



La norma in esame è finalizzata a favorire la creazione e il consolidamento di ecosistemi dell'innovazione, per contribuire all'avanzamento tecnologico e allo sviluppo socio-economico dei territori delle Regioni del Mezzogiorno.

Sono condizioni necessarie per la nascita e lo sviluppo di ecosistemi dell'innovazione la presenza e l'interazione virtuosa tra diversi attori del territorio quali le imprese, i centri di ricerca e gli atenei, il terzo settore, la PA. Le attività di supporto a tali processi sono le seguenti:

a) Formazione avanzata, realizzata con modalità innovative e con la collaborazione di università, enti di ricerca, enti pubblici ed imprese. Le imprese, soprattutto quelle che investono significative risorse nel recruitment e nell'avviamento dei loro assunti, mostrano grande interesse per percorsi di formazione, anche informale. Per incentivare le academy come i tradizionali percorsi di formazione, in cui le imprese sono fortemente coinvolte nella selezione, nella formazione e nel placement, occorre sostenere tanto le grandi imprese quanto le forme di aggregazione di imprese e operatori di dimensioni medio-basse.

b) Contaminazione con la società, attraverso iniziative di terza missione in contatto continuo con operatori del terzo settore. La selezione delle priorità della ricerca e della formazione possono trarre beneficio dalla prossimità con associazioni, organizzazioni civiche, operatori del terzo settore e con tutte le iniziative di terza missione che si alimentano del territorio in cui le università e gli enti di ricerca insistono.

c) Laboratori di ricerca congiunti con imprese, università ed enti di ricerca. I laboratori di ricerca realizzati in collaborazione con le imprese possono meglio orientare gli sforzi della ricerca e le strategie del mondo produttivo verso la crescita e la competitività dei territori in un contesto di forte integrazione internazionale e di rapida evoluzione della tecnologia. Lo sviluppo di laboratori congiunti tra università, enti di ricerca e imprese può favorire il coinvolgimento di aggregazioni di imprese di media-piccola dimensione, rafforzandone la capacità innovativa.

d) Spin-off, start-up e incubatori di imprese. Nei luoghi in cui si crea conoscenza vanno incentivati la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e spin-off della ricerca, con il supporto di meccanismi adeguati a favorirne il finanziamento e strutture di incubazione. In questa prospettiva devono essere potenziati anche i Centri di Competenza già costituiti, rafforzandone l'azione sul territorio.

e) Sviluppo di nuovi modelli organizzativi e delle relative competenze che si rendono necessarie nei diversi ambiti del mondo produttivo, della pubblica amministrazione e della società più in generale. L'ecosistema dell'innovazione può costituire un punto di incontro e di sperimentazione rispetto ai fabbisogni organizzativi dei vari operatori, nonché per l'evoluzione più avanzata di modelli e pratiche organizzative e gestionali.

f) Formazione superiore tradizionale. In questi luoghi può crearsi una contaminazione reciproca tra la formazione universitaria tradizionale, la ricerca, l'innovazione e le energie e la curiosità dei giovani studenti, per i quali è necessario favorire un clima stimolante e vivace.

g) Reskilling upskilling. Sono infine necessarie, accanto alla formazione tradizionale e a quella innovativa, le azioni formative per il reskilling e l'upskilling dei lavoratori, da realizzarsi in collaborazione con imprese, enti di ricerca, enti pubblici ed altri soggetti della società, allo scopo di favorire la produttività dei lavoratori attraverso un aggiornamento continuo delle loro competenze.

In particolare, la norma, al comma 1, per favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia promuove la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore.

Il comma 2, per la costituzione di tali strutture, assegna al Ministero per l'Università e la Ricerca, nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo di programmazione 2021-27. Tale assegnazione di risorse avviene con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Dispone, inoltre, che per finanziare tali interventi si possono utilizzare le risorse dei fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-27, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2021.



Il comma 3 dispone che, per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla delibera del CIPE di cui al precedente comma, il Ministro per l'Università e la Ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per il riparto delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

ART. 34.

(Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali)

La presente disposizione prevede l'istituzione di un Fondo a sostegno dei comuni marginali per il finanziamento di interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano particolari problematiche di attrattività per la limitata offerta locale di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.

Oltre che garantire la continuità e il rafforzamento della Strategia delle Aree Interne in corso, le nuove risorse stanziare si rendono necessarie per consentire il finanziamento di una politica strutturale per i comuni marginali così definiti in base all'individuazione di adeguati criteri di selezione complementari rispetto all'attuale classificazione dei comuni delle aree interne basati sulla dimensione demografica dei comuni e sul loro grado di perifericità rispetto a contesti territoriali a più elevato sviluppo e di sofferenza nella locale offerta di servizi materiali e immateriali per cittadini e imprese.

Titolo V

Liquidità e ricapitalizzazione imprese

ART. 35.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

La norma si propone di introdurre alcune modifiche al funzionamento degli strumenti di garanzia varati a supporto della liquidità delle imprese compromessa dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 adottate a partire dal mese di marzo del 2020.

Il comma 1 novella l'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Alla lettera a) si introduce nell'ordinamento nazionale la proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Conformemente alle previsioni della Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante "Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine e a causa del perdurare dell'emergenza Covid 19 e dei relativi effetti negativi sul sistema economico, si estende pertanto al 30 giugno 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui dall'art. 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Garanzia Italia").

La norma proposta, attraverso il combinato disposto delle disposizioni di cui al proposto comma 1, lettere b) e c) e di cui al comma 2, amplia, in linea con l'operatività del Fondo Centrale di garanzia, l'ambito di intervento del sistema di garanzie disciplinato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Garanzia Italia") per consentire il rilascio di garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti.

Tale ampliamento è finalizzato ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall'epidemia COVID-19 consentendo loro di poter impiegare lo strumento di Garanzia Italia anche per rinegoziare/consolidare indebitamenti esistenti purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. Coerentemente, nelle richiamate ipotesi di rinegoziazione/consolidamento, si propone di specificare che: (a) il relativo utilizzo deve essere subordinato alla presenza di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per



cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo (inclusivo del costo della garanzia) e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione/consolidamento; e (b) la relativa erogazione, qualora relativa alla quota destinata al consolidamento/rinegoziazione di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1, potrà non avvenire su apposito conto corrente così da consentire alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a credito.

Le modifiche proposte ampliano l'ambito operativo dello strumento Garanzia Italia al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall'epidemia COVID-19 consentendo loro di poter accedere a strumenti alternativi al finanziamento bancario, quali le cessioni del credito anche senza garanzie di solvenza e rappresenta, pertanto, uno strumento di supporto complementare rispetto alle garanzie che SACE può prestare rispetto ai finanziamenti bancari o ai titoli di debito/strumenti finanziari. Al fine di contrastare efficacemente gli effetti economici dall'epidemia COVID-19 sulle imprese e limitare l'indebitamento delle stesse, si propone pertanto l'allargamento della garanzia pubblica alle cessioni di credito pro soluto, che consentirebbe di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatti alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell'impresa cedente di ulteriori debiti finanziari.

Al comma 3 si propone l'inserimento di un nuovo articolo 1-bis.1 al fine di consentire alle imprese di medie dimensioni, cioè con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia, e segnatamente concessione delle garanzie a titolo gratuito, percentuale di copertura del 90 per cento e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro. Come noto l'operatività del Fondo Centrale di garanzia rispetto alle imprese di medie dimensioni è stata introdotta con decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, per un periodo di tempo limitato in scadenza al 31 dicembre 2020. Alla luce del perdurare delle difficoltà economiche nelle circostanze eccezionali della pandemia di Covid-19, la proposta intende consentire alle imprese di medie dimensioni di poter continuare a beneficiare sino al 30 giugno 2021 delle garanzie sui finanziamenti alle medesime condizioni agevolate vigenti oggi. In ottica di efficientamento e al fine di offrire certezza e continuità d'azione alle imprese, la proposta intende allocare sullo strumento di Garanzia Italia, gestito da SACE S.p.A., il rilascio di tali garanzie a condizioni agevolate tenuto conto che le imprese di medie dimensioni risultano già servite dallo strumento di Garanzia Italia e che, al venire meno dell'operatività dello strumento di Garanzia Italia, tali imprese continueranno a poter beneficiare di garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a condizioni di mercato e con una percentuale di copertura dell'80 per cento ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

Le disposizioni di cui al comma 4 intendono ampliare e meglio definire l'ambito di intervento del sistema di garanzie disciplinato dal comma 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 al fine di rendere lo strumento più efficace per il sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese nell'attuale contesto e per il rilancio dell'economia. In particolare, la proposta intende definire la percentuale massima di copertura delle garanzie rilasciabili da SACE, determinata nella misura del 70 per cento. La proposta intende poi consentire il rilascio da parte di SACE delle garanzie ex comma 14-bis, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, in virtù dell'importante ruolo svolto da tali soggetti a favore delle imprese italiane, sia in termini di sostegno alla liquidità aziendale che di supporto per l'ottenimento di commesse nazionali e internazionali.

Conformemente agli obiettivi e alle finalità di sostegno alle imprese connesse all'operatività di cui al comma 14-bis, la proposta intende altresì specificare che SACE è autorizzata a rilasciare garanzie non solo relativamente a finanziamenti sotto qualsiasi forma, ma anche rispetto a prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese, consentendo, in tal modo, anche alle imprese che intendano far fronte alle proprie esigenze di liquidità con strumenti alternativi ai finanziamenti, di accedere al supporto di SACE.

Il comma 5 ha finalità di coordinamento ed in particolare intende chiarire che l'ampliamento dello strumento di Garanzia Italia, come disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, troverà applicazione rispetto alle garanzie deliberate successivamente al 31 dicembre 2020. In tal senso il



regime inizialmente delineato con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 continuerà ad operare secondo le condizioni attualmente vigenti sino alla sua scadenza originariamente prevista il 31 dicembre 2020. Parallelamente alla proroga dello strumento, troveranno applicazione le nuove condizioni a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Il comma 6 precisa che, relativamente alle misure di garanzia introdotte dal DL liquidità (Garanzia Italia) gravano in capo a SACE gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

ART. 36.

(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)

La norma proroga al 31 dicembre 2021 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, disponendo, a tal riguardo, uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2022.

ART. 37.

(Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal)

La norma, coerentemente a quanto prescritto dall'articolo 64, comma 2, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, è volta a definire un limite complessivo massimo agli impegni assumibili da SACE relativamente alle garanzie di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 86, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 20 (c.d. operatività green). Ponendosi in continuità con il quadro normativo vigente, la norma ripropone uno stanziamento ed un plafond massimo di esposizione di entità analoga a quelli previsti per il 2020, per effetto del combinato disposto del menzionato articolo 64 decreto-legge semplificazioni e dell'articolo 1 commi 85 e 86, legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'importo destinato per il 2021 a copertura di garanzie "green" è pari a circa il 50 per cento dello stanziamento già disposto sul Fondo di cui al menzionato articolo 1, comma 85 (pari ad Euro 470 milioni per l'anno 2020, Euro 930 milioni per l'anno 2021 ed Euro 1420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

ART. 38.

(Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)

Conformemente alle previsioni della Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante "Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine e a causa del perdurare dell'emergenza Covid 19 e dei relativi effetti negativi sul sistema economico, si estende pertanto al 30 giugno 2021 il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 35, decreto-legge n. 34/2020 ("DL Rilancio") aventi ad oggetto garanzie che SACE può rilasciare a supporto delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione di servizi di assicurazione del credito commerciale a favore delle imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19.

ART. 39.

(Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale)

Nel confronto internazionale, il sistema produttivo italiano è caratterizzato da una ridotta dimensione delle imprese. Nel nostro paese, oltre il 99 per cento delle imprese ha meno di 50 addetti; queste imprese impiegano il 63 per cento degli addetti e producono il 47 per cento del valore aggiunto totale. La ridotta dimensione aziendale si riflette negativamente su molteplici aspetti dell'economia italiana: in primis, la minore capacità di sostenere gli elevati costi fissi connessi con l'attività di ricerca e sviluppo e di adozione tecnologica e una minore propensione all'esportazione. La minore capacità innovativa e la più



contenuta propensione all'export contribuiscono a spiegare il differenziale di produttività tra le imprese più piccole e quelle più grandi, che si evidenzia in tutti i paesi ma è particolarmente rilevante in Italia. In tale quadro, politiche che contribuiscano a favorire i processi di agglomerazione delle imprese sono particolarmente utili ed opportuni.

Nell'ottica di cui sopra, la presente disposizione introduce un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario è consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (*deferred tax asset* - DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data. Oggetto di trasformazione sono quindi le DTA relative alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante e del soggetto beneficiario a seguito, rispettivamente, della fusione o della scissione; nel caso di conferimento d'azienda invece, sono oggetto di trasformazione le DTA riferite alle perdite e alle eccedenze ACE del conferitario.

L'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore. In caso di conferimento d'azienda, invece, il limite è pari al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento; inoltre, ai fini della trasformazione in credito d'imposta il conferitario può tenere conto delle proprie perdite fiscali ed eccedenze ACE solo negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante. Questo comporta che il conferitario deve effettuare le verifiche previste dal comma 7 dell'articolo 172 del testo unico come se partecipasse ad un'operazione di fusione e potrà trasformare le DTA solo entro i limiti e le condizioni ivi previste; a tal fine è resa obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile.

La trasformazione in credito d'imposta avviene in due momenti: un quarto dell'importo complessivo di DTA trasformabili in base al presente articolo sono trasformate alla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione, scissione o conferimento e i restanti tre quarti al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso a tale data. Independentemente dal fatto che una parte di DTA si trasformano in credito d'imposta l'esercizio successivo, tutte le perdite e le eccedenze ACE cui si riferiscono le DTA che si trasformano in credito d'imposta non sono più utilizzabili da parte del soggetto che effettua la trasformazione a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione.

In caso di opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale, si trasformano in credito d'imposta prioritariamente le DTA riferite alle perdite fiscali o eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante, del beneficiario e del conferitario anteriori all'esercizio dell'opzione e, a seguire, quelle che tali soggetti hanno trasferito al soggetto controllante o attribuito ai soci partecipanti. In quest'ultimo caso, dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione il soggetto controllante o i soci partecipanti non potranno più utilizzare le perdite fiscali o le eccedenze ACE corrispondenti alle DTA oggetto di trasformazione.

Per poter applicare la disposizione in esame le società che partecipano alle operazioni di aggregazione devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. È prevista però la possibilità di applicare la disposizione in esame per i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo qualora tale controllo sia stato acquisito tra il primo gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo una di queste operazioni abbia avuto efficacia giuridica. In questo caso le perdite fiscali e le eccedenze ACE che rilevano ai fini della trasformazione sono quelle maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e i requisiti di operatività e di assenza di rapporti di controllo di cui sopra devono essere verificati con riferimento alla medesima data di acquisizione del controllo.



In ogni caso, le disposizioni in esame non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto a terzi o chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.

Ciascun soggetto può applicare una sola volta le disposizioni del presente articolo, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate nell'arco temporale di riferimento.

L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione ai sensi del presente articolo. Il versamento della commissione è effettuato in due momenti: quaranta per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione e sessanta per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

ART. 40.

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

Conformemente alla proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, la norma dispone la proroga delle disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese in virtù dell'articolo 13 decreto-legge n. 23/20 prevedendo al contempo, in combinato disposto con il nuovo art. 1-bis.1 del citato decreto-legge una norma transitoria che consenta, una graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. *midcap* sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 23/2020 e all'art. 6, comma 14-bis, del decreto-legge n. 269/2003. La transizione, oltre che per esigenze di razionale allocazione degli strumenti agevolativi e delle risorse stanziati a copertura dei medesimi, risponde alla necessità di alleggerire la notevole pressione sulla sostenibilità delle operatività a valere sul Fondo PMI che, per via degli interventi ampliativi apportati dai decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto proporzionalmente aumentare l'entità e la rischiosità delle proprie esposizioni, necessitando di ingenti stanziamenti a copertura del fabbisogno necessario a garantirne l'operatività di breve e medio termine.

ART. 41.

(Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)

La norma propone un prolungamento fino al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al 30 settembre 2020 dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, già prorogata fino al 31 gennaio dall'articolo 65 del decreto – legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020 e al 31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del menzionato decreto – legge n. 104/2020.

La moratoria è stata introdotta per sostenere la liquidità delle PMI e aiutarle nel superare la caduta produttiva connessa con l'emergenza sanitaria, al fine di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari. La misura, così come la sua successiva proroga realizzata con il decreto – legge n.104/2020, si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del decreto-legge n.18/2020.

La moratoria è accompagnata da una garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI, che copre parzialmente le esposizioni interessate.



La misura in questione è stata a suo tempo autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 107(3)(b), TFUE S.A. 56690, (C/2020 1984 final del 25 marzo 2020) nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19". La successiva proroga condotta con il decreto-legge n. 104/2020 è stata autorizzata con decisione della Commissione europea S.A. 57717 (C/2020 6755 final–del 28 settembre).

Il IV emendamento alla Comunicazione della Commissione sul Quadro Temporaneo delle misure di aiuto C(2020) 7127 final del 13.10.2020, modificando il punto 25, lettera c) della originaria Comunicazione ammette oggi la concessione delle garanzie fino al 30 giugno 2021.

La misura si è rivelata utile e apprezzata dalle imprese. Secondo stime della Banca d'Italia, le richieste ai sensi dell'articolo 56 del decreto-legge "Cura Italia" sono state quasi 1,3 milioni e hanno riguardato prestiti e linee di credito per 158 miliardi.

A fronte del protrarsi degli effetti economici della crisi sanitaria si propone ora di prorogare ulteriormente e automaticamente – salvo rinuncia espressa - la moratoria fino al 30 giugno 2021, consentendo alle imprese, che non lo avessero ancora fatto, di presentare istanza entro il 31 gennaio 2021.

ART. 42.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

La disposizione proposta consente di prorogare al 30 giugno 2021 talune delle misure di aiuto previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come consentito dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 7127 del 31 ottobre 2020 che ha nuovamente emendato la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Si premette che la proroga non riguarda la misura disciplinata dai commi da 4 a 7 dell'articolo 26 del d.l. 34/2020. Pertanto beneficeranno del credito d'imposta ivi previsto gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Requisiti di accesso alle misure previste dai commi 8 e 12 dell'articolo 26, del d.l. 34/2020. Quanto ai requisiti previsti al comma 1, è consentito di eseguire l'aumento di capitale rilevante entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 30 dicembre 2020. Quanto ai requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis, viene confermata l'inclusione delle imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, e meglio chiarito l'accesso delle imprese sottoposte, successivamente a tale data, a procedura concorsuale.

Adeguamenti delle misure di aiuto. Per quanto riguarda la misura di cui al comma 8, pur consentendo rilevante l'aumento di capitale effettuato nel primo semestre 2021, il credito d'imposta riconosciuto ha riguardo alle perdite evidenziate dal bilancio relativo all'esercizio 2020. Nel caso di aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021 viene elevata la soglia massima prevista. Viene inoltre meglio circoscritto l'utilizzo del credito d'imposta. Per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, oltre alla proroga fino al 30 giugno 2021 della sottoscrizione dei prestiti obbligazionari subordinati, sono introdotti alcuni aggiustamenti al fine di meglio calibrare la misura rispetto alla più estesa operatività temporale. Come specificato al comma 2 dell'articolo in commento, le modifiche si applicano alle istanze di accesso alla misura presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

ART. 43.

(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

La norma ha la funzione di chiarire che anche soggetti quali Poste Italiane S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri paesi europei, possano svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; ciò in analogia a quanto già previsto con apposito intervento normativo in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in occasione del decreto-legge n. 22/2019 (Brexite). In quell'occasione fu introdotto il comma 7-bis dell'articolo 67 del TUF, comma che con la proposta si chiede di modificare, per estendere l'operatività sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato agli uffici postali dei paesi europei, compresa Poste Italiane S.p.A.. La modifica, seguendo la stessa impostazione della norma emanata in favore della CDP e delle analoghe strutture estere, fa riferimento



al paragrafo 5, articolo 2, della Direttiva 2013/36/UE sull'accesso e sulla vigilanza dell'attività degli enti creditizi, aggiungendo il n. 3) relativo appunto agli uffici postali.

ART. 44.

(Procedura di determinazione dei tassi di interesse massimi per mutui dello Stato e degli enti locali)

Le modifiche proposte in forma di novella attribuiscono al Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico, con determine da pubblicare sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, periodicamente, la determinazione delle condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento - già del Ministro del Tesoro, con proprio decreto, nonché per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 (100 miliardi delle vecchie lire), il tasso di interesse limite, sulla base delle condizioni di mercato - già del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

La novella ha natura meramente semplificatoria e di adeguamento alle più attuali modalità di comunicazione web, attraverso l'utilizzo del sito del Ministero, rendendo efficace e rapida la comunicazione dei provvedimenti che, proprio perché adottati su impulso dell'andamento delle condizioni di mercato necessitano di una più immediata azione e comunicazione. La determinazione periodica dei tassi affidata al Capo della Direzione competente in materia di Debito, realizza un efficace allineamento con le tempistiche dei mercati.

Titolo VI

Lavoro, famiglia e politiche sociali

ART. 45.

(Fondo occupazione e formazione)

La disposizione prevede l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per 600 mln di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

ART. 46.

(Trattamenti di CIGS per cessata attività)

La disposizione proroga per gli anni 2021-2022 l'efficacia della disposizione normativa di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano l'attività, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi. L'intervento era stato autorizzato per gli anni 2018, 2019, 2020 a valere sulle risorse già stanziati dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015 e non utilizzate per l'intervento di CIGS ivi disciplinato, che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge è stato sostituito dalla CIGS per cessazione di attività di cui al predetto articolo 44. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

ART. 47.

(Rinnovo dei contratti a tempo determinato)

La disposizione proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la possibilità, prevista dall'articolo 93 del decreto legge n. 34/2020, di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni sulla durata massima di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015.

ART. 48.

(Settore call center)



La disposizione proroga per l'anno 2021 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center stabilendo un limite di spesa. Si tratta, in particolare di un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, appartenenti alle aziende del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

ART. 49.

(Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio)

L'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico ed al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. L'erogazione prevede la presentazione delle istanze, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione di questo Ministero, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e l'autorizzazione, a conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute, entro il mese di giugno, attraverso un decreto direttoriale, con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 50.

(Sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate)

Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante "Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161", all'articolo 1 ha introdotto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione. Il trattamento, originariamente previsto per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio 2018-2019-2020, viene prorogato per il triennio 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni.

ART. 51.

(Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica)

Con la norma in esame si prevede di prorogare per gli anni 2021 e 2022 la disposizione normativa dell'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, la quale prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in disamina.

ART. 52.

(Piani di recupero occupazionale)



La disposizione stanziava nuove risorse volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa disciplinate, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2021, disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148/15, e dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

ART. 53.
(Sistema duale)

La disposizione incrementa per gli anni 2021 e 2022 le risorse destinate all'integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La disposizione ha la finalità di sostenere l'implementazione del sistema duale quale strumento fondamentale di raccordo tra formazione e mondo del lavoro anche nell'ottica di favorire l'occupazione giovanile.

ART. 54.
(Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento)

La disposizione istituisce, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, per l'anno 2021, finalizzato alla tutela delle posizioni lavorative mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

In particolare, si prevede concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 12 settimane. Tali 12 settimane devono essere collocate nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del DL 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste al comma 1 della norma in esame.

La disposizione prevede, inoltre, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 457/1972, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) per una durata massima pari a ulteriori 90 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1, c. 8, del DL 104/2020/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dal comma 5 del presente provvedimento.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono trattamenti sopra descritti è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Si prevede, altresì, che fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, nonché la facoltà del datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Tali preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell'attività, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, nonché di licenziamenti intimati in caso



di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

ART. 55.

(Contributo per il funzionamento di Anpal Servizi S.p.a.)

La proposta normativa concerne il finanziamento a decorrere dal 2021 del contributo connesso ai costi di struttura di Anpal Servizi S.p.A. (ex Italia Lavoro S.p.A.).

ART. 56.

(Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale)

La disposizione incrementa di 15 milioni di euro gli stanziamenti destinati al finanziamento degli Istituti di Patronato. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell'anno 2021.

ART. 57.

(Fondo per le politiche attive del lavoro)

La disposizione istituisce un Fondo, denominato Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU", al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali.

ART. 58.

(Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)

L'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020", ha istituito per il triennio 2018 - 2020 uno specifico strumento finanziario, il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020, al quale possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. La disciplina di dettaglio concernente l'utilizzo del fondo medesimo è contenuta nel regolamento adottato con D.M. 9 ottobre 2019, n.175.

La natura sociale delle provvidenze erogabili con il fondo inerenti a principi fondamentali costituzionalmente garantiti, di solidarietà sociale, di tutela della famiglia, dell'infanzia e della salute, rende ineludibile l'esigenza di stabilizzare lo strumento finanziario in questione.

ART. 59.

(Fondo caregiver)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver. Per la definizione di quest'ultimo rimanda all'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge 205/2017) il quale qualifica il care giver familiare come la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

ART. 60.

(Opzione donna)



La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge 232/2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dalla maturazione del requisito.

Infine, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019.

La proposta normativa in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020.

ART. 61.

(Proroga Ape sociale)

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2020, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

La proposta normativa prevede di prorogare l'anticipo pensionistico fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre è previsto un ampliamento dei soggetti che rientrano nella categoria di cui al punto a) dell'articolo 1, comma 179 della citata legge (soggetti disoccupati). In particolare potranno beneficiare dell'indennità anche coloro che non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo.

ART. 62.

(Contratto di espansione interprofessionale)

La proposta di modifica normativa prevede di prorogare al 2021 le disposizioni relative al contratto di espansione di cui all'art 41, d.lgs. n. 148/2015 come modificato dall'art 26-quater, c. 1, del DL 34/2019 estendendolo alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti.

A normativa vigente, il contratto di espansione interprofessionale è previsto esclusivamente nell'ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di imprese con un organico superiore a 1.000 dipendenti. Tali processi aziendali, finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, comportano l'esigenza di modificare le competenze professionali in organico attraverso un loro impiego più razionale e, in ogni caso, l'assunzione di nuove professionalità con contratti a tempo indeterminato.

In deroga agli articoli 4 e 22 del d. lgs. 148/2015 relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, è prevista la concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi per i lavoratori per i quali è consentita la riduzione dell'orario di lavoro nel limite del 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile. La riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore interessato al contratto di espansione può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.



È previsto un trattamento di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24 comma 6 del DL 201/2011) o anticipata (articolo 24 comma 10 del DL 201/2011). A partire dalla risoluzione del rapporto di lavoro è prevista l'erogazione della prestazione di NASPI con relativa contribuzione figurativa, integrata dal datore di lavoro per la parte differenziale tra l'importo della NASPI e il trattamento pensionistico spettante al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Al termine della fruizione della NASPI il datore di lavoro garantisce, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile corrispondente al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili conseguimento del diritto.

Tale prestazione può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

L'impresa è tenuta a presentare progetti di formazione o di riqualificazione che possono intendersi assolti anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella in cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 24-bis (accordi di ricollocazione).

ART. 63.

(Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico)

La disposizione prevede che il periodo prestatato con contratto di lavoro a tempo parziale sia da considerare per intero utile ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, nei limiti previsti dall'applicazione del minimale retributivo previsto all'art. 7 comma 1 del dl 463/1983. In particolare, la norma dispone che il numero di settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo determinato ai sensi del suddetto articolo. Si precisa che per i dipendenti pubblici è già previsto che "ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero".

ART. 64.

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

La presente norma, con il comma 1, si propone di accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario previsti dall'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e presentate all'INPS entro il 2 marzo 2018.

In particolare, al comma 277-bis sono introdotti termini perentori per la presentazione della documentazione fornita dal datore di lavoro, su richiesta dell'INPS, a integrazione delle domande già presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 277, della richiamata legge n. 208 del 2015. Sono altresì proceduralizzate le successive fasi istruttorie di competenza dell'INPS e dell'INAIL al fine di definire entro tempi certi la procedura volta al rilascio delle certificazioni necessarie per l'accesso ai richiamati benefici previdenziali.

Il comma 277-ter prevede che l'INPS, una volta acquisite le certificazioni tecniche da parte dell'INAIL, debba eseguire un monitoraggio delle domande, utilizzando i criteri prefissati nella medesima disposizione e segnatamente: a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato; b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti; c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Nel successivo comma 277-quater vengono disciplinate le modalità di redazione della graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Nel caso in cui l'onere finanziario accertato sulla base della graduatoria sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita



in ragione della data di maturazione dei requisiti, in base alla posizione ricoperta da ciascun lavoratore all'interno della graduatoria.

Per i profili non espressamente disciplinati, il comma 277-quinquies rimanda alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, in quanto compatibili.

La proposta normativa di cui al comma 277 *sexies* è finalizzata a consentire l'immediato accesso a pensione con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio descritta nei commi da 277-bis e 277, ai soggetti che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte di INAIL entro il 30 giugno 2020 e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2021. La nozione di "decorrenza teorica" individuata dalla norma è connessa al fatto che gran parte dei lavoratori interessati dalla proposta risultano ancora alle dipendenze delle rispettive aziende. Infine, si stabilisce che la decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021.

Con il comma 2 vengono conseguentemente adeguati i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

ART. 65.
(Assegno di natalità)

La disposizione riconosce un assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 66.
(Congedo di paternità)

La disposizione prevede la proroga del congedo di paternità di sette giorni anche per il 2021. Stanzia le necessarie risorse.

ART. 67.
(Supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

Con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità in una pluralità di ambiti, e la gestione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.

A seguito di ciò, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018 ha istituito, per la durata di un anno, la Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità successivamente sostituita, a far data dal 1° gennaio 2020, dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Già il decreto istitutivo della suddetta Struttura prevedeva, all'articolo 3, comma 3, una Segreteria tecnica composta di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. L'operatività di tale Segreteria tecnica è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2020 (articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) al fine sia di continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio, sia di rappresentare il raccordo tra quest'ultimo e il citato Ufficio.

Nel corso della sua operatività, il ruolo della Segreteria tecnica è stato essenziale non solo per il supporto tecnico allo svolgimento delle funzioni in materia di disabilità, ma anche per la particolare *expertise*



dimostrata nei vari settori sui quali l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha esercitato le proprie competenze.

Si ritiene peraltro che sarà parimenti essenziale, in prospettiva, il mantenimento della citata Segreteria all'interno dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, posto che dal mantenimento delle competenze in materia di disabilità in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri discenderà un quadro di interventi sempre più ampio e articolato che investe prioritariamente la promozione dell'attuazione della *Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità*, anche tramite la predisposizione di un disegno di legge delega di semplificazione e codificazione in materia di disabilità.

Per esplicita volontà del Governo, l'Osservatorio costituirà infatti un luogo privilegiato di studio e approfondimento per l'elaborazione del primo Codice unico per le disabilità. Un obiettivo di portata storica e di straordinaria complessità politica e amministrativa, in quanto l'approvazione della legge delega in materia di disabilità, inserita nel collegato alla legge di bilancio 2020, avvierà un percorso di riorganizzazione e aggiornamento dell'intero sistema di tutela e protezione delle persone con disabilità, conformandolo, sotto differenti profili, a quanto sancito dalla "*Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità*".

ART. 68.
(Reddito di cittadinanza)

La disposizione incrementa per gli anni dal 2021 al 2029 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza".

ART. 69.
(Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti)

La disposizione, al comma 1, autorizza la spesa necessaria a garantire l'attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, che ha ridotto da cinque anni a tre anni l'ambito di applicazione delle riduzioni delle pensioni i cui importi sono superiori a 130.000 euro.

Con i commi 2 e 3 sono apportate alcune modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, (c.d. legge "Terracini"), recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti, che, malgrado il susseguirsi di interventi normativi e giurisprudenziali volti a definirne l'ambito di applicazione, continua a presentare a oltre sessanta anni dalla sua promulgazione problemi applicativi e interpretativi emersi sia dal monitoraggio della prassi di valutazione delle domande presentate, sia dalla significativa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte dei conti formatasi in materia.

Al fine di superare i suddetti problemi interpretativi e applicativi, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 giugno 2019 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione di studio con il compito di proporre gli aggiornamenti del documento "Indirizzi per la soluzione di alcuni problemi applicativi della normativa in favore dei perseguitati politici e razziali e degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti" approvato il 22 luglio 2005 da una precedente Commissione di studio istituita nel 2002 per valutare i limiti e gli ambiti di un possibile intervento da attuare con regole e strumenti di soft law (indirizzi, linee-guida, raccomandazioni).

Tra i temi più dibattuti che sono stati affrontati dalla Commissione, ha assunto, ad esempio, un particolare rilievo quello dell'onere della prova della persecuzione subita, posto a carico del perseguitato, e in base al quale i cittadini italiani, che avevano subito persecuzioni d'ordine razziale dopo il 7 luglio 1938, sono assimilati dalla legge ai cittadini italiani perseguitati a causa della propria attività antifascista svolta anteriormente all'8 settembre 1943.

Le modifiche apportate traggono, dunque, origine dai lavori di tale Commissione che ha proposto modifiche all'articolo 1 della legge Terracini, n. 96 del 1995.



In particolare, al primo comma, l'arco temporale di riferimento, attualmente limitato al periodo precedente all'8 settembre 1943, viene modificato nel senso di ricomprendersi anche il periodo intercorrente tra la data dell'Armistizio e quella della Liberazione.

La modifica proposta al secondo comma, lettere b) e d), riguarda la soppressione di condizioni che, nel corso degli anni, hanno determinato difficoltà interpretative e disparità di trattamento. In particolare, alla lettera b) viene soppressa la condizione riguardante il carattere continuativo della persecuzione e alla lettera d) quello della pluralità degli atti persecutori. In entrambi i casi l'entità della pena non fa venir meno il carattere persecutorio della stessa.

La modifica apportata al terzo comma, mirando ad una più rigorosa applicazione dei principi di equità ed eguaglianza sostanziale, ha poi lo scopo di differenziare le persecuzioni basate su motivi politici da quelle fondate sui motivi razziali, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 268 del 1998 circa la peculiarità della discriminazione razziale.

Analoghe considerazioni sono, infine, alla base dell'inserimento, dopo il terzo comma dell'articolo 1, di un ulteriore comma, che introduce la presunzione di legge, salvo prova contraria, per gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero dai cittadini italiani, che abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale dopo il 7 luglio 1938.

Per ragioni di certezza del diritto, la presente disposizione si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2021 e le disposizioni in essa contenute non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.

ART. 70.

(Rifinanziamento del Fondo indigenti)

La disposizione prevede l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Tale Fondo, è stato istituito nel 2012 presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) al fine di garantire l'efficientamento della filiera della produzione nonché l'erogazione delle risorse e il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio italiano. Nel corso dell'anno 2020, stante l'eccezionale contesto socioeconomico maturato a seguito del diffondersi dell'epidemia Covid 19, è stato approntato uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro, volto al rafforzamento delle predette azioni.

L'ulteriore finanziamento di 40 milioni di euro del Fondo consentirà il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e al tempo stesso a scongiurare il pericolo di spreco alimentare.

ART. 71.

(Indennizzo per cessazione di attività commerciali)

Nel corso dell'anno 2020 al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata analizzata la situazione economico-patrimoniale del Fondo di Razionalizzazione della Rete Commerciale evidenziando, nel decennio di proiezione 2020-2029, una situazione di squilibrio tra entrate per contributi e uscite per prestazioni.

Al contempo, si è provveduto a stimare il valore dell'aliquota contributiva in grado di garantire, dal 1 gennaio 2021, l'equilibrio finanziario del Fondo.

Nella fattispecie detta aliquota è risultata pari allo 0,46 per cento annuo cui deve aggiungersi, secondo l'impostazione vigente, lo 0,02 per cento annuo da destinarsi alla Gestione degli Esercenti Commerciali pervenendo alla misura complessiva dello 0,48 per cento.

Nel corso dell'anno 2020 non è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 145/2018 adeguando la relativa aliquota contributiva.

La disposizione in esame prevede la non applicazione dell'adeguamento contributivo per l'anno 2021 consentendo in ogni caso il riconoscimento delle prestazioni mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato.



Titolo VII Sanità

ART. 72.

(Fabbisogno sanitario standard anno 2021)

La disposizione determina il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2021 destinato anche all'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, al pagamento di una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale quale parte del trattamento economico fondamentale, alla spesa relativa all'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ad incrementare i contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi e alla proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, delle disposizioni concernenti il reclutamento del personale sanitario introdotte al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19.

Per queste ultime finalità viene incrementato anche il concorso al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale da parte dello Stato per ciascuno gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026.

ART. 73.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica)

Con l'obiettivo di rendere più attrattivo il SSN per i giovani specialisti e al contempo di valorizzare il servizio svolto dai dirigenti medici, veterinari e sanitari nell'ambito del SSN, la norma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un incremento del ventisette per cento degli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019.

ART. 74.

(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)

Con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo strategico degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, reso ancor più evidente durante la pandemia da Covid-19, la norma prevede, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità, il riconoscimento di una indennità di specificità infermieristica, quale parte del trattamento economico fondamentale con decorrenza dal 1 gennaio 2021 nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 335 milioni di euro. Le misure e la disciplina dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

ART. 75.

(Disposizioni per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

La presente disposizione è finalizzata a sostenere e decongestionare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, prevedendo l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.

ART. 76.

(Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)



La disposizione stanziava le risorse economiche necessarie ad incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

ART. 77.

(Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)

La disposizione, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede, al comma 1, che gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi anche nell'anno 2021 delle seguenti misure:

a) articolo 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali disposizioni prevedono il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Prevedono, inoltre, la possibilità di procedere alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, dei medici e dei medici veterinari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, che sono utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. Infine, si prevede il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

b) articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le disposizioni prevedono la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 18 del 2020, estendendo tale possibilità anche per i medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di sei mesi.

Tali misure sono utilizzabili, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

Il comma 2 dispone la proroga al 31 dicembre 2021 delle seguenti disposizioni:

a) articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e articolo 1, comma 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La disposizione prevede, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano le unità speciali di continuità assistenziale (USCA), entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale, prevede un rifinanziamento per l'anno 2020 di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale si consente, inoltre, anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse.

b) articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disposizione prevede la possibilità per le aziende e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto



sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

ART. 78.

(Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide)

Nel tempo si è istaurato un elevatissimo contenzioso scaturito da una diversa intervenuta interpretazione giurisprudenziale della norma originaria sull'importo della base di calcolo dell'indennizzo riconosciuto dalla legge n. 229/2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Infatti, la norma del 2005, volta ad erogare un ulteriore beneficio, aveva quantificato l'importo dell'indennizzo come multiplo dell'indennizzo ex lege n.210/92 considerato all'epoca certo e fisso.

Nel 2011 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la rivalutazione dell'indennizzo ex lege n. 210/92 anche nella componente relativa all'indennità integrativa speciale, modificando di fatto anche la base di calcolo dell'indennizzo ulteriore ex lege n. 229/2005.

L'Amministrazione ha continuato ad applicare la norma nella sua interpretazione originaria, considerando fisso l'importo dell'indennizzo della legge n. 210/92 alla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005 e ha continuato su questa linea anche nella difesa in giudizio.

Poiché la Suprema Corte ha deciso in modo sfavorevole, l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro. Il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in € 150.705.547 per gli arretrati della rivalutazione ex articolo 1 della legge 229/2005 e ex articolo 4 della medesima legge, ed in € 5.444.643,00 per i ratei annuali futuri.

Anche la legge n. 244/2007 all'articolo 2, comma 363, dispone che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia".

Anche in questo caso l'Amministrazione si trova a dover adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro. Il che comporta un aggiuntivo onere finanziario stimato in circa € 54.737.424 per gli arretrati e in € 4.429.388,00 per i ratei annuali futuri.

Pertanto, l'intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, foriero di ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali, e di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.

Visto il carico di lavoro ordinario che grava sull'ufficio e considerato che la liquidazione degli arretrati sugli indennizzi ex lege 229/05 e ex lege 244/07, al fine anche di avviare il processo di deflazione del contenzioso sugli stessi, porterebbe a istruire nuovamente circa 1200 posizioni, per il triennio 2021/2023, l'ufficio, con l'attuale dotazione organica, può garantire la liquidazione di un numero di posizioni la cui spesa corrisponde ad un importo di arretrati fino a 71.000.000 € annui,

Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019 ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966 dalla data di entrata in vigore della legge n. 244/07. Tali soggetti, infatti, sono stati inseriti tra i beneficiari del suddetto indennizzo dal decreto-legge n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016, che ha ampliato la platea degli aventi diritto ai nati negli anni 1958 e 1966, oltre che ai nati fuori dal suddetto periodo, facendo però decorrere l'indennizzo solo dall'entrata in vigore della legge n. 160/2016.

Da tale sentenza deriva un onere pari a € 7.331.575 in base agli indennizzi già riconosciuti.

ART. 79.

(Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico)

La disposizione incrementa lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La disposizione ripartisce detto incremento tra le Regioni.

ART. 80.



(Fondo sanità e vaccini)

La disposizione istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo con una dotazione da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Per l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.

ART. 81.

(Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica)

La disposizione rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti fissandoli rispettivamente al 7,30 e 7,55 per cento fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento.

Le percentuali possono essere annualmente rideterminate, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, d'intesa con il Ministero dell'economia, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

L'attuazione della nuova rimodulazione con riferimento all'anno 2021, è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018 entro il 31 gennaio 2021 come certificato dall'Aifa entro il 10 febbraio 2021. In caso di certificazione negativa restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

L'applicazione dei nuovi tetti di spesa farmaceutica per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021 come certificato dall'Aifa entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

ART. 82.

(Finanziamento della Croce rossa italiana)

Il decreto legislativo n. 178 del 2012, nell'ambito di un'ampia riorganizzazione della Croce rossa italiana, ha stabilito, fra l'altro, il livello massimo del finanziamento complessivamente disponibile per gli enti interessati da tale riorganizzazione (Ente strumentale alla Croce rossa italiana, ora in liquidazione coatta amministrativa, Associazione della Croce rossa italiana, regioni ed altre pubbliche amministrazioni di destinazione del personale della Croce rossa italiana) nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, alla cui ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF). Il MEF è altresì coinvolto, unitamente al Ministero della salute e al Ministero della difesa, nel procedimento di definizione e sottoscrizione delle convenzioni annuali fra lo Stato e l'Associazione della Croce rossa italiana nelle quali sono stabiliti i compiti e le funzioni che quest'ultima è chiamata a svolgere. Tenuto conto delle competenze in materia sanitaria e della funzione di vigilanza esercitate dal Ministero della salute sulla Croce rossa, il comma 1 trasferisce in capo a detto Ministero anche le competenze di carattere finanziario, mediante trasferimento delle relative risorse dal fondo sanitario (nel quale ora sono comprese) ad apposito fondo istituito presso il Ministero della salute e, per le medesime ragioni afferenti alla competenza di merito, riserva ai Ministeri della salute e della difesa la competenza relativa alla definizione dei contenuti e alla sottoscrizione delle convenzioni annuali con l'Associazione della Croce rossa italiana. Lo stesso comma prevede inoltre che il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione possano disporre per un arco di tempo triennale, allo scopo di rendere più fluida e programmabile la gestione.

Il comma 2 prevede poi che, nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi presupposti dell'erogazione del finanziamento CRI, il Ministero della salute possa erogare acconti di cassa a tutti



gli enti interessati allo scopo di garantirne una corretta gestione di cassa e la dovuta tempestività dei pagamenti dei debiti.

I commi 3 e 4, infine, prevedono la sistemazione contabile definitiva della quota del finanziamento spettante ai sensi della legislazione vigente alle pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del SSN che hanno acquisito personale della CRI.

ART. 83.

(Personale della Croce rossa italiana)

La disposizione prevede il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità relative al personale della Croce Rossa italiana transitato presso le pubbliche amministrazioni. Gli enti interessati e gli importi delle risorse trasferite sono indicate in apposita tabella contenuta nell'allegato C del presente disegno di legge di bilancio 2021.

Conseguentemente il Commissario liquidatore dell'Ente Croce Rossa, è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo.

ART. 84.

(Mobilità sanitaria)

La disposizione prevede che, al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure, il diritto alla prossimità dei servizi, il diritto di libera scelta del cittadino, esercitabile nell'ambito del quadro normativo vigente, nonché gli equilibri economico-finanziari, nel rispetto del principio di unitarietà del SSN, i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza siano definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard.

Per poter accedere al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale viene previsto che si proceda alla sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA.

Il Comitato elabora linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati anche riconosciuti quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il Comitato elabora, altresì, un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nell'ottica di salvaguardare una mobilità "fisiologica" e recuperare, a tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità non dovuti a fenomeni "fisiologici", nonché specifici programmi rivolti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso, rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

ART. 85.

(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

La disposizione prevede che, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate. Autorizza, altresì, il Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Bolzano ad istituire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca.



L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Prevede, infine, che nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca.

Titolo VIII **Scuola, Università e ricerca**

ART. 86.

(Incremento del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n.440)

La disposizione incrementa per gli anni 2021, 2023, 2024, 2025 e 2026 le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i privi di mezzi.

ART. 87.

(Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)

La disposizione incrementa, a decorrere dal 2021, le risorse del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica. Viene, altresì, incrementata l'autorizzazione di spesa finalizzata a realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza.

ART. 88.

(Misure per l'edilizia scolastica)

La disposizione intende contribuire all'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica, mediante una semplificazione delle procedure.

In particolare, viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'utilizzo dei poteri commissariali da parte di sindaci e presidenti delle province per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, così come previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

La proposta normativa prevede, inoltre, una specifica deroga agli articoli 21 e 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplinano, rispettivamente, il previo inserimento degli interventi nel programma triennale delle opere pubbliche e la procedura di approvazione dei progetti prevedendo un rinvio alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente alla conferenza di servizi.

Queste previsioni comportano un rallentamento iniziale nell'attuazione degli interventi, subordinando l'esecuzione degli stessi all'adozione di atti interni all'ente locale, che possono essere superati, trattandosi di utilizzare risorse statali, anche con un'unica delibera di approvazione del progetto.

Viene attribuita agli enti locali la possibilità di variare, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Infine, si prevede che, in considerazione della specificità dell'edilizia scolastica e della priorità che essa riveste al fine di garantire la sicurezza delle scuole, possano restare in vigore i poteri commissariali già definiti e approvati con il DL Scuola, evitando al contempo l'incertezza che si sta generando in considerazione dell'approvazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha invece previsto una razionalizzazione dei poteri commissariali eliminando questa previsione specifica per l'edilizia scolastica e creando di conseguenza molta incertezza per gli enti locali che hanno già avviato gli interventi di edilizia scolastica essendo stati autorizzati in vigenza della normativa di cui all'articolo 7-ter.



ART. 89.

(Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore)

Il comma 1 prevede l'incremento a regime del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, già previsto per il solo anno 2020 dall'articolo 236, comma 3, del decreto-legge 19 maggio, 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, al fine di consentire di individuare ulteriori casi di esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti. Con tale intervento, si intende proseguire nell'azione di incremento delle risorse all'interno dei bilanci degli atenei al fine di favorire l'estensione delle provvidenze in parola al maggior numero di studenti, in ragione delle difficoltà connesse alla eccezionale congiuntura sfavorevole in atto. Per le stesse finalità si prevede anche un incremento di 8 milioni di euro a decorrere dal 2021, del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Il comma 2 si prevede un incremento, a regime, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 68 del 2012) in modo da consolidare gli incrementi, previsti per il solo anno 2020, e stabiliti da due distinte disposizioni di legge: quelli, pari a 31 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 265, della legge di bilancio per il 2020 (la n.160 del 2019) e quelli di cui all'articolo 236, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 40 milioni di euro. Solo grazie a tale incremento, si potrà, infatti, consolidare il risultato ottenuto nel 2020 di colmare il *gap* esistente tra il numero di studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e gli effettivi percettori delle borse di studio.

Il comma 3 prevede l'incremento, per l'anno 2021, dei contributi concessi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale. L'incremento del contributo è corrisposto in rapporto alle risorse aggiuntive stanziare per il sistema universitario statale, al fine di contrastare la crisi economica derivante dalla situazione emergenziale in atto, in modo da non tralasciare il dovuto sostegno alle università non statali.

Con il comma 4 si prevede un incremento, per il 2021, dello stanziamento destinato ai collegi universitari di merito, in ragione delle obiettive difficoltà da essi attraversate per effetto della ridotta residenzialità determinata dall'emergenza Covid.

Al comma 5 si interviene, con puntuali modifiche, sulle procedure di progressione per i ricercatori a tempo indeterminato introdotte, nell'ambito del c.d. piano straordinario dei ricercatori, con il decreto-legge 162 del 2019 (c.d. milleproroghe). In particolare, con la lettera a) – e la conseguente modifica disposta alla lettera e) – si incrementa la dotazione finanziaria del cennato piano straordinario di reclutamento, nella parte riferita alla progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, lasciandone inalterata la decorrenza – e dunque la riferibilità finanziaria – a decorrere dal 2022.

Con le modifiche di cui alle lettere b) e c) si intende rendere più flessibili le quote alle quali gli atenei potranno far riferimento per le procedure di progressione in carriera per i ricercatori in parola: tali modifiche rendono possibile che le chiamate ex articolo 18 della legge 240 del 2010 possano essere anche inferiori al 50 per cento, valorizzando corrispondentemente il canale di progressione di cui all'articolo 24, comma 6, della medesima legge 240 del 2010.

Il comma 6, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, incrementa il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

ART. 90.

(Misure a sostegno della ricerca)

Il comma 1 prevede un incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca decorrere dal 2021. Tale incremento si rende necessario al fine di garantire la continuità dei finanziamenti straordinari disposti con il cd "decreto Rilancio" e corrispondere alla richiesta del Parlamento di prevedere maggiori investimenti nella ricerca, soprattutto alla luce della recente crisi epidemiologica e dalla presa di consapevolezza del ruolo fondamentale che la ricerca scientifica riveste nel contrasto alla crisi e nel rilancio del sistema-Paese. La peculiarità del settore della ricerca richiede la necessità di una



programmazione a lungo termine che può essere soddisfatta esclusivamente prevedendo un congruo finanziamento – che possa riequilibrare i tagli disposti in passato – a regime.

Al comma 2 viene istituito il “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)” finalizzato a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021 – 2027 in modo tale da garantire l’attuazione delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica in coerenza con il programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea. I criteri di riparto del suddetto Fondo, tra le università e gli enti pubblici di ricerca, sono individuati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.

Il comma 3 prevede l’istituzione del “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”, nello stato di previsione del MUR, al fine di promuovere quegli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle AFAM e degli enti di ricerca che, con la recente crisi epidemiologica, sono risultati non più procrastinabili. I criteri di riparto delle risorse del Fondo saranno individuati con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca.

Il comma 4 introduce la possibilità, per il Ministero dell’università e della ricerca, di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.–Invitalia per quanto concerne talune attività – come i servizi specialistici di verifica, monitoraggio e controllo e le connesse attività di analisi e valutazioni economiche, finanziarie e amministrativo-contabili – riferibili alla Direzione Generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati. Il coinvolgimento di Invitalia S.p.a. è motivato anche dall’esigenza di avvalersi di un qualificato soggetto che in tali ambiti già espleta per Amministrazioni centrali e regionali supporti analoghi, in modo che si possa realizzare anche una azione di sistema. Più specificamente, la gestione di attività e risorse finalizzate alla ricerca, richiede il coinvolgimento di profili professionali e di competenza specialistica sia nella fase di programmazione, sia in quella in corso di attuazione e gestione, che di verifica degli obiettivi raggiunti con gli interventi finanziati. Si tratta di compiti e funzioni di particolare complessità giuridica, amministrativa e tecnica sia nella fase *ex ante*, che in quelle in itinere ed *ex post* che hanno inizio con l’individuazione e la programmazione degli interventi per finire all’impiego delle risorse finanziarie ed al monitoraggio e alla verifica dei risultati ottenuti. Tale attività di gestione, controllo e valutazione inerenti alle risorse dei programmi di ricerca a titolarità MUR e il rispetto della disciplina contenuta nei regolamenti dell’Unione Europea e di quella prevista dalla legislazione nazionale, anche in considerazione del forte impulso che si sta attribuendo al comparto della ricerca nell’ottica di rilancio del sistema-paese, evidenzia la necessità di avere il supporto qualificato e specialistico di un soggetto pubblico quale Invitalia S.p.A. In particolare, Invitalia Spa dovrà garantire attività che partono dalla complessa analisi dei contesti di riferimento per l’adozione di avvisi e procedure conformi alla diversificata regolamentazione, per passare a quella della verifica dei profili dei soggetti destinatari degli interventi con anche l’espletamento di valutazioni economico-finanziarie, tipicamente bancarie, dei progetti di ricerca da pubblica, industriale e di sviluppo sperimentale; verifiche preliminari alla stipula dei contratti di finanziamento e al successivo perfezionamento degli stessi, nonché allo svolgimento di tutte le attività di supplemento istruttorio relative a modifiche societarie, verifiche stabili sedi, rimodulazioni progettuali, verifica delle fidejussioni. Attività queste necessarie e obbligatorie per tutti i progetti di ricerca che Invitalia S.p.A. può espletare in considerazione anche delle competenze tecniche acquisite e maturate profondamente nel settore.

Per tali finalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo denominato “Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca”, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

La disposizione di cui al comma 5 ha lo scopo di semplificare, uniformare e ampliare, sul piano oggettivo, soggettivo e delle risorse utilizzabili, il ricorso ad esperti e professionisti qualificati per le attività di valutazione, monitoraggio e controllo di interventi di promozione della ricerca mediante il finanziamento di programmi e progetti di ricerca. Lo scopo è di assicurare una più adeguata ed efficace gestione delle complesse attività da porre in essere in ogni fase, dalla selezione *ex ante* al monitoraggio e controllo *in itinere*, fino alla fase di valutazione dei risultati.

Si tratta di attività da effettuare per le diverse tipologie di ricerca di base, applicata e industriale con un livello di complessità dipendente dalle esigenze del controllo tecnico-scientifico e contabile-amministrativo e dalla presenza di soggetti beneficiari pubblici e privati. Dette attività e procedimenti che richiedono competenze e professionalità specifiche con puntuali analisi tecnico-scientifiche,



economiche, finanziarie, amministrativo-contabili, attraverso lo svolgimento di servizi di supporto specialistico di verifica, monitoraggio e controllo continuo e sistematico. Il grado di strategicità e l'efficacia degli interventi pubblici dipende molto dalla qualità delle scelte che avvengono anche attraverso sofisticati e precisi processi di valutazione dalla fase di selezione alla verifica dei risultati. La tempestività e la qualità dei processi di valutazione possono permettere una continuità qualificante dell'azione delle politiche della ricerca e della conoscenza.

Nello specifico, tra i principali effetti della disposizione, rispetto alla normativa vigente, vi è quello di fissare un tetto unico per le risorse da destinare alle attività di valutazione dei programmi e progetti di ricerca determinato nel 7 per cento delle risorse destinate al finanziamento del programma o progetto da valutare. Tale limite viene fissato in sostituzione dei seguenti limiti di spesa fissati dalla normativa vigente:

a. 5 per cento delle risorse destinate al programma/progetto per i compensi a “commissioni e comitati” incaricati della selezione e della valutazione di progetti di ricerca (art. 5 comma 2 DL 2002/212). Il suddetto limite è stato l'1 per cento fino al giugno 2017 ed è stato elevato al 7 per cento con DL 91/2017 (art. 3-bis comma 3) in relazione alla revisione della disciplina dei Cluster Tecnologici Nazionali;

b. 3 per cento delle risorse destinate al programma/progetto per l'erogazione di compensi a Comitati “tra pari” finalizzati alla valutazione dei progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico e per compensi e funzionamento del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca. La norma comprende tutti le attività a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica e per il funzionamento (artt. 20 e 21 L 240/2010) si tratta.

Inoltre, si prevede l'estensione e previsione uniforme dei soggetti e delle tipologie di attività che possono essere demandate all'esterno. Attualmente le norme consentono di incaricare:

c. “commissioni o comitati” o “esperti” per la valutazione di programmi e di progetti di ricerca, sostenendo gli oneri per il funzionamento dei suddetti organismi e i compensi per i componenti (art.5 comma 1 L 212/2002);

d. “comitati” di esperti per la valutazione tra pari dei progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico e “comitato nazionale dei garanti della ricerca” (art. 21 L 240/2010);

e. “commissioni tecnico-scientifiche o professionali” di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica per la valutazione il controllo dei progetti di ricerca, (art 32 comma 3 DL 5/2012).

In base alla modifica ivi recata, invece, possono essere incaricati “esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati o commissioni” e gli incarichi possono riguardare: “analisi tecnico-scientifiche, finanziarie, amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo”.

Al comma 6 si propone una disposizione volta a semplificare la normativa italiana per l'attuazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), intervenendo sulla parte che dispone in merito allo stanziamento ed alla sua allocazione nonché per consentire l'adozione nuove regole di attuazione e gestione dello stesso. Attualmente i finanziamenti del programma vengono corrisposti con le modalità di riparto del FOE. Tuttavia, in ragione della doverosità e stabilità di detti finanziamenti – che discendono dall'applicazione di trattati internazionali, cui l'Italia è parte – si rende ragionevole che essi vengano svincolati da tale fondo per essere impiegati – senza dover attendere il citato riparto – con maggiore tempestività. Contestualmente si prevede che il PNRA venga adottato ed aggiornato con regolamenti ex art. 17, comma 3, della legge 400 del 1988.

ART. 91.

(Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport)

La norma, al comma 1, consente la chiusura di complessi e costosi contenziosi in cui è coinvolta l'Università di Tor Vergata per la mancata finalizzazione della cosiddetta Città dello Sport, infrastruttura incompiuta che sorge su un terreno di proprietà dell'Università stessa. I contenziosi, se non definiti, potrebbero incidere significativamente sulle disponibilità del Ministero dell'Università e della Ricerca.

La norma prevede, pertanto, al comma 1, l'assegnazione di 25 milioni di euro al Ministero dell'università e della ricerca e successivo trasferimento della somma all'università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la definizione dei contenziosi in essere con affidatari dei lavori e progettisti.

Contestualmente all'assegnazione delle somme di cui al comma 1, il comma 2 prevede il trasferimento, da parte dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” allo Stato del complesso sportivo “Città



dello Sport” e del terreno su cui insiste lo stesso. L’assegnazione avviene con atto da concludersi entro il 31 marzo 2021 ed in vista del futuro completamento dell’opera, tenendo conto dell’evoluzione delle esigenze, sono trasferiti alla medesima Agenzia i progetti sinora sviluppati.

Il comma 3 assegna, inoltre, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 all’Agenzia del demanio per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell’area trasferita.

Il comma 4 dispone la cessazione, dalla data di definizione dei contenziosi in essere, degli effetti della Convenzione ancora in essere tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Vianini Lavori S.p.A.

ART. 92.

(Promozione dell’attività sportiva di base sui territori)

Secondo i dati Istat, dal 1999 al 2013 si è riscontrato un aumento dal 27,5 per cento al 30 per cento di praticanti sportivi sul totale della popolazione maggiore di 3 anni di età, con riduzione del numero di sedentari (1 milione e 203 mila sedentari dal 2009) ed aumento di soggetti «attivi» (1 milione e 598 mila persone in più dal 2010 ed aumento di 2,7 punti percentuali dal 2013). Sono diminuiti progressivamente i fumatori ed il consumo di bevande alcoliche, tuttavia è rimasta invariata la quota di persone in eccesso di peso nel lungo periodo, con il 44,6 per cento della popolazione maggiorenne obeso o in sovrappeso ed una distribuzione non omogenea della pratica dell’attività fisica, che penalizza alcune regioni come il Sud Italia o i piccoli comuni di periferia, dove aumenta la sedentarietà anche per motivi economici.

Contemporaneamente si assiste a un progressivo invecchiamento della popolazione: gli over 65 sono le fasce d’età più a rischio per quanto riguarda le patologie da inattività fisica e anche quelli con i livelli di pratica sportiva più bassi. Le proiezioni Istat prevedono che la quota di ultra 65enni sul totale della popolazione potrebbe ulteriormente aumentare:

- nel 2050 si prevede un incremento degli ultra 65enni tra i 9 e i 14 punti percentuali;
- nel 2018 gli ultra 65enni sono pari a 14 milioni (23 per cento della popolazione) e si prevede che nel 2050 saranno saliti di altri 5 milioni.

La disposizione, al fine di promuovere l’attività sportiva di base sui territori, istituisce, per il 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 93.

(Trattamento di previdenza dei docenti di Università private)

La norma prevede che, a decorrere dall’anno 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza per i professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute sia equiparata a quella in vigore, e con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali. Dispone, altresì, che le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia. Stanziando, infine, le risorse necessarie a coprire gli oneri derivanti dal differenziale tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020 per l’anno 2021.

ART. 94.

(Fondazione per il futuro delle città)

L’istituzione della Fondazione per il futuro delle città è finalizzata alla realizzazione di un centro di ricerca specializzato nello studio delle piante come fonte di possibili soluzioni da applicare alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento dei nostri centri urbani. Il futuro dell’uomo, infatti, dipende in larga parte da come, e quanto velocemente, sarà in grado di trasformare le città così da limitare il loro sproporzionato impatto sull’ambiente del pianeta. Escludendo l’Antartide, i centri urbani, tutti insieme, coprono meno del 2,7 per cento delle terre emerse del pianeta. Su questa trascurabile parte di superficie terrestre vive la grande maggioranza dell’umanità. In Italia il 71 per cento della popolazione risiede in ambienti urbani, in Germania il 75 per cento, in Francia, Spagna e Gran Bretagna la



percentuale di abitanti delle città supera ampiamente l'80 per cento. Nel giro di pochi decenni, l'ambiente dell'uomo è diventato l'ambiente urbano e le città si sono trasformate, di fatto, nella principale fonte della nostra aggressione all'ambiente. Oltre il 70 per cento della CO₂ di origine antropica è prodotta nelle città, più del 75 per cento dei rifiuti ha origine cittadina; circa il 75 per cento dell'intera energia è consumata all'interno dei centri urbani. E non è finita: per poter sopravvivere le città richiedono enormi risorse (intendo cibo, energia, minerali, acqua ecc.) che non possiamo ragionevolmente pensare di continuare a sottrarre alle generazioni future.

Nel 2015 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile", sottoscritta dai Governi di 193 Paesi e che prevede 17 obiettivi per lo Sviluppo sostenibile, tra i quali spicca "Città e comunità sostenibili". Le piante, in questo senso, possono rappresentare un elemento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita degli esseri umani.

Alla luce di queste considerazioni, occorre che l'Italia si doti di una struttura che possa sviluppare e potenziare la ricerca sul mondo vegetale e sulle soluzioni naturali che possono rendere più agevole la transizione verde del nostro Paese.

Al comma 1, è prevista l'istituzione della fondazione denominata "Fondazione per il futuro delle città" (FFC), che ha lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. La fondazione, tra gli altri obiettivi, ha anche quello di instaurare rapporti con organismi omologhi in Italia e all'estero, così da assicurare l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti sia italiani, sia esteri di eccellenza.

Al comma 2, si stabilisce che lo statuto della fondazione è approvato con decreto Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze. Nello statuto sono individuati anche i compiti e gli obiettivi della fondazione, nonché gli organi e la loro composizione.

Al comma 3, si prevede che il patrimonio della fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in uso anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 4 stanziava le risorse necessarie.

Al comma 5, è previsto che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

ART. 95.

(Proposta completamento dei lavori del progetto "Mantova HUB")

Con la presente disposizione si autorizza in favore del Comune di Mantova la spesa di euro 6,5 milioni, al fine di consentire il completamento dei lavori del progetto "Mantova HUB", finanziato, nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, con la legge di stabilità per l'anno 2016. Il progetto prevede, tra l'altro, la valorizzazione dell'area dell'ex cimitero ebraico della città, in relazione alla quale fin dall'inizio l'amministrazione comunale ha coinvolto i rappresentanti dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI) e dell'Associazione rabbinica italiana (ARI), partner istituzionali nell'elaborazione del progetto di rigenerazione. Dopo l'avvio dei lavori, è tuttavia emersa, su sollecitazione della stessa Comunità ebraica, che ne ha informato l'Amministrazione comunale, la necessità di dover apportare delle varianti al progetto, al fine di renderlo, limitatamente all'area dell'ex cimitero, più aderente alla tradizione religiosa del popolo ebraico, limitando tutte le attività di scavo e di consolidamenti in profondità e definendo più puntualmente i dettagli tecnici costruttivi. Tutto ciò comporterà anche il recupero di un altro edificio in un'area limitrofa, operazione quest'ultima che consentirà la valorizzazione di un altro importante spazio collettivo a beneficio di tutti gli abitanti della città di Mantova.



Per il recepimento di tali esigenze occorre, dunque, autorizzare il responsabile unico del procedimento ad apportare, a causa di forza maggiore imprevista e imprevedibile, le necessarie varianti al progetto originario e, quindi, al contratto stipulato, con conseguente aggravio dei costi.

La concessione del finanziamento è condizionata alla verifica, da parte degli Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del rispetto dei documenti di gara e delle direttive europee in tema di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

Titolo IX **Cultura, turismo, informazione e innovazione**

ART. 96. ***(Misure di sostegno alla cultura)***

Il comma 1 prevede l'autorizzazione di spesa per gli anni 2021 e 2022 e a decorrere dal 2023 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 2 rfinanzia per gli anni 2021 e 2022 lo stanziamento destinato a fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Il comma 3 rfinanzia la Carta elettronica, nota come App 18, per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera, da parte dei soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2021.

Il comma 4 assegna un contributo annuo a decorrere dall'anno 2021 alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini per promuovere e favorire la crescita e la formazione di giovani musicisti.

Il comma 5 incrementa l'autorizzazione di spesa destinata, per i soli anni 2021 e 2022, ad assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

ART. 97. ***(Fondo Cinema)***

La disposizione, al comma 1:

- a) incrementa le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220/2016;
- b) eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di produzione (art. 15, legge n. 220/2016);
- c) eleva in maniera generalizzata dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di distribuzione, al contempo sopprimendo il comma 2 che prevedeva i singoli casi in cui, tramite apposito decreto, era riconosciuta una percentuale del 40 per cento (art. 16, legge n. 220/2016);
- d) eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (art. 19, legge n. 220/2016);
- e) esclude i crediti di imposta di cui agli articoli 15 (produzione) e 19 (l'attrazione in Italia di investimenti) dal limite massimo complessivo previsto dall'articolo 21, comma 1 della legge n. 220/2016); introduce una clausola di flessibilità nella determinazione delle aliquote dei crediti di imposta, in modo che i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano tenere conto dell'andamento del mercato e delle esigenze degli operatori.

Il comma 2 introduce una clausola di salvaguardia con il richiamo a quanto previsto dall'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2009 circa il monitoraggio del Ministro dell'economia e delle finanze



degli oneri di cui al presente articolo che, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, provvede a una riduzione del Fondo medesimo.

ART. 98.

(Istituto Luce Cinecittà S.p.A)

La norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, Istituto Luce Cinecittà S.p.A succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a Istituto Luce Cinecittà S.r.l. a tale data, con capitale pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. al 31 dicembre 2020. Le azioni di Istituto Luce Cinecittà S.p.A. sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze; i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di Presidente designato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, e tre, uno dei quali con funzioni di Amministratore delegato, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

ART. 99.

(Fondazioni lirico sinfoniche)

La norma si inquadra nel processo di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche (Fls), di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, avente ad oggetto le gestioni dei teatri d'opera maggiormente compromesse sul piano economico-finanziario e patrimoniale, con l'obiettivo di offrire agli enti capaci di attuare un piano di rientro dal debito e di riorganizzazione complessiva della gestione un finanziamento a carattere rotativo.

Il comma 1 è relativo agli enti lirico-sinfonici che hanno presentato i piani di risanamento e le integrazioni secondo le modalità e i termini previsti, in primo luogo, dal decreto-legge n. 91 del 2013, nonché dall'articolo 1, comma 355 della legge n. 208 del 2015, che ha consentito una proroga dei termini originari previa integrazione dei piani di risanamento già presentati, e dal comma 356 del medesimo articolo relativo alla riapertura dei termini per quelle fondazioni lirico sinfoniche che alla data di entrata in vigore della legge citata non avevano aderito alla procedura di risanamento introdotta dal cd. decreto-legge n. 91 del 2013. In particolare, considerato che il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario delle fondazioni alla data del 31 dicembre 2020, è stato oggettivamente impedito dalle misure emergenziali adottate per il contenimento della pandemia – misure che hanno colpito fortemente il settore dello spettacolo dal vivo – si prevede la proroga di un anno di detto termine (con l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2021).

Il comma 2 consente anche ad ulteriori Fondazioni che versino in uno stato di crisi economico-finanziaria di aderire alle procedure sopra illustrate a fronte dell'impegno di un medesimo di risanamento economico-gestionale. I termini e le modalità previsti per la presentazione dei piani e per l'approvazione degli stessi sono quelli indicati all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Le fondazioni di cui al presente comma sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. La verifica e il monitoraggio sono affidati al Commissario straordinario. Scaduto inutilmente il termine suddetto, le Fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 3 estende anche agli enti di cui al comma precedente (oltre che per le Fls di cui al comma 1) la possibilità di ricorrere alla transazione fiscale con le Agenzie Fiscali di cui all'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106.

Al fine di consentire le attività di monitoraggio per le fondazioni di cui al comma 1 e la validazione del percorso di risanamento delle fondazioni di cui al comma 2, la disposizione in esame proroga l'incarico del Commissario straordinario rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. Si prevede altresì che la struttura commissariale possa avvalersi dell'opera di esperti.

Il comma 5 autorizza la spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni della presente norma.

Il comma 6 stabilisce il limite del compenso del Commissario di cui al comma 4, e prevede che lo stesso è posto a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di risanamento.



ART. 100.

(Misure in materia di strutture ricettive)

La norma, al comma 1, prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi – che si riferisce a quelle di durata non superiore a 30 giorni, inclusi i contratti che prevedono servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, contenuto nell'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, ai sensi del quale ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applica l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca – è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta. Si stabilisce inoltre, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, che l'attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili per le locazioni è superiore a quattro.

Si chiarisce inoltre che le disposizioni sopra illustrate si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Al comma 2 si dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ove si prevede l'adozione di un regolamento deputato a stabilire in quali casi l'attività di locazione breve si intende svolta in forma imprenditoriale. L'abrogazione si rende necessaria in quanto tali casi sono ora direttamente stabiliti dalla norma, per cui il rinvio al regolamento non ha ragion d'essere.

Il comma 3 agevola l'attuazione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, già prevista dall'articolo 13-*quater*, comma 4 e seguenti, in considerazione del passaggio di competenze in materia di turismo dal MIPAAF al MiBACT, nonché delle esigenze di coordinamento con le normative regionali che abbiano già adottato codici identificativi delle medesime strutture. A tal fine, si sostituisce il comma 4, prevedendo l'istituzione della predetta banca dati presso il MiBACT (in sostituzione del Dicastero precedentemente competente) e i contenuti della stessa: in particolare, la banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione relativa all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Tali dati, ivi inclusi i codici identificativi regionali laddove adottati, sono trasmessi al MiBACT dalle regioni e dalle province autonome. Lo stesso comma 4, assorbendo e razionalizzando i contenuti di cui ai commi 5 e 6 – conseguentemente abrogati – stabilisce che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo siano disciplinate le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e di accesso alle informazioni ivi contenute. Infine, a fini di coerenza sistematica, al comma 7 sono aggiunti, tra i soggetti tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, coloro che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo.

ART. 101.

(Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria)

Al fine di assicurare continuità al quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali, l'articolo dispone il rifinanziamento e la proroga di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, con particolare riguardo a quelle introdotte o modificate dai decreti cd Cura Italia (D.L. n. 18/2020), Rilancio (D.L. n. 34/2020) e Agosto (D.L. n. 104/2020).

Il comma 1, in particolare, interviene sulla disciplina di cui all'articolo 57-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introducendo il comma 1 *quater* per fronteggiare la caduta degli investimenti pubblicitari delle imprese su giornali e televisioni per effetto della crisi da COVID-19.

In considerazione della perdurante condizione di crisi del settore editoriale, la norma dispone la proroga per il biennio 2021-2022, del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, secondo il regime speciale introdotto per il 2020, entro il medesimo



tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui, incrementando, all'uopo, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57-bis, comma 1-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

Il comma 2 dispone la proroga - per gli anni 2021 e 2022 - del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, ai sensi dell'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e modificato dall'articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.

Al fine di consolidare contestualmente il sostegno all'editoria digitale, il comma 3 dispone la proroga biennale anche del credito d'imposta per i servizi digitali, introdotto dall'articolo 190 del cd decreto Rilancio per l'anno 2020. Tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato per un importo pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale.

Il comma 4 interviene sulla disciplina della cd "18App", di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo l'inserimento, tra gli acquisti ammissibili, anche degli abbonamenti a giornali periodici, in aggiunta agli abbonamenti a giornali quotidiani già ammessi per l'anno 2020 ai sensi della richiamata disciplina.

Il comma 5 introduce, per il biennio 2021-2022, un regime sperimentale di sostegno alla domanda di servizi informativi delle famiglie a basso reddito, con ISEE fino a 20.000 euro. Il sostegno è riconosciuto attraverso l'accesso a un contributo integrativo del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2020, n. 243, rivolto alla medesima platea di beneficiari. Il contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale. Esso è utilizzabile per acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Il comma 6 dispone che, ai fini dell'erogazione del contributo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche e ulteriori disposizioni applicative della misura.

ART. 102.

(Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione)

L'articolo in esame prevede, al comma 1, la destinazione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione che, dal 2016, per effetto dell'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno subito un significativo incremento. Tuttavia, dopo 4 anni di applicazione della richiamata normativa, il livello complessivo delle predette entrate può ormai considerarsi stabilizzato a poco meno di 2 miliardi di euro annui. È quindi ormai da ritenersi superato il meccanismo prudenziale di assegnazione delle risorse in esame previsto dai commi 160, 161 e 162 del richiamato articolo 1 della legge 208/2015.

La nuova assegnazione delle risorse derivanti dal canone televisioni previsto dalla norma in esame prevede l'assegnazione di 110 milioni di euro al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di finanziamento riconducibile all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La restante quota delle predette entrate sarà destinata al finanziamento della RAI.



Per effetto del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

Infine, il comma 3 prevede:

- la soppressione del secondo periodo dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativo ad una misura di contenimento delle somme attribuibili al finanziamento della RAI;
- l'abrogazione dell'articolo 1, commi da 160 a 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, superati dalle disposizioni previste dal comma 1 della disposizione in esame;
- la modifica dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione alle abrogazioni di cui al punto precedente.

ART. 103.

(Digitalizzazione dei pagamenti delle indennità di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

La disposizione mira alla velocizzazione delle procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziari tramite la digitalizzazione, al fine di consentire l'utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sui capitoli di bilancio 1264 e 1262 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario

In particolare, si intende da un lato consentire la presentazione della richiesta di pagamento delle somme liquidate da parte del difensore del creditore o di un suo delegato tramite sistemi di autenticazione pubblica su piattaforma digitale con comunicazione automatizzata dei dati richiesti dalla legge, e dall'altro consentire agli utenti e alle imprese di verificare autonomamente lo stato della pratica e di modificare i dati forniti necessari per il pagamento.

Grazie alla digitalizzazione, inoltre, sarebbe possibile l'acquisizione automatizzata dei metadati relativi ai provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo di condanna, nonché la gestione della procedura da parte della struttura amministrativa sino all'emissione dell'ordine di pagamento.

ART. 104.

(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

La disposizione garantisce, anche per il 2021, l'operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del consiglio dei Ministri, creato per le attività strettamente legata all'emergenza COVID e preordinato ad accompagnare il Paese alla ripresa delle attività ordinarie, attraverso le attività di tracciamento e allerta digitale, un più massiccio ricorso agli strumenti e ai servizi digitali della pubblica amministrazione, allo smart working o alla formazione in campo digitale.

ART. 105.

(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e continuità della gestione del sistema di allerta COVID)

La disposizione, al comma 1, prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione - istituito con il D.L. n. 34 del 2020 e già opportunamente rifinanziato con ulteriori 50 milioni di Euro per l'anno 2021 – anche tramite trasferimento alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del d.lvo n. 82 del 2005, per la realizzazione di specifici progetti di trasformazione digitale curati dalle Regioni, dalle province autonome, dai Comuni o, più in generale, da tutti i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del CAD.

In particolare, l'intervento si rende necessario al fine di attuare il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione nonché alla luce anche delle innovazioni normative urgenti introdotte con il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, che hanno introdotto rilevanti novità e una complessiva accelerazione della trasformazione digitale del Paese, introducendo l'obbligo di sviluppare ed offrire servizi digitali, anche mobile, rafforzare gli strumenti di interoperabilità e le piattaforme abilitanti, sviluppare una strategia di sicurezza nazionale dei dati pubblici e di complessiva innovazione.



La norma, quindi, prevede la possibilità di offrire anche direttamente alle pubbliche amministrazioni un necessario e stabile supporto finanziario, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali (articolo 50 e 50-ter del d.lvo n. 82 del 2005, come novellati dagli articoli 33 e 34 del D.L. n. 76 del 2020), della implementazione diffusa, sviluppo e messa a sistema dei servizi digitali e dei supporti per la digitalizzazione, delle piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 e rafforzate da ultimo per effetto degli artt. 24 e 26 del D.L. n. 76 del 2020, nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della formazione e dello sviluppo di progetti di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni nonché per la realizzazione di infrastrutture destinate a garantire la sicurezza dei dati e del patrimonio informativo pubblico (art. 35 D.L. 76 del 2020). Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.

Il comma 2 prevede che, per l'anno 2021, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.70, sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Titolo X

Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

ART. 106. **(Conferenza sul futuro dell'Europa)**

La conferenza sul futuro dell'Europa, della durata di due anni, il cui avvio era fissato per lo scorso mese di maggio, è stata rinviata a causa della pandemia. È intenzione della Presidenza tedesca, presidente di turno del Consiglio UE, rilanciare l'esercizio affinché possa prendere avvio durante il suo semestre. Elemento essenziale che deve caratterizzare la Conferenza è l'inclusività: la Conferenza dovrà coinvolgere i cittadini europei – attribuendo un ruolo importante ai giovani – la società civile, le istituzioni nazionali e il Parlamento italiano e le istituzioni europee, in qualità di partner paritari nel processo di costruzione di un nuovo futuro dell'Unione europea.

Il carattere diffuso, partecipativo e inclusivo della Conferenza presuppone pertanto il coinvolgimento di un numero quanto più possibile di attori pubblici, privati e della società civile in generale. Gli scambi, la comunicazione e tutte le iniziative divulgative rappresentano un veicolo ottimale per stimolare la conoscenza, la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini di contribuire alla creazione di uno spazio democratico, per modellare insieme il futuro dell'Europa.

Si intende procedere attraverso una organizzazione che preveda che i cittadini di ogni estrazione, i rappresentanti della società civile e le parti interessate a livello europeo, nazionale, regionale e locale siano coinvolti nella definizione delle priorità dell'UE, in un approccio dal basso verso l'alto, trasparente, inclusivo, partecipativo ed equilibrato. Tale processo di partecipazione aperta ai cittadini potrà stabilire lo scopo e la portata della Conferenza a fronte di un impegno esplicito da parte delle tre istituzioni europee a favore di riforme sostanziali. Infatti, gli Stati chiedono che la Conferenza si concentri su “come sviluppare le politiche dell'UE a medio e lungo termine per affrontare in modo più efficace le sfide che l'Europa deve affrontare.”.

Tra le modalità operative all'esame delle Istituzioni europee la più accreditata prevede un'articolazione della Conferenza da realizzare in due fasi:

- 1) la prima fase, “dal basso”, consisterà in una serie di dibattiti decentrati, da tenersi in tutti gli Stati membri;
- 2) la seconda fase, più centralizzata, si articolerà in una serie di incontri da tenersi a Bruxelles, una sorta di “Stati generali” per sintetizzare i risultati dei dibattiti decentrati, formulando eventualmente una serie di proposte operative.

In tale contesto, a livello nazionale, risulta, quindi, necessario delineare le modalità di partecipazione del nostro Paese alla “fase 1” della Conferenza, con l'individuazione delle iniziative da promuovere sul territorio per sostenere, in particolare, il coinvolgimento dei cittadini e delle loro istanze, in linea con



quell'approccio "dal basso verso l'alto, trasparente, inclusivo, partecipativo ed equilibrato", pensato a livello UE. Tale attività sarà, poi, propedeutica alla realizzazione della seconda fase che, come suindicato, prevede incontri a Bruxelles aventi ad oggetto i risultati e le proposte derivanti dal dialogo con i diversi soggetti coinvolti dalle iniziative poste in essere nella "fase 1". Al riguardo, una prima pianificazione delle iniziative da porre in essere ha fatto emergere la rilevanza delle seguenti misure:

- a) incontri e scambi professionali con i rappresentanti delle Istituzioni europee;
- b) organizzazione e realizzazione di un ciclo di incontri con la società civile, aventi ad oggetto le questioni percepite come particolarmente rilevanti dal grande pubblico, finalizzati alla definizione del concetto di "beni pubblici europei";
- c) programmazione e realizzazione di convegni e dibattiti destinati ai giovani, finalizzati all'organizzazione di una "Conferenza dei giovani", con la partecipazione di giovani del Paese del Mediterraneo e dei alconi occidentali, diretta a conoscere, acquisire e scambiare le istanze e gli interessi di queste categoria in merito alle possibili riforme in ambito UE;
- d) eventi Istituzionali. Presso le sale della Camera o del Senato o di altre Istituzioni nazionali ed europee, potranno essere organizzati una serie di convegni sulla "Conferenza sul futuro dell'Europa: democrazia e circolazione delle idee", declinabili sotto vari aspetti tematici, con la partecipazione delle Autorità politiche e interventi introduttivi dei Presidenti delle Commissioni "Politiche dell'Unione europea" della Camera e "Affari europei" del Senato e la partecipazione di personalità delle Istituzioni europee;
- e) iniziative di comunicazione:

1. Campagna radio-televisiva. Realizzazione di una campagna Radio-TV insieme al Dipartimento per l'informazione e l'editoria dedicata alla Conferenza da lanciare in occasione del 9 maggio, festa dell'Europa.

2) Piattaforma Europa=Noi e comunicazione web. Implementazione della piattaforma e dei contenuti già presenti con particolare sviluppo degli argomenti relativi alla Conferenza.

3) Eventi socio-culturali in varie città italiane.

4) Mostra Italia in Europa. "Scegli l'Europa di domani", un nuovo allestimento aggiuntivo al percorso tradizionale della mostra per consentire agli studenti di guardare al futuro dell'Europa, dopo averne ripercorso la storia, da veicolare attraverso gli Istituti di cultura italiani e i consolati.

5) Back to school. Iniziativa promossa dalle Istituzioni europee, funzionari europei ed europarlamentari che tornano nella loro scuola/liceo per incontrare gli studenti.

6) Summer school o ciclo di seminari dedicati ai ragazzi di scuola secondaria.

La disposizione prevede l'autorizzazione di spesa al fine di garantire il necessario supporto economico alle misure individuate, finalizzate a ottimizzare la partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

ART. 107.

(Regime temporaneo aiuti di Stato)

In data 13 ottobre 2020 la Commissione europea ha adottato il 4° emendamento alla comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 20 marzo 2020".

Tra le modifiche apportate in tale sede vi è:

- la proroga del Temporary Framework per le misure di aiuto per l'emergenza Covid-19 fino al 30 giugno 2021;

- l'inserimento della nuova misura 3.12 per coprire, a certe condizioni, i costi fissi delle imprese non coperti da profitti;

Gli aiuti possono essere concessi solo sulla base di un regime di aiuti e solo se le imprese hanno subito un calo di fatturato non inferiore al 30 per cento (rispetto allo stesso periodo del 2019).

Riguardo all'espressione "one-off impairment loss" si è ritenuto di fare riferimento al concetto di svalutazioni di cui all'articolo 2425 c.c. [sia B10 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; sia D19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. d) di strumenti finanziari derivati)].

Sono poi state introdotte nuove regole di favore relativamente al regime di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali.



Occorre, pertanto, modificare il regime quadro per gli aiuti regionali istituito con gli artt. 54 e seguenti del decreto-legge cd “rilancio”, n. 34/2020 come convertito, in modo da:

- modificare l’articolo 54 al fine di inserire le nuove regole dettate dalla Commissione;
- inserire il nuovo articolo 60-bis, contenente il nuovo regime di aiuto previsto in sede europea;
- inserire nel comma 2 dell’articolo 61 la nuova scadenza del regime al 30 giugno 2021, coerentemente con l’estensione del Temporary Framework stabilita in sede europea; la norma viene inoltre implementata con un rinvio mobile alle eventuali successive modifiche della durata del TF in sede europea, al fine di poterne beneficiare senza necessità di ulteriori modifiche normative.

Vengono, poi, modificati 61, commi 1, 1-bis 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2 al fine di adeguare il riferimento alle precedenti disposizioni, inserendo il nuovo articolo 60-bis.

ART. 108.

(Procedura d’infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA)

La presente disposizione viene adottata ai fini della definizione della procedura d’infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli artt. 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA previste all’articolo 4, commi 4-8 del d.P.R. n. 633 del 1972 e per il non corretto recepimento delle esenzioni previste dall’articolo 132 della medesima direttiva.

In particolare, la disciplina nazionale è stata censurata per l’esclusione dal campo d’applicazione dell’IVA: delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro; delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi; delle somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.

Nell’ambito delle censure mosse alla normativa nazionale dalla Commissione europea era emerso che molte delle esclusioni dall’applicazione dell’imposta coincidevano con ipotesi di esenzione dall’IVA, secondo quanto previsto dall’articolo 132 della direttiva IVA.

In tale contesto, la Commissione europea ha costantemente ribadito la differenza sistematica fra una cessione o prestazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA e una esente. In particolare, l’esclusione di una determinata attività dal campo di applicazione dell’IVA incide sulla caratterizzazione fiscale dei soggetti che la eseguono, che sono considerati enti non soggetti passivi ai fini dell’IVA e come tali non soggiacciono a particolari obblighi (né formali né sostanziali). Al contrario le operazioni esenti concorrono a formare il volume d’affari e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali la fatturazione, la registrazione.

Ai fini, pertanto, del perfetto adeguamento della disciplina italiana a quella unionale è stato necessario eliminare le previsioni di esclusione dal campo di applicazione dell’IVA recate dall’articolo 4 del d.P.R. 633 del 1972 e prevedere per dette operazioni il regime di esenzione di cui all’articolo 10 del medesimo decreto, conformemente agli articoli 132, 133, 134 e 136 della direttiva IVA.

In particolare la lettera a) della presente disposizione al n. 1) modifica l’articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, eliminando la previsione secondo cui sono prive del requisito della commercialità le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Invero tale esclusione aveva comportato la mancata imposizione di operazioni che dovrebbero essere assoggettate ad IVA, in violazione dell’articolo 2 e 9 e dell’articolo 132, par. 1, lett. m) o n), della direttiva IVA.

Il successivo n. 2) della lettera a) interviene sul quinto comma del medesimo articolo 4, sopprimendo la parte della disposizione in cui, in contrasto con gli articoli 2, 9 e 132, par. 1, lett. l), e o), della direttiva IVA, si prevede che non si considerano effettuate nell’esercizio dell’attività di impresa, e come tali non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in



occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali nonché le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati.

Infine, il n. 3 della lettera a) abroga il sesto comma del citato articolo 4 in base al quale, in violazione dell'articolo 2, par. 1 e dell'articolo 132, par. 1, lett.g) della direttiva, la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, anche se effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici, sempreché strettamente complementari alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e effettuate nei confronti dei soci, associati o partecipanti.

Conseguentemente sono stati abrogati i commi settimo e ottavo del medesimo articolo 4 che dettavano le condizioni necessarie per applicare le norme di esclusione dall'applicazione dell'IVA, anch'esse abrogate dalla presente disposizione.

La lettera b) della presente disposizione, per rendere l'ordinamento interno conforme ai rilievi mossi con la procedura d'infrazione n. 2008/2010, interviene sull'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, inserendo i commi da 3 a 6, che integrano l'elenco delle operazioni esenti da IVA e prevedono le condizioni necessarie affinché nuove ipotesi di esenzione siano conformi agli articoli 132, 133 e 134 della direttiva IVA.

In particolare, il nuovo comma 3 dell'articolo 10 prevede, a condizione che non provochi distorsione della concorrenza a danno delle imprese commerciali, l'esenzione: al n. 1, per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni; al n. 2, per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche a favore di chi esercita lo sport o l'educazione fisica nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; al n. 3, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche e, al n. 4, per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale in favore di indigenti.

Il nuovo comma 4 del medesimo articolo 10 subordina l'applicazione dell'esenzione alla condizione che le associazioni in questione abbiano carattere non lucrativo e si conformino a determinate clausole espressamente previste o a clausole analoghe previste dal codice del terzo settore, che ne garantiscano il carattere democratico e la coerenza con le finalità istituzionali. Si tratta di condizioni sostanzialmente analoghe a quelle previste dal previgente articolo 4, settimo comma, ai fini della esclusione delle operazioni dal campo di applicazione dell'imposta. Il comma 5 esclude, per le associazioni religiose, che ai fini dell'esenzione IVA debbano sussistere le condizioni che riguardano le caratteristiche del rapporto associativo e la eleggibilità degli organi amministrativi, previste dalle lettere b) e d) del comma 4. Anche tali eccezioni sono analoghe a quanto previsto dal previgente articolo 4, ottavo comma. Infine il nuovo comma 6 dell'articolo 10 prevede che le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi si applicano anche con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 109.

(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

La norma di cui al comma 1 abroga le disposizioni vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), la cui istituzione, lasciata alla facoltà delle regioni a statuto ordinario, è prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo del 21 dicembre 1990, n. 398, attuativo della legge delega di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158.

Le ulteriori norme menzionate nel comma 1 di cui si stabilisce l'abrogazione, stabiliscono le modalità gestionali del tributo (articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e la misura degli



aumenti dell'IRBA (l'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 1, commi 670, lettera a, e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Attualmente il tributo in questione è applicato solo in un numero assai limitato di Regioni e peraltro con aliquote diversificate. In tale contesto ogni Regione ha disciplinato autonomamente la materia operando anche distinzioni e specificazioni. La gestione del tributo in questione, affidata all'Agenzia delle dogane e monopoli, è risultata, quindi, particolarmente gravosa dal punto di vista amministrativo e spesso foriera di contenziosi tra l'Amministrazione finanziaria e gli operatori del settore della distribuzione dei carburanti.

Il comma 2 stabilisce che le regioni a statuto ordinario provvederanno ad adeguare la propria normativa conformandola alle disposizioni del comma 1, abrogando conseguentemente le leggi che disciplinano il tributo laddove istituito.

Il comma 3 istituisce un Fondo per il ristoro delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione per le Regioni che ne prevedono l'applicazione.

ART. 110.

(Fondi d'investimento esteri)

Come noto, l'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevede che i proventi degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi da quelli immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, sono esenti dalle imposte sui redditi, purché il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Al contrario, gli OICR di diritto estero subiscono sugli utili da partecipazione, distribuiti da emittenti italiani, il prelievo alla fonte contemplato dall'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in forza del quale, su tali redditi, è applicata una ritenuta, a titolo d'imposta, con aliquota pari al 26 per cento.

Analogamente, le plusvalenze, derivanti da partecipazioni in società residenti nel territorio dello Stato, qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, realizzate da OICR di diritto estero sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con aliquota pari al 26 per cento.

Al fine di superare tali differenze, l'articolato tende a equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia.

Il comma 1, in particolare, modificando l'art. 27 del DPR n. 600 del 1973, è diretto a estendere anche agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 e a quelli non conformi alla medesima direttiva 2009/65/CE ma il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, l'esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia.

Il comma 3, invece, estende, ai medesimi soggetti di cui al comma 1, l'esenzione già prevista per le plusvalenze realizzate dagli OICR istituiti in Italia derivanti dalle partecipazioni qualificate in società italiane.

Le disposizioni di esenzione decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 111.

(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234)

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro



nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

In ordine alle modalità di registrazione degli aiuti, il Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (c.d. "aiuti automatici" e "semi-automatici") la cui disciplina è contenuta nell'articolo 10.

Diversamente da quanto previsto dall'articolo 9, nel quale sono previsti controlli preventivi alla concessione da parte del soggetto concedente, l'articolo 10 prevede a carico dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'Ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti unicamente adempimenti e verifiche ex-post sulla base di dati dichiarati dai soggetti fruitori degli aiuti.

I soggetti di cui all'articolo 10, quindi, possono essere qualificati solo impropriamente "soggetti concedenti" dal momento che non procedono alla concessione degli aiuti individuali.

L'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 prevede che l'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 del predetto articolo 52, della legge n. 234 del 2012, nonché al di quelli di cui al secondo periodo del comma 7, dell'art. 52, della legge n. 234 del 2012 è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

La normativa prevede l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come non applicabile agli aiuti di cui all'articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

ART. 112.

(Risoluzione controversie internazionali)

La disposizione è finalizzata a completare il quadro normativo vigente che già prevede la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per la definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati. In un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e maggiore efficacia dello strumento delle procedure amichevoli, appare necessario assicurare il medesimo trattamento anche alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli. Inoltre, al fine di tenere conto della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale in Unione europea, attuata di recente con decreto legislativo 10 giugno 2020, n.49, sembra opportuno un aggiornamento della disposizione, inserendo tra i riferimenti normativi citati per le procedure amichevoli relative a contribuenti individuati anche quello alla predetta direttiva.

La disposizione è finalizzata ad uniformare la disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte dovute dal contribuente nell'ambito delle procedure amichevoli internazionali. Con specifico riferimento alle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, viene infatti introdotto, per la decorrenza degli interessi, un trattamento analogo a quello disciplinato dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea). In particolare, la disposizione stabilisce, nel caso di imposte dovute dal contribuente in esecuzione di accordi conclusi tra l'autorità competente italiana e le autorità competenti estere, che seguono alle procedure amichevoli interpretative, che i relativi interessi decorrono dalla data di conclusione dei medesimi accordi.

ART. 113.

(Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani)



La disposizione reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla liquidazione dei risarcimenti conseguenti dalla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, riconosciuti dai Tribunali civili o dai Tribunali di sorveglianza nei confronti di soggetti detenuti o internati.

All'uopo, incrementa lo stanziamento previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 92, che prevede la predetta copertura finanziaria per i soli anni 2014, 2015 e 2016.

ART. 114.

(Partecipazione dell'Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust)

Sin dalla sua costituzione, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha basato la sua capacità di intervento nei confronti dei paesi in difficoltà sulle quote di partecipazione sottoscritte dai paesi membri. Nel corso degli anni l'evoluzione e l'espansione dell'economia mondiale sono andate di pari passo con l'ampliamento delle quote di adesione, ovvero delle risorse a disposizione del FMI.

A seguito della crisi finanziaria globale del 2009, ci si è resi conto della necessità di espandere ulteriormente e in maniera significativa le risorse a disposizione del FMI per la concessione di prestiti (*lending capacity*). Conseguentemente, ad aprile 2009, il Vertice G20 di Londra decise di aumentare la capacità di intervento del FMI a sostegno dei paesi in difficoltà, tramite accordi di prestito, denominati *New Arrangements to Borrow* (NAB), tra il FMI e 38 paesi membri e le loro banche centrali, al fine di consentire l'integrazione delle risorse del FMI in caso di necessità, qualora questi ne faccia richiesta e siano soddisfatte specifiche condizioni previste nell'accordo (denominato Decisione NAB). Il NAB è divenuto effettivo nel marzo del 2011 ed è stato autorizzato in Italia dal decreto-legge n. 225 del 2010 (convertito con la legge n. 10 del 2011). Il NAB rappresenta, sin dalla sua costituzione, la seconda linea di finanziamento per l'attività di prestito del FMI. Attualmente annovera 180,6 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo (DSP) complessivamente disponibili, di cui la quota finanziata dall'Italia è pari a circa 6,9 miliardi di DSP.

La Decisione NAB, che ne regola il funzionamento, è soggetta a rinnovi quinquennali. In sostanza, dodici mesi prima di ogni scadenza dell'accordo, il Consiglio di Amministrazione del FMI è chiamato a decidere se il NAB debba essere prorogato per altri cinque anni. Il 4 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione del FMI ha deciso di rinnovare il NAB, prorogandone la scadenza dal 17 novembre 2017 al 16 novembre 2022.

Alla luce dell'evoluzione dell'economia mondiale, queste due linee di finanziamento – quote di adesione e NAB – sono state successivamente integrate dalla istituzione di ulteriori accordi di prestito bilaterali tra il FMI e alcuni paesi membri, denominati *Bilateral Borrowing Agreement*. La partecipazione dei paesi membri dell'Unione Europea a tali accordi fu decisa dal Consiglio Europeo e dal Consiglio Ecofin a dicembre 2011. In questo ambito, nel 2012 la Banca d'Italia sottoscrisse un accordo di prestito bilaterale con il FMI, concedendo, senza gravare sul bilancio dello Stato, una linea di credito, che non fu mai utilizzata dal FMI. In particolare, con il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14), la Banca d'Italia fu autorizzata a negoziare con il FMI un accordo di prestito bilaterale per un ammontare massimo pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. Analogamente a quanto disposto per il NAB, tale accordo di prestito fu coperto dalla garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e degli interessi e sui rischi di cambio.

Gli accordi di prestito stipulati nel 2012 sono scaduti nel 2016, incluso quello dell'Italia che nel 2012 fu nel gruppo dei primi paesi firmatari. In quell'anno la *Managing Director* del FMI sottopose ai paesi membri la richiesta di rinnovare i prestiti bilaterali, trovando in questo il supporto dei *Leader* G20 al Vertice di Hangzhou di settembre 2016, che ribadì l'urgenza di mantenere adeguate dotazioni finanziarie per garantire al FMI un'adeguata capacità di prestito. L'Italia rinnovò l'accordo di prestito per l'importo originario di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza a fine 2019 estendibile per un ulteriore anno; di conseguenza, il prestito in questione scadrà il 31 dicembre 2020.

Giova ricordare che sia il NAB, sia i prestiti bilaterali rappresentano per il FMI una fonte di finanziamento temporanea, costituendo una "linea di difesa" di secondo e terzo livello rispetto alle risorse ordinarie del FMI consistenti nelle quote di partecipazione sottoscritte dai paesi membri. Come detto, entrambe le tipologie di prestiti hanno una scadenza definita, attualmente prevista a fine 2020 per gli accordi di prestito bilaterali e a novembre 2022 per il NAB.

In tale contesto, vista l'esigenza di mantenere inalterata la capacità finanziaria del FMI – al fine di preservarne il ruolo quale architrova del sistema finanziario internazionale – nei mesi scorsi è stato condotto un lungo negoziato tra i paesi partecipanti al FMI, volto a condurre una revisione delle quote di partecipazione che consentisse di incrementare il sostegno tramite tale fonte di finanziamento principale. Tuttavia, l'esito sfavorevole del negoziato ha costretto il FMI a prendere atto della necessità di esplorare soluzioni alternative. In tale ottica, è stato quindi concordato un intervento sulle due linee di finanziamento supplementari, consistente in un incremento complessivo dell'ammontare del NAB, compensato da una contestuale riduzione del volume dei prestiti bilaterali. Tale intervento lascerà sostanzialmente inalterato il complesso delle risorse del FMI, comportando invece una lieve riduzione dell'ammontare delle linee di credito concesse dall'Italia.

I commi 1 e 2, pertanto, contengono disposizioni volte ad attuare gli accordi di prestito NAB e bilaterali tra l'Italia e il FMI, in linea con quanto concordato tra i paesi membri dell'istituzione. Per l'Italia, questo a regime comporterà un incremento fino a 13.797,04 milioni di DSP dell'importo massimo del prestito NAB erogabile, più che compensato dalla contestuale riduzione a 10 miliardi e 115 milioni di euro dell'ammontare dell'accordo di prestito bilaterale stipulato nell'ambito del *Bilateral Borrowing Agreement*.

Una rilevante precisazione attiene alla metodologia di computo dell'ammontare del credito eventualmente erogato dalla Banca d'Italia attraverso il *Bilateral Borrowing Agreement*. Dato che le erogazioni effettuate nell'ambito di questo accordo sono denominate in DSP, e poiché l'ammontare massimo del prestito è fissato dalla legge in euro, il rispetto dell'ammontare massimo fissato sarà basato sull'utilizzo dei cosiddetti tassi di cambio storici (ovvero i tassi di cambio tra DSP ed euro prevalenti alla data di ciascuna erogazione). Sarà quindi la somma delle eventuali erogazioni convertite in euro ai tassi di cambio storici a non potere eccedere il limite dei 23 miliardi e 480 milioni di euro, fino alla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 1, e il limite di 10 miliardi e 115 milioni di euro, a decorrere dalla suddetta data. La norma di legge non esclude, quindi, che a seguito di eventuali oscillazioni del tasso di cambio l'ammontare del credito erogato dalla Banca d'Italia possa temporaneamente eccedere i suddetti limiti, qualora valutato ai tassi di cambio correnti.

Per quanto attiene al comma 3, esso autorizza la Banca d'Italia a stipulare un nuovo accordo di prestito con il FMI quale amministratore fiduciario del *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), per un ammontare di un miliardo di DSP. Tale accordo si aggiunge a quello attualmente in vigore, autorizzato con la legge 27 febbraio 2017, n.19.

Il PRGT è lo sportello del FMI per l'assistenza finanziaria ai paesi più poveri (*low-income countries*, LIC). Tale assistenza si fonda su strumenti che hanno per obiettivo, oltre alla stabilità macroeconomica, anche la riduzione della povertà e sono – per questa ragione – offerti a condizioni “concessionali”, ovvero comportano per il paese debitore termini migliori degli strumenti di prestito ordinari. Il PRGT è finanziato dai paesi donatori con risorse a prestito (*loan accounts*) e a dono (*subsidy accounts*), in quanto è la combinazione di queste due tipologie di risorse che permette al FMI di erogare l'assistenza “concessionale” ai LIC. L'Italia ha costantemente contribuito ad entrambe le tipologie di risorse. I prestiti sono stati erogati in base ad accordi tra il FMI e la Banca d'Italia e sono coperti dalla garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e sugli interessi maturati.

L'attuale accordo di prestito tra Italia e FMI tramite il PRGT è stato sottoscritto nel 2017 per un importo pari a 400 milioni di DSP, con scadenza 31 dicembre 2024. Giova in questa sede ricordare che il FMI ha chiesto un'estensione dell'accordo – espressamente prevista dalle condizioni contrattuali – fino al 31 dicembre 2029, quale termine ultimo per attingere alle risorse impegnate. Al contempo, lo scorso 15 aprile 2020 la *Managing Director* del FMI ha inviato al Ministro dell'Economia e delle Finanze, On. Roberto Gualtieri, una lettera in cui evidenziava la recente evoluzione del contesto internazionale – con particolare riferimento all'impatto della crisi pandemica ed economica sui LIC – e auspicava un ulteriore intervento dei paesi donatori volto a rifinanziare urgentemente il PRGT, per un ammontare complessivo di 12,5 miliardi di DSP. In tale contesto, il FMI invitava l'Italia ad aumentare il proprio contributo al PRGT di un importo nell'ordine di 400-1.000 milioni di DSP.

L'intervento autorizzato con il comma 3 dà seguito alla volontà di rispondere positivamente alla richiesta del FMI e consiste quindi nella stipula di un ulteriore accordo di prestito, fino a un massimo di un miliardo di DSP, fermo restando l'accordo di prestito in essere (pari, come detto, a 400 milioni di DSP). L'operazione permette di confermare il tradizionale impegno italiano a sostegno di una crescita



inclusiva e duratura e di contrasto alla povertà. Anche in tal caso, il prestito viene erogato dalla Banca d'Italia ed è coperto della garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e degli interessi maturati.

ART. 115.

(Fondi partecipazione a organismi internazionali)

La disposizione, al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni internazionali, prevede i seguenti interventi:

a) Contributo ESO.

L'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO) è la principale organizzazione internazionale per l'astronomia, cui l'Italia ha aderito nel 1982 ratificando il relativo Accordo istitutivo con legge n. 127 del 1982.

Il progetto ESO più importante riguarda la costruzione del più grande telescopio ottico al mondo, denominato European Extremely Large Telescope (E-ELT), il cui costo complessivo ammonta a circa 1,3 miliardi euro (periodo di costruzione 2017 – 2024) e nel quale l'Italia gioca un ruolo fondamentale in quanto il principale contratto, finalizzato alla costruzione della cupola e della struttura metallica del telescopio (Dome and Main Structure - DMS), è stato aggiudicato a imprese italiane per un importo di circa 393 milioni di euro.

Il nostro Paese partecipa al bilancio dell'Organismo con una quota contributiva attualmente pari all'11,3 per cento per un contributo complessivamente pari, nel 2021, a circa 25,5 milioni di euro attualmente ripartiti tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per ciò che riguarda i contributi legati al progetto E-ELT, l'Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF.

b) Contributo al Consiglio d'Europa.

La disposizione prevede lo stanziamento di 2,2 milioni di euro, a decorrere dal 2021, ad integrazione della somma destinata al pagamento del contributo obbligatorio derivante dalla partecipazione dell'Italia al Consiglio d'Europa. L'integrazione permette di adempiere al versamento del contributo che, nel biennio 2021-2022, risulta maggiore del previsto a causa del cambiamento del criterio di definizione del bilancio dell'Organizzazione.

c) Contributo al Fondo europeo per la gioventù

La disposizione prevede lo stanziamento di 182.000 di euro, a decorrere dal 2021, ad integrazione della somma destinata al pagamento del contributo dell'Italia al Fondo europeo per la gioventù del Consiglio d'Europa. L'integrazione permette di adempiere al versamento del contributo che, nel biennio 2021-2022, risulta maggiore del previsto a causa del cambiamento del criterio di definizione del bilancio dell'Organizzazione.

d) Contributo per la partecipazione italiana alla European Peace Facility

È in avanzato stato di discussione presso i competenti gruppi di lavoro a Bruxelles la proposta di istituire dal 2021 un nuovo strumento finanziario permanente fuori bilancio denominato European Peace Facility. Le Conclusioni del Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2020 hanno definito la dotazione finanziaria dell'EPF in 5 miliardi di euro per il settennio 2021-2027. Non è ancora noto il criterio di ripartizione annuale di tale cifra né è prevedibile la quota a carico dell'Italia, da calcolare attraverso il Global National Index (GNI). In via prudenziale, dunque, si stima un contributo a carico dell'Italia di 55.561.000 nel 2021, di euro 68.561.000 nel 2022, di euro 80.561.000 nel 2023 e di euro 92.000.000 a decorrere dall'anno 2024, al fine di permettere all'Italia di contribuire, attraverso un pagamento pro quota, al funzionamento del nuovo strumento finanziario permanente fuori bilancio.

ART. 116.

(Interventi e opere per Roma 2025)

La disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un tavolo istituzionale con il compito di definire, un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l'anno 2025. Il piano può essere aggiornato e rimodulato su base semestrale.

Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per i beni e



le attività culturali e per il turismo, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, con possibilità di delegare a loro rappresentanti.

Le modalità di realizzazione degli interventi e le opere per l'Evento, se realizzati su area ubicata almeno parzialmente sul territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono definiti consensualmente tra Stato e Santa sede.

ART. 117.

(Rendiconti consuntivi dei comitati degli italiani all'estero)

L'art. 3, comma 4, della legge 286/2003 stabilisce testualmente che "Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso".

La predetta norma nulla dispone circa la provenienza e la scelta dei revisori dei conti. Tale situazione determina costanti difficoltà nell'interpretazione del dettato normativo sia per la designazione del revisore da parte dell'autorità diplomatico-consolare, sia da parte dei Comites stessi.

Vi è inoltre in alcuni casi il rischio che la remunerazione di revisori dei conti selezionati secondo i parametri nazionali possa impiegare una porzione consistente del contributo annuale che il MAECI eroga ai Comites, privandoli quindi delle risorse che potrebbero invece essere utilizzate per portare avanti iniziative in favore della Comunità italiana di riferimento. Tali enti hanno infatti segnalato crescenti difficoltà a ricorrere a revisori dei conti di fiducia disposti a lavorare senza compenso

D'altra parte, la prestazione professionale di revisori iscritti al registro è obbligatoria nel nostro ordinamento solo per società di capitali, istituti bancari e di credito o analoghi - ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. Per tali motivi, si ritiene urgente la modifica del comma 4 dell'art. 3, della legge 286/2003, così da risolvere le suddette criticità e stabilire definitivamente quale debba essere il profilo della figura chiamata a provvedere all'esame della documentazione consuntiva dei Comites.

Si segnala in proposito che per quanto concerne la nomina del revisore designato dal Capo dell'Ufficio consolare competente, l'Ufficio I della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale ha da sempre ritenuto applicabili ai Comitati Italiani all'estero, "per relationem", le disposizioni emanate dal Ministro della Funzione Pubblica che riguardano gli Istituti italiani di cultura all'estero (D.M. 27 aprile 1995, n. 392, Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'Estero).

In particolare l'art. 78 del citato Decreto ministeriale stabilisce che "l'attività di revisione dei conti è affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, al funzionario amministrativo con funzioni amministrativo-contabili in servizio nel Paese, al cancelliere contabile, della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare con sede nella stessa città o competente per territorio, e ad uno dei funzionari o impiegati della rappresentanza diplomatica o degli uffici consolari operanti nel Paese."

In considerazione di quanto sopra ed alla luce delle indicazioni della circolare ministeriale n. 4/2007 (Erogazioni di finanziamenti in denaro ai COMITES per le spese relative al loro funzionamento. Capitoli 3103 e 3106.) che esclude da tale compito il Cancelliere contabile o il Funzionario delegato delle Sede competente, è stato quindi ritenuto opportuno che il revisore di nomina consolare potesse essere scelto tra il personale di ruolo amministrativo in servizio presso la Sede diplomatico consolare di riferimento. Tale prassi interpretativa non è stata mai contestata dai competenti organi di controllo quando ne sono venuti a conoscenza.

Di conseguenza, dal momento che la norma dell'art. 3, comma 4, si riferisce chiaramente ad un collegio di revisori, si ritiene di poter applicare per analogia ed uniformità tale principio anche alle designazioni che spettano ai Comites. Quindi, anche i revisori di nomina dei Comites possono essere individuati tra coloro che sono riconosciuti come esperti contabili.

ART. 118.

(Studiare Sviluppo S.r.l.)

La disposizione è volta ad ampliare, attraverso l'operatività della società Studiare Sviluppo S.r.l., l'offerta di assistenza e supporto alle pubbliche amministrazioni di riferimento in materia di



progettazione e attuazione di programmi e progetti finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, delle connesse capacità amministrative, nonché delle politiche pubbliche per lo sviluppo. Attraverso la previsione di forme di collaborazione con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI), l'operatività della predetta società a favore delle pubbliche amministrazioni di riferimento viene estesa all'insieme dei finanziamenti e dei servizi connessi, con particolare riferimento a quelli di origine europea.

In particolare, il comma 1 qualifica Studiare Sviluppo S.r.l. quale società in house - interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti del socio - alle Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le Agenzie governative e gli enti da esse direttamente controllati nonché gli organi costituzionali e costituzionalmente rilevanti, e la abilita a collaborare con il Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e ad offrire assistenza e supporto alle Amministrazioni di riferimento in materia di progettazione di interventi, efficienza amministrativa e capacity building nell'ambito delle attività di supporto alla definizione e attuazione di progetti e programmi finanziati o cofinanziati e all'attuazione di politiche pubbliche.

Il comma 2 della disposizione in commento prevede che la società Studiare Sviluppo S.p.A. fornisca supporto alle strutture del Ministero dell'Economia e delle finanze che - nel contesto dell'attuazione di una riforma complessiva del sistema fiscale - saranno interessate dalle attività di redazione di un codice generale delle norme tributarie programmate per il biennio 2021-2022, anche attraverso il reclutamento di esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore del diritto tributario con la necessaria autorizzazione di spesa.

Il comma 3, nel quadro della politica di coesione, prevede che le Regioni e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi dell'assistenza di Studiare Sviluppo al fine di promuovere e realizzare progetti di sviluppo territoriale, finanziati con risorse europee e nazionali;

Titolo XI

Misure in materia di trasporti e ambiente

Capo I

Misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

ART. 119.

(Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus)

L'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni in materia di imprese di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico. Esso istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in termini di minori ricavi registrati, in conseguenza dell'adozione delle misure per contrastare l'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. Si prevede una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e si demanda ad un decreto adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento della compensazione.

La proposta normativa, al comma 1, apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo un incremento delle risorse del fondo per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 e stabilendo che le stesse sono destinate:

a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, alle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 in materia di trasporti interregionali ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 (servizi di linea da e per i paesi dell'Unione europea) ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per compensare i danni



subiti da suddette imprese in ragione dei minori ricavi registrati, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, dalle medesime imprese richiamate alla lettera a).

Si modifica, altresì, il comma 2, che demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fissazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse:

Tali criteri - al fine di evitare sovra compensazioni - sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza; sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

Il comma 3 interviene sull'articolo 1, comma 114, della legge di bilancio 2020, recentemente novellata dall'articolo 86 del decreto-legge n. 104 del 2020, al fine di prevedere che:

a) nell'ambito dello stanziamento complessivo di euro 53 milioni, la quota destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 è elevata da 30 a 50 milioni di euro;

b) le risorse sono finalizzate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 ed effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del medesimo comma 114.

Le modifiche si rendono necessarie in considerazione del fatto che le imprese, esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a fronte del sostanzialmente azzeramento dell'attività svolta nel 2020 rispetto ai corrispondenti periodi del 2019 conseguente alle misure di contenimento COVID-19, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività.

ART. 120.

(Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)

La disposizione, al comma 1, apporta modifiche ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 199 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il comma 10-*bis* della disposizione vigente prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale fondo è destinato: a) nel limite di 5 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi collegato agli effetti conseguenti all'adozione dei provvedimenti legislativi a tutela della salute pubblica; b) nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. La disposizione al comma 10-*ter* precisa che si tiene, altresì, conto della riduzione dei costi sostenuti.

In particolare il comma 1, prevede l'incremento delle risorse del fondo per ulteriori 68 milioni di euro nell'anno 2021 destinati: a) nel limite di 63 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica (modifica al comma 10-*bis*); b) nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo



compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 (modifica al comma 10-ter). Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In particolare, si prevede che le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare, fino al 30 aprile 2021 (attualmente tale possibilità è limitata al 31 dicembre 2020), servizi di cabotaggio marittimo, ai sensi dell'articolo 224 del Codice della navigazione, esclusivamente per servizi crocieristici in deroga all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, che esclude le navi iscritte al registro internazionale, salvo alcune eccezioni, dalla possibilità di svolgere servizi di cabotaggio marittimo.

Il comma 3 apporta modifica ai commi 1 e 2 dell'articolo 88 del decreto – legge 14 ottobre 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. In particolare la disposizione estende fino al 30 aprile 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457 (modifica al comma 1 del citato articolo 88), fissando il nuovo limite di spesa a 35 milioni di euro per l'anno 2021 (modifica al comma 2 del citato articolo 88).

L'intervento è diretto a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, a salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo nonché a consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del trasporto locale ed insulare via mare.

Il comma 4 apporta modifica al comma 1 dell'articolo 89 del decreto – legge 14 ottobre 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nel dettaglio, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19 ed al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci via mare, la disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo (stabilita in 50 milioni di euro dalla disposizione vigente), con una ulteriore dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volta a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il comma 5 è finalizzato a prevedere misure di sostegno al settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, in considerazione dei danni subiti dallo stesso a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19. In particolare, si prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il comma 6 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.



Il comma 7 subordina l'efficacia della disposizione di cui ai commi 5 e 6 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

ART. 121.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)

La disposizione è finalizzata a sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate sul territorio nazionale. A tale scopo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034. Tali risorse sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 aprile 2021.

ART. 122.

(Ferrobonus e Marebonus)

La disposizione prevede ulteriori risorse, pari complessivamente a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 38,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 43,5 milioni di euro per l'anno 2023, per finanziare sia il cosiddetto "marebonus", di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto "ferrobonus" previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto-legge 34 del 2020.

In particolare il comma 1 prevede l'attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, nonché di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per l'anno 2023, per finanziare il cosiddetto "marebonus", mantenendo ferme le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 110, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) e dall'articolo 197 del decreto-legge 34 del 2020.

Il comma 2 prevede l'attribuzione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per l'anno 2023 per finanziare il cosiddetto "ferrobonus", mantenendo ferme le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 111, della legge di bilancio 2020 e dall'articolo 197 del decreto-legge 34 del 2020.

Il comma 3 subordina l'efficacia dell'autorizzazione di spesa recata dai commi 1 e 2 alla dichiarazione di compatibilità delle misure con l'articolo 108 del TFUE.

ART. 123.

(Misure di sostegno al settore ferroviario)

Le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri, non soggetti a obblighi di servizio pubblico, hanno visto, in conseguenza delle misure di restrizione disposte per contenere l'epidemia, una fortissima riduzione dei passeggeri trasportati e dei relativi incassi di biglietti. Inoltre, anche il trasporto ferroviario delle merci sta subendo riduzioni di traffico a seguito del rallentamento della produzione industriale conseguente all'epidemia. Le stesse imprese stanno attualmente registrando una lenta ripresa della richiesta dei servizi che però difficilmente raggiungerà nell'anno 2021 i livelli pre-crisi. Considerando le restrizioni ancora in essere e la prosecuzione dello stato di emergenza è prevedibile un livello di domanda almeno per il primo semestre del 2021 ancora estremamente debole, in linea sui livelli che si stanno registrando nella seconda parte del corrente anno. Ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea gli Stati Membri possono compensare le imprese per i danni direttamente causati da una calamità naturale o da un evento eccezionale. La Commissione ha affermato che l'emergenza causata dal COVID-19 in Europa possa qualificarsi come evento di portata eccezionale, sottolineando altresì come il settore dei trasporti sia tra quelli maggiormente impattati negativamente dal punto di vista economico.

La proposta, al comma 1, mira quindi ad estendere fino al 30 aprile 2021 l'indennizzo già previsto per i servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci dall'art. 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2020, n. 77, stanziando un importo 30 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2034.



Il comma 2 prevede un obbligo di rendicontazione degli effetti economici direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 secondo le modalità già definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato i sensi dell'art. 214, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2020, n. 77.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2021 si provveda all'assegnazione alle imprese ferroviarie delle somme complessivamente stanziata dalla misura.

Il comma 4 prevede che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la misura venga notificata alla Commissione Europea che le valuterà ai sensi del TFUE.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di cui al comma 5, si rappresenta che ad oggi, anche se al termine della fase più acuta dell'emergenza sanitaria e pur registrandosi una leggera ripresa del trasporto ferroviario, si assiste tuttavia a una domanda strutturalmente più bassa rispetto al periodo pre-COVID per ragioni sanitarie (distanziamento dei passeggeri a bordo), nuovi modelli di convivenza sociale (*smart working*) e minori disponibilità economiche. La proposta prevede quindi l'estensione fino al 30 aprile 2021 della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria così da sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico - assicurando al contempo l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura - attraverso l'azzeramento dell'intera componente B del pedaggio. A tal fine, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2034 a favore del gestore dell'infrastruttura nazionale al fine di prevedere la riduzione del canone di accesso all'infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci, attraverso una disposizione normativa che ricalca l'articolo 196 del decreto-legge n. 34 del 2020. La proposta prevede, quindi, uno stanziamento di 10 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2034 a favore di RFI al fine di estendere ai servizi effettuati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 la riduzione del canone di accesso all'infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci, fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. La disposizione stabilisce, inoltre, che il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione è determinato, come previsto dal comma 4 dell'articolo 196 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Il comma 6 stabilisce che il residuo dello stanziamento previsto al comma 5 è destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 e prevede una rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte del gestore dell'infrastruttura sull'attuazione del presente articolo entro il 30 settembre 2021.

ART. 124.

(Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi)

Il primo comma prevede che, a seguito di un apposito Accordo di Programma fra le Regioni e le Province Autonome interessate, i servizi interregionali indivisi siano attribuiti alla Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda le direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine Venezia e alla Regione Veneto per quanto riguarda relazione Bologna-Brennero.

Al comma 2 viene previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2021 di tali servizi da parte delle Regioni citate, che costituiscono servizi di interesse regionale.

Il terzo comma prevede la ripartizione tra le due Regioni citate delle risorse stanziata per tali servizi interregionali, integrando quanto già previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con 3.906.278 annui a decorrere dall'anno 2021.

Il quarto comma prevede invece la ripartizione tra le due Regioni citate delle risorse attualmente stanziata per il rinnovo del materiale rotabile, previste nel Fondo Investimenti ex articolo 1, comma 1072, L. 205/2017.

Il quinto comma prevede che nelle more di tali attività, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti in questione, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.



ART. 125.

(Disposizioni in materia di tariffe sociali)

La legge di bilancio 2020, al comma 124 dell'articolo 1, al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, riconosce un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania alle categorie dei soggetti individuati al comma 125, ha previsto il riconoscimento di un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126 del citato articolo e fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, il contributo è riconosciuto agli studenti universitari fuori sede, ai disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro e ai migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

Orbene, il comma 1, anche al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, prevede che il contributo possa essere riconosciuto per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022.

Al contempo, il comma 2 prevede un innalzamento del limite reddituale (da 20.000 a 25.000 euro lordi annuo) richiesto per poter accedere al contributo, erogato secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 126 del medesimo articolo 1 e, allo stato, non ancora adottato.

ART. 126.

(Misure per la promozione della mobilità sostenibile)

Il comma 1, al fine di incentivare l'acquisto della categoria di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, prevede un rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, L. 145 del 2018.

Il comma 2 assicura un incremento delle risorse disponibili sul fondo "Programma sperimentale buono mobilità" così da consentire il riconoscimento del suddetto "buono mobilità" a tutti i beneficiari del rimborso degli acquisti di beni o servizi operati dal 4 maggio al 2 novembre 2020, in quanto le risorse allocate per tale finalità sono state sufficienti a coprire solo in parte le ipotetiche richieste al 4 novembre 2020, data che ha coinciso con l'esaurimento delle attuali risorse destinate al fondo "Programma sperimentale buono mobilità". Il decreto ministeriale del 14 agosto 2020, attuativo della normativa in parola, ha infatti previsto due diverse modalità per l'erogazione del buono: una prima modalità "a rimborso" per acquisti effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020 ed una seconda modalità mediante erogazione di un "voucher" del valore massimo di 500 euro per acquisti da effettuarsi dal 3 novembre al 4 dicembre – attesa la durata di 30 giorni del buono.

Nei giorni 3 e 4 novembre 2020 – in cui è stato operativo il portale www.buonomobilita.it – sono state acquisite formalmente 559.228 richieste di buono mobilità, fino all'esaurimento del fondo avvenuto intorno alle ore 10.15 del 4 novembre. Di queste, 301.600 richieste sono state finalizzate a rimborsare spese già sostenute per l'acquisto dei beni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 111 del 2019, per una cifra pari ad euro 99.388.000,00; altre 257.628 sono invece state finalizzate a erogare 115.598.750,00 voucher per un valore medio di euro 448,00 per l'acquisto di nuove biciclette dai 3 novembre al 4 dicembre. Tali voucher, secondo il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 14 agosto 2020 (GU n. 221 del 5 settembre 2020), possono essere spesi entro 30 giorni dalla data di erogazione, il che vuol dire che al 4 dicembre 2020 sarà possibile avere un quadro chiaro rispetto alle necessità di risorse per il rimborso dei beneficiari, al netto delle riconciliazioni per i voucher non fruiti.

Il comma 3 prevede la destinazione delle riconciliazioni per il mancato o parziale utilizzo dei buoni mobilità in formato voucher scaduti alla data del 5 dicembre 2020 per l'erogazione di buoni mobilità ai beneficiari che richiedono il rimborso degli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020.

Al comma 4 è prevista la possibilità di destinare al fondo mobilità di cui al sesto periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, le risorse eventualmente disponibili alla conclusione della procedura per l'assegnazione del buono mobilità.



Il comma 5 reca la copertura finanziaria a valere su risorse già iscritte nel bilancio del Ministero dell'Ambiente.

ART. 127.

(Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto)

La disposizione integra l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 in materia di operazioni assimilate alle esportazioni tra cui le cessioni di navi e chiarisce che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La disposizione introduce nuove fattispecie sanzionatorie. In particolare estende la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge; si applica, altresì, a chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

La stessa sanzione si applica al cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui al citato articolo 8-bis, terzo comma.

Viene prevista una disciplina di dettaglio per le dichiarazioni per l'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta. Tale dichiarazione è redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e il modello per la presentazione della dichiarazione introdotte dal presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

Il nuovo regime troverà applicazione con riguardo alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del menzionato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

ART. 128.

(Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)

Ai sensi dell'art. 8-bis, lettere c) e seguenti, del DPR 633/72, le imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali possono beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA per l'acquisto di dotazioni di bordo e per l'acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili.

Il requisito della prevalente effettuazione di trasporti internazionali, necessario per l'applicazione di tale regime, deve essere verificato in relazione alla attività svolta nell'anno solare precedente e deve essere mantenuto anche nel corso dell'anno nel quale gli acquisti sono effettuati. Il citato art. 8-bis del DPR



633/72 è la trasposizione nell'ordinamento nazionale della norma di cui all'art. 148, lettera f) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

Con la proposta in esame, s'intende considerare, per il solo anno 2020, "compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali" quelle che ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019. Ciò in quanto l'alterazione del funzionamento ordinario del mercato, a causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus COVID-19, determinerebbe per il 2020 il venir meno del requisito richiesto dall'articolo 8-bis. La norma consente pertanto di applicare il regime di non imponibilità degli acquisti in base ai requisiti esistenti nel 2019, vale a dire in condizioni di normale svolgimento delle attività da parte delle compagnie aeree che effettuano voli internazionali.

ART. 129.

(Chiusura della società stretto di Messina spa in liquidazione)

La proposta ha l'obiettivo di imprimere un'accelerazione alla procedura liquidatoria della società Stretto di Messina S.p.A. disponendo l'immediata cancellazione della stessa senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla prosecuzione dei giudizi pendenti nei quali la società medesima è parte.

In particolare il comma 1 prevede, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la società in argomento rediga e depositi presso il registro delle imprese il bilancio finale di liquidazione.

Il comma 2 stabilisce che il patrimonio della società risultante dal bilancio finale di liquidazione è "trasferito" ad ANAS S.p.A. quale patrimonio separato dal patrimonio della società trasferitaria. Con detto trasferimento deve intendersi chiusa la liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. con conseguente estinzione della stessa. La trasferitaria procede alla cancellazione della società dal registro delle imprese e subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione.

Il comma 3 dispone che, definiti i giudizi pendenti, l'eventuale residuo attivo venga ripartito fra i soci della società Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione in proporzione al valore delle rispettive azioni al momento della cancellazione.

Il comma 4 prevede che non trovino applicazione gli articoli 2492, 2493, 2494 e 2495 del codice civile. Il comma 5 esenta tutti gli atti connessi alle operazioni decritti nei commi precedenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

ART. 130.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

L'articolo 13-bis del decreto – legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017 prevede, al comma 1, che per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue:

- a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.

La proposta normativa prevede, al comma 1, la modifica del predetto articolo 13-bis sostituendo il primo periodo del comma 2 al fine di prevedere che la Società Autobrennero Spa trasferisce all'entrata del bilancio dello Stato le risorse del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo



stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala – Verona - ed al porto fluviale di Valdaro – Mantova-), mediante versamenti rateizzati, fino all'anno 2028, da effettuarsi entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento. Tali risorse sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Al comma 2, al fine di consentire alle regioni e gli enti locali di potersi avvalere, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13- bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel ruolo di concessionario di società in *house*, esistenti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, si prevede che le società in *house* da essi a tale fine individuate possono procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 – *sexies* del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al contempo, si prevede che, in caso di riscatto:

- i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dal comma 2 dell'articolo 2437 – *quater* del codice civile sono ridotti, rispettivamente, a sette e dieci giorni;
- il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 2437-*quater* del codice civile è ridotto da 180 a 20;
- relativamente alla società Autobrennero S.p.a., ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ciò, in coerenza con la natura di detto fondo (ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, “*destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)*” e con le previsioni di cui al comma 2 del citato articolo 13- bis del decreto – legge n. 148 del 2017.

ART. 131.

(Disposizioni in materia di strade - Lioni-Grottaminarda)

In relazione alla disposizione in esame, si premette che l'articolo 49 del decreto-legge n. 83/2012, e successivamente il comma 8, dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (d.l. sblocca cantieri), hanno disposto la cessazione del Commissario ad acta istituito ai sensi della legge n. 289 del 2002. Il comma 8 dell'articolo 4 del d.l. sblocca cantieri ha demandato ad un decreto interministeriale l'individuazione delle amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale e a cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale, nonché i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario ad acta.

Il comma 9 dell'articolo 4 del d.l. sblocca cantieri ha attribuito alla Regione Campania la competenza per il

completamento delle attività relative al “Collegamento A3 (Contursi) – SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) – A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda”, subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere.

Ai fini degli effetti finanziari dei commi 8 e 9 dell'articolo 4 del d.l. sblocca cantieri e nelle more dell'adozione del sopra descritto decreto interministeriale, la disposizione prevede il versamento dell'importo complessivo a valere sulle risorse esistenti sulla contabilità speciale intestata al commissario ad acta, nell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato. Tale importo è riassegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della corretta alimentazione del sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e della coerenza della situazione realizzativa e finanziaria degli interventi con i dati inseriti nel citato sistema, in parte al "Fondo unico ANAS", per i lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico e in parte per i lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) - SS 7Var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda.



ART. 132.

(Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

L'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134 detta la disciplina relativa al Piano nazionale avente ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché gli interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.

Con la proposta normativa al comma 1 si provvede ad abrogare la previsione contenuta al comma 9 del citato articolo 17-septies nella parte in cui prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipi, con una quota di cofinanziamento fino al 50 per cento, alle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli. Al riguardo, si rappresenta che il contributo ministeriale da ripartire, tra le Regioni e le Province Autonome, secondo i criteri previsti dall'Accordo di programma approvato con DPCM 1° febbraio 2018, è pari a complessivi € 28.671.680,00. Allo stato non è stata sottoscritta alcuna convenzione con i beneficiari del predetto contributo ministeriale proprio in ragione delle difficoltà che le Regioni hanno incontrato nel reperimento della quota di cofinanziamento. Pertanto, la proposta in esame consentirebbe a Regioni e Province Autonome di realizzare le relative progettualità nei limiti del contributo ministeriale loro riconosciuto.

Il comma 2 della proposta prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza Unificata, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità con le quali i gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico di trasmissione del set minimo di dati e informazioni previsti dal PNIRE.

Il comma 3 della proposta, nel modificare l'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, precisa che la disciplina adottata da ciascun Comune, ai sensi dell' *articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, relativamente all'installazione, alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale.

ART. 133.

(Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti)

La presente disposizione tende a gestire e risolvere un fenomeno frequente nei porti italiani relativo alla presenza di relitti navali e navi abbandonate che necessitano di essere rimossi e demoliti per ragioni di sicurezza della navigazione o per rendere nuovamente fruibili gli spazi portuali dagli stessi occupati.

L'articolo 73 del codice della navigazione che la norma richiama prevede una specifica procedura da porre in essere a cura delle Autorità Marittime per la sola rimozione dei relitti con esecuzione a carico del proprietario/armatore e in caso di inadempimento di quest'ultimo con la possibilità di procedere d'ufficio, ipotesi nella realtà molto frequenti e nelle quali le Autorità di sistema portuale sono costrette ad anticipare i relativi oneri.

La legislazione vigente non contempla, allo stesso tempo, un'analogia e specifica disposizione per la rimozione, demolizione e vendita delle navi abbandonate o dei relitti.

Proprio per far fronte alle sopra indicate esigenze, si prevede, al comma 1, l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 2 prevede la destinazione di una quota parte del fondo alla Forza Armata per la copertura dei costi di rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi, galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.

Il comma 3 specifica che l'impiego dei fondi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE 1257/13, sul riciclaggio delle navi.

Il comma 4, fermo restando l'applicazione dell'articolo 73 del codice della navigazione, rinvia ad un decreto interministeriale di natura regolamentare la definizione delle modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 1 unitamente alle procedure per dare esecuzione a quanto previsto nei commi precedenti.



Il comma 5 reca la copertura finanziaria della disposizione.

Capo II **Misure per la tutela dell'ambiente**

ART. 134.

(Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)

La norma, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché al fine di garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, prevede, al comma 1, l'incremento, a decorrere dal 2021, delle risorse in favore degli Enti parchi. Il comma 2, invece, incrementa, sempre a decorrere dal 2021, le risorse in favore delle aree marine protette. Il comma 3, infine, autorizza, a decorrere dal 2023, la spesa necessaria per la prosecuzione del Programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente".

La disposizione mira, in particolare, con i commi 1 e 2, ad aumentare le risorse per il funzionamento delle Aree Naturali Protette in un contesto nazionale ed europeo che vede nel rafforzamento della tutela ambientale e naturalistica garantita dalle aree protette uno degli strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo prioritario del contrasto, attraverso la riduzione della perdita di biodiversità, al cambiamento climatico.

L'ultimo parco nazionale in ordine di tempo istituito, quello di Pantelleria nel 2016, ha portato a 23 i parchi tra i quali vengono ripartite le risorse assegnate, e attualmente sono in corso i procedimenti istitutivi per altri 4 nuovi parchi nazionali: del Matese e di Portofino (articolo 1, comma 1116, legge 27 dicembre 2017, n. 205), dei Monti Iblei (articolo 26, comma 4-septies, del decreto-legge 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 222/2007), della Costa Teatina (articolo 34, comma 6, legge 394/91).

Sono altresì previsti dalla stessa legge 6 dicembre 1991, n. 394, i parchi nazionali: Monte Bianco, Picentino (Monti Terminio e Cervialto), Tarvisiano, Partenio, Alpi Marittime (comprensorio del Massiccio del Marguerais), e dalla stessa legge 29 novembre 2007, n. 222, i parchi nazionali: Egadi e litorale Trapanese, Eolie. Pertanto, a legislazione vigente, è prevista l'istituzione di 11 nuovi parchi nazionali.

Attualmente le Aree Marine Protette sono 29 oltre ai Parchi sommersi di Baia e Gaiola, e ve ne sono 4 di prossima istituzione: Capo Spartivento, Isola di Capri, Isola di S Pietro e Costa di Maratea.

Le sopra citate AMP sono quelle di cui all'art 36, comma 1, lett. d) f) o) e cc) della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Peraltro, è prevista l'istituzione di altre 15 nuove AMP che ad oggi sono AMP di reperimento di cui all'articolo 36 comma 1 e ss.mm. della L. 394 del 1991, e per n. 6 di queste sono già stati avviati i procedimenti istruttori.

La norma di cui all'articolo 24 comma 4 del D. L. 162 del 30.12.2019, convertito con legge 28 febbraio 2020, n.8 ha già previsto un incremento delle risorse per tutte le AMP di € 0,7 MLN per il 2020 e 0,6 MLN a decorrere dal 2021. Tuttavia, tale modifica non incrementa a sufficienza le risorse necessarie al corretto funzionamento delle AMP, per i motivi sopra esposti.

Infine il comma 3 dispone un finanziamento a decorrere dall'anno 2023 per il programma "Caschi verdi per l'ambiente" istituito dall'articolo 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. Tale programma, istituito inizialmente in via sperimentale per gli anni 2020, 2021 e 2022, consistente in una serie di attività di supporto alle aree nazionali protette per contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici e avviare percorsi di cooperazione internazionale volti a salvaguardare i valori ecosistemici alla base del riconoscimento internazionale ottenuti dalle suddette aree protette nazionali anche con riferimento alle riserve MAB (Uomo e Biodiversità) riconosciute dall'UNESCO. In tale logica, è stato istituito, nel 2018, insieme ad ISPRA, il suddetto programma ambientale "caschi verdi per l'ambiente" ovvero un percorso di supporto agli enti gestori delle aree nazionali protette e dei luoghi riconosciuti a livello internazionale quali di particolare pregio naturalistico per pianificare la gestione dei valori ecosistemici in modo efficiente e valorizzare i medesimi valori in modo da assicurarne la fruibilità alle future generazioni anche al fine di porre in essere misure di mitigazione degli effetti dannosi dei cambiamenti climatici sui medesimi territori. Il Programma è stato talmente apprezzato a livello internazionale da essere divenuto uno degli



outcome previsti del G20 Ambiente che l'Italia ospiterà a Napoli il 22 luglio 2021. La norma, quindi, si rende indispensabile per assicurare continuità al programma suddetto.

ART. 135.

(Potenziamento delle misure di tutela ambientale)

Il comma 1 aumenta le risorse destinate al completamento della cartografia geologica ufficiale d'Italia che si pone come presupposto fondamentale per la conoscenza di un territorio ad elevato rischio sismico. L'Italia deve recuperare enormi ritardi sul tema: la copertura territoriale, infatti, è pari solamente al 40% del territorio nazionale.

La redazione di carte di microzonazione sismica, di pari passo con gli studi di pericolosità sismica di base e le relative classificazioni del territorio nazionale, appare sempre più indispensabile per orientare consapevolmente le scelte di governo del territorio a partire dall'ambito comunale, sia per le aree già edificate sia per quelle di espansione e sviluppo. Infatti, gli studi di microzonazione sismica consentono di conoscere le modificazioni che lo scuotimento sismico può comportare in superficie a causa delle condizioni geologiche e geomorfologiche locali, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione, per l'emergenza e per la ricostruzione post sisma. Si precisa che il completamento della Carta è funzionale alla microzonazione sismica del territorio nazionale di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I commi da 2 a 5 disciplinano l'istituzione e il funzionamento del Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile. Nella comunicazione della Commissione europea dell'8 marzo 2018 è stato pubblicato il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile, lanciando un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L'istituzione di un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili costituisce l'azione più importante e urgente prevista dal piano d'azione. Il piano d'azione riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve fondarsi su una comprensione condivisa e olistica dell'ecosostenibilità delle attività e degli investimenti e, quale primo passo, la formulazione di indicatori chiari sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali.

La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sollecita una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle spese legate all'ambiente e al clima, in particolare attraverso l'introduzione di incentivi e metodologie che stimolino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili ottenuti dal ricorso ai servizi ambientali.

L'Accordo di Parigi per contrastare i cambiamenti climatici sottolinea tale necessità ed impone a ciascuno Stato aderente di definire un meccanismo virtuoso che incentivi gli investimenti pubblici e privati verso investimenti ecosostenibile.

Il recente regolamento europeo 2020/852 raccoglie tale impegno e definisce sei obiettivi ambientali per ciascuno dei quali la Commissione provvederà a definire criteri di vaglio tecnico, i primi dei quali, connessi ai cambiamenti climatici, saranno adottati entro il 31 dicembre 2020.

Tale sfida richiede, tuttavia, la necessità di definire indicatori chiari anche a livello nazionale, per valutare la natura ecosostenibile di un investimento.

A livello di paesi OCSE sono diversi gli ordinamenti che hanno già introdotto un sistema di certificazione ambientale degli investimenti (tra cui rilevano i casi di Francia, Paesi Bassi e Giappone) come evidenziato nel recente studio "Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies" (OCSE, settembre 2020) in cui si sottolinea la rilevanza di definire un quadro di indicatori volto a qualificare come ecosostenibile un qualsiasi investimento.

Il comma 2 del presente articolo, in coerenza con la logica del regolamento europeo 2020/852 adottato il 18 giugno 2020 che definisce 6 obiettivi ambientali cui devono mirare gli investimenti ecosostenibile rinviando alla Commissione europea il compito di definire per ciascun obiettivo dei criteri di vaglio tecnico i primi dei quali – con riferimento ai cambiamenti climatici – saranno adottati entro il 31 dicembre 2020, istituisce un sistema di certificazione ambientale affidando ad una autorità pubblica il compito di gestire tale sistema.

Il comma 3, in particolare, demanda ad una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del



mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione degli indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al citato regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. E' previsto, inoltre, che con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato ed evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, siano definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché le tipologie di dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.

Seguendo il modello virtuoso dei sistemi di certificazione EMAS e ECOLABEL, il comma 4 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un comitato chiamato a rilasciare la certificazione ambientale composto da tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente e da due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, e da due esperti nominati dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il funzionamento del comitato nonché le modalità applicative del sistema di certificazione, ivi compresi, in primo luogo, il sistema di indicatori necessari per valutare la natura ecosostenibile degli investimenti, saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 4 del presente articolo.

Il comma 5 detta la copertura dei relativi oneri.

Il comma 6 modifica la disciplina del Commissario straordinario discariche abusive. In particolare modifica l'articolo 5, comma 5, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 12 dicembre 2019, prevedendo che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario per la bonifica delle discariche abusive non siano superiori al 2 per cento annuo delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, in luogo del limite dello 0,5 per cento attualmente previsto.

Al riguardo, si precisa che tale previsione costituisce un *unicum* tra le molteplici strutture commissariali esistenti (per l'altro Commissario unico in materia ambientale, nominato per il superamento della condanna UE sugli impianti di depurazione, fognatura e collettamento ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017, non è previsto alcun tetto di spesa nel citato articolo 2); inoltre, confligge con la *ratio* dell'istituzione del Commissario, alla luce della flessibilità gestionale che dovrebbe essere propria del Commissario stesso al fine di raggiungere con la massima celerità ed efficienza gli obiettivi alla base della sua azione, e che giustifica i poteri derogatori allo stesso attribuiti.

Peraltro, fermi restando i risultati lusinghieri conseguiti dal Commissario come risulta dall'ultima relazione semestrale giugno-dicembre 2019 (quest'ultima prevista nello stesso provvedimento di nomina del Commissario), giova evidenziare che l'attività del Commissario per la bonifica delle discariche abusive è sottoposta ai controlli della Corte dei Conti ed è strettamente monitorata dal Ministero dell'ambiente al fine di superare quanto prima la condanna UE in materia.

Il comma 7 reca disposizioni di finanziamento per le attività di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero svolte dalle Capitanerie di Porto. La misura si rende necessaria allo scopo concorrere ad assicurare mezzi finanziari per sostenere le spese di funzionamento necessarie all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero, per l'approntamento dei mezzi operativi attribuite dal quadro ordinamentale vigente al Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, anche in relazione della dipendenza funzionale dello stesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il quadro normativo sopra accennato è efficacemente riassunto nell'articolo 11 del Regolamento di organizzazione del dicastero dell'ambiente, laddove specifica che "Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il Reparto ambientale marino".



Storicamente, costituiscono patrimonio delle attribuzioni del Corpo i compiti di tutela ambientale *ante litteram* collegate alla disciplina, con ordinanza di polizia amministrativa del Comandante del porto/Capo del circondario marittimo, delle attività marittime e portuali di cui al Codice della navigazione e dalla prima legislazione organica in materia di tutela delle risorse ittiche (L. 14 luglio 1965, n. 963), nonché il coordinamenti degli interventi per la lotta all'inquinamento, in funzione di direzione tecnica degli interventi a livello "locale", secondo le previsioni dell'articolo 11 della legge 979/1982.

Oggi le espressioni più concrete dei compiti di tutela ambientale sono da ricondursi al controllo delle 180.000 navi che, nel corso dell'anno, scalano i porti nazionali. In ambito portuale, la sicurezza delle manovre e degli ormeggi, rappresenta il primo momento di tutela per finalità di natura ambientali, assicurate dall'adozione di specifiche misure di polizia amministrativa volte a finalità di prevenzione e generale cautela.

Le navi straniere che scalano i porti nazionali sono sottoposti all'attività di *port state control (PSC, controllo dello stato del porto di approdo)*, che si sviluppa, nell'ambito dell'azione complessiva di verifica degli standard di sicurezza imposti dalla normativa tecnica internazionale e, in particolare, per quanto qui più rileva, quelli previsti dalla MARPOL. L'attività ispettiva svolta come PSC, permette di stilare una lista di navi meno ottemperanti (c.d. *black list, navi substandard*) per i quali si provvede ad un più pressante monitoraggio ispettivo che, nei casi più gravi, di reiterate inosservanze, comporta il ricorso a provvedimenti di fermo amministrativo, un deterrente, questo, particolarmente efficace nel disincentivare l'impiego contrattuale di vettori c.d. *substandard*.

Al medesimo settore afferiscono:

- il controllo delle emissioni di fumi e dei combustibili in relazione all'osservanza dei limiti di zolfo previsti dalla legge;
- la verifica sull'adempimento della normativa in materia di conferimento dei rifiuti da parte delle navi, principalmente dei liquidi del ciclo funzionale degli apparati di bordo (direttiva 2000/59/CE);
- il monitoraggio del traffico mercantile in transito nel mare territoriale e lungo le rotte di uscita ed accesso agli ambiti portuali, attraverso l'utilizzo dei dispositivi di controllo del traffico marittimo (VTMIS, *vessels traffic monitoring and information system*);
- Il controllo dei piani di riciclaggio delle navi e la relativa disciplina sanzionatoria.

Le attività sopra descritte consentono anche l'acquisizione di dati ed informazioni rilevanti - su navi, rotte, carichi trasportati, condizioni/efficienza delle apparecchiature di bordo previsti dalla MARPOL, esempio separatori acqua/olio - , permettono una proiezione al di là del limite delle acque territoriali, con un selettivo e qualitativo controllo nella zona di protezione ecologica (ZPE), completata dall'attività di telerilevamento ambientale operato con mezzi aerei del Corpo appositamente attrezzati. Di rilievo appare inoltre l'attività di vigilanza e controllo sugli scarichi e sul ciclo dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il quadro dei compiti di rilievo ambientale è completato:

- dall'attribuzione al Capo del compartimento marittimo, per effetto della c.d legge sulla *difesa del mare* (l. 31 dicembre 1982, n.979) del ruolo di autorità coordinatrice per la prevenzione ed il contrasto all'inquinamento marino (dichiarazione, in sede locale, dell'emergenza di primo livello), ruolo rispetto al quale le informazioni che discendono dall'esercizio del dispositivo VTMIS acquistano essenziale e generale portata strumentale, per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di emergenza;
- dall'esercizio delle funzioni di controllo nelle aree marine protette ai sensi della legge n. 394 del 1991, attraverso attività, svolte anche con personale specializzato, che, nel biennio 2011/2012, ha operato 6581 missioni di controllo, accertando 96 violazioni e procedendo a 17 sequestri.
- dall'attività di controllo della pesca professionale e sportiva rivolta a contenere lo sforzo di pesca e contrastare la cattura di specie protette, a tutela della biodiversità, attività che, nel solo 2012, si è concretizzata nell'effettuazione di 73.183 controlli che hanno condotto al sequestro di 700 tonnellate di prodotto ittico;
- dall'attività di prevenzione e contrasto agli abusi sul demanio marittimo, che, nell'arco del 2019, ha visto il Corpo espletare 213.512 controlli, rilevando 359 notizie di reato ed operare 97 misure cautelari di sequestro, oltre ad elevare 897 illeciti amministrativi.;
- dall'assicurare, sul piano delle misure di tutela dell'ecosistema costiero, il supporto tecnico alle scelte delle Regioni e dei Comuni, funzionali a superare il solo approccio repressivo, nella più



ampia cornice di una politica di gestione integrata della costa che, in linea con gli indirizzi europei, coinvolga l'ente territoriale locale, espressione della comunità che vive lungo la costa, nella complessa attività di sintesi dei molteplici interessi che vi sono, legittimamente, radicati.

- Le predette attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero hanno portato, nell'anno 2019, a 33.526 controlli effettuati dalle unità navali del Corpo e 169.963 controlli posti in essere dal personale a terra, dai quali sono scaturite n. 216 notizie di reato, n. 93 sequestri penali e n. 216 illeciti amministrativi.

I commi 8 e 9 recano misure per potenziare la valutazione d'impatto ambientale. Il decreto legge n. 76 del 2020 ha dimezzato i tempi per l'esame delle domande di VIA e VAS e, al contempo, ha istituito la nuova Commissione PNIEC, lasciando, tuttavia, inalterato sia il quadro assunzionale del Ministero dell'Ambiente sia il supporto tecnico (ad oggi fornito da 3 dipendenti di ruolo del Ministero).

Il dimezzamento dei tempi previsti dal legislatore richiede, necessariamente, un supporto aggiuntivo ai componenti delle due Commissioni che può essere svolto da parte dell'ISPRA. La norma in parola intende prevedere tale supporto, garantendo a tal fine le risorse necessarie per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Medesime problematiche sussistono con riferimento alla Commissione IPPC di cui all'articolo 8-bis del Codice dell'Ambiente e che ha il compito di rilasciare le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), nell'assenza di ogni tipo di supporto allo stato attuale.

ART. 136.

(Istituzione del Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici)

Il comma 1 prevede l'istituzione di un "fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica" destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Le modalità di utilizzo del fondo sono demandate a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. Il comma 2 prevede l'installazione di misuratori della risorsa idrica per singola unità abitativa, ove tecnicamente possibile e previa verifica degli oneri per gli utenti finali, e pone in capo ad ARERA, regolatore nazionale del servizio idrico integrato, l'onere di definire criteri e modalità minime per la misurazione puntuale dei consumi. La disposizione garantisce un'armonizzazione e omogeneità a livello nazionale delle modalità di misura dei consumi, contempla la necessità di verificare gli oneri in capo agli utenti per ragioni di sostenibilità economica e concorre a superare le difficoltà finora registrate per l'erogazione dell'acqua ad utenze raggruppate, sia in termini di soluzioni tecniche per addivenire all'installazione di misuratori per ciascuna unità abitativa, sia, in caso di impossibilità tecnica, di standardizzazione dei criteri di riparto.

ART. 137.

(Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA)

La legge 7 febbraio 1992, n. 150 stabilisce il divieto di detenzione di animali (mammiferi e rettili) di specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica (definite nell'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996).

La violazione della normativa CITES e di quella sugli animali pericolosi comporta sia il sequestro che la successiva confisca degli esemplari (articoli 4 e 6 della legge 150/1992). Si tratta in massima parte di animali di specie esotiche per il cui mantenimento in cattività sono richieste strutture particolari e personale competente nella cura di animali rari; inoltre, nel caso di animali pericolosi, le strutture devono garantire l'isolamento in aree di contenimento costruite secondo particolari parametri.

Per tali ragioni, da tempo il collocamento degli esemplari CITES e/o pericolosi sequestrati o confiscati su tutto il territorio nazionale è particolarmente problematico, data la cronica carenza di strutture idonee. In Italia sono attualmente presenti solo tre strutture private che possiedono i requisiti minimi per assicurare la cura e il mantenimento in condizioni di benessere degli esemplari CITES pericolosi. È compito primario dello Stato e per esso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Autorità competente per l'applicazione del Decreto legislativo 73/2005, garantire il mantenimento degli animali per adempiere a quanto previsto dall'articolo 6 della Direttiva n.



22/1999/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. L'autorità competente deve assicurare che gli animali interessati vengano trattati o spostati in condizioni reputate appropriate e conformi alle disposizioni della normativa unionale.

In considerazione del numero di esemplari in custodia presso le strutture zoologiche italiane e allo scopo di assicurare il rispetto degli obblighi posti in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della citata normativa nazionale, europea e internazionale in materia di animali selvatici e specie CITES, è necessario dotare lo Stato di un Centro Nazionale per gli animali confiscati. A tal fine, il comma 1 della disposizione in esame prevede l'istituzione e la gestione della citata struttura, demandando il suo affidamento ad apposita convenzione onerosa stipulata tra Ministero e Arma dei Carabinieri, nell'ambito della collaborazione tra il Ministero e l'Arma nella gestione dei nove reparti di Biodiversità dell'Arma stessa. Il medesimo comma 1 provvede a garantire le risorse necessarie per la stipula della citata convenzione.

Il Centro nazionale sarà coordinato e gestito dall'Arma dei Carabinieri e in particolare dal CUFAA, che possiede una specifica esperienza e competenza tecnica, giuridica e operativa nella materia di cui trattasi, ospitando già sul territorio nazionale strutture dedicate alla detenzione di animali di altra tipologia faunistica.

Attualmente gli animali confiscati ai sensi della normativa CITES, di proprietà dello Stato, presenti nei giardini zoologici italiani sono circa 860 esemplari e l'elenco comprende specie quali *Panthera tigris* (tigre), *Panthera pardus* (Leopardo), *Tursiops truncatus* (Delfini), *Caiman crocodilus* (Caimano dagli occhiali), *Callithrix jacchus* (Uistiti dai pennacchi, primate), *Pan troglodytes* (Scimpazè), *Ursus arctos* (Orso), *Eunectes notaeus* (Anaconda gialla), *Elephas maximum* (Elefante).

I Reparti Carabinieri Biodiversità potranno assicurare la gestione del Centro per la custodia di specie selvatiche confiscate a rischio di estinzione di particolare rilevanza ai fini della tutela della biodiversità, e, per tale ragione, tutelate da convenzioni internazionali.

Il Centro di nuova istituzione potrà garantire una sistemazione idonea alle esigenze etologiche e di benessere degli animali pericolosi e non pericolosi, nonché un'assistenza veterinaria di prim'ordine, garantita dal personale dell'Arma dei Carabinieri. La nuova struttura offrirà adeguate garanzie di sicurezza e protezione degli esemplari.

Il comma 2 conferma la necessità che le Autorità Giudiziarie, nel sequestrare animali pericolosi/esotici, affidino agli stessi proprietari l'onere di assicurare il benessere degli animali stessi senza incidere sulla finanza pubblica, senza quindi oneri statali.

ART. 138.

(Progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche)

L'articolo prevede la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale in territori di prossimità di aree protette (parchi nazionali, riserve MAB, siti naturalistici UNESCO). La logica che muove tale misura è quella di far comprendere ai più giovani che vivono all'interno di territori protetti, l'importanza dei valori ecosistemici del territorio in cui vivono e la necessità di salvaguardare tali valori. I cittadini che, infatti, vivono in questi territori hanno una responsabilità in più rispetto a coloro che non vivono in questi contesti, dovendo mantenere e tramandare quei valori ecosistemici che giustificano un livello di protezione maggiore.

Il comma 1 istituisce, a tal fine, nel bilancio del Ministero il fondo necessario per la realizzazione dei progetti e precisa i destinatari dei medesimi. In particolare, i destinatari del progetto sono studenti degli istituti comprensivi delle scuole materne, elementari e medie site nei Comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonché nelle aree marine protette e nelle riserve MAB e nei siti naturalistici UNESCO. Il numero degli studenti coinvolti e le specifiche della didattica e dei materiali di ausilio saranno definiti sulla base delle esigenze dei singoli territori nell'ambito dei protocolli di intesa con i soggetti gestori delle ZEA, delle riserve MAB e degli enti gestori dei siti naturalistici. Si stima, tuttavia, che con i 4 milioni di euro annuali si possano raggiungere tutte le scuole presenti nei 24 parchi nazionali, nelle 8 riserve MAB e nei 3 siti naturalistici UNESCO.

Il comma 1, inoltre, demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo istituito.



Il comma 2 interviene sul decreto-legge “Clima” precisando che il programma di educazione ambientale “io sono ambiente” sia rivolto principalmente alle scuole localizzate nei SIN (Siti di interesse nazionale) dove sono di particolare rilevanza le criticità ambientali, al contempo precisando che le azioni da finanziare sono quelle connesse allo sviluppo sostenibile e alla educazione ambientale (articolo 3, comma 1, lettere b) ed e) della legge n. 92 del 2019) nonché snellendo e semplificando la procedura prevista per la programmazione delle attività, attesa l’impossibilità, per tutto il 2020, di attuare la norma di cui all’articolo 1-ter del citato decreto-legge. Il comma 2 precisa, in particolare, che criteri e le modalità di riparto del fondo relativo al programma “io sono ambiente” siano definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

ART. 139.

(Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali)

La disposizione intende incentivare l’adozione da parte degli Enti di Governo d’ambito e, laddove non costituiti, da parte dei Comuni, aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Rispetto alla misurazione puntuale si osserva che la normativa che disciplina i sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti si rinviene nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2017 il quale individua le modalità con cui la misurazione puntuale dei rifiuti possa realizzarsi definendo, in particolare:

- il peso e/o il volume quali grandezze caratteristiche oggetto della misurazione;
- i flussi e/o le frazioni di rifiuto oggetto della misurazione;
- le infrastrutture tecnologiche e informatiche di cui è necessario dotarsi per effettuare la misura;
- le modalità con cui la misurazione deve avvenire;
- la gestione dei dati raccolti.

L’obiettivo della disposizione normativa proposta è quello di incentivare gli Enti di governo dell’ambito ed i Comuni che comprendono al loro interno in tutto o in parte il territorio di una ZEA ad adottare uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico al fine di commisurare la tariffa rifiuti all’effettivo servizio reso alle utenze.

Difatti, tale disposizione rappresenta una misura che contribuisce in modo inciso all’attuazione del principio “chi inquina paga”, stabilito dalla Direttiva europea 2008/98, atteso che i sistemi di misurazione puntuale consentono l’effettiva ripartizione dei costi in funzione del servizio usufruito dalle singole utenze.

La disposizione si compone di tre commi.

Al comma 1, è prevista l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, il fondo denominato “fondo per la promozione della tariffazione puntuale” al fine di incentivare, come esposto in precedenza, l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico. Agli Enti di governo d’ambito e, laddove non costituiti, ai Comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei predetti sistemi di misurazione è erogato un contributo pari al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche (comma 2). Le disposizioni per l’attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti sono stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 3).

ART. 140.

(Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)

La disposizione intende incentivare l’adozione da parte degli Enti di Governo d’ambito e, laddove non costituiti, da parte dei Comuni, aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.



Rispetto alla misurazione puntuale si osserva che la normativa che disciplina i sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti si rinviene nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2017 il quale individua le modalità con cui la misurazione puntuale dei rifiuti possa realizzarsi definendo, in particolare:

- il peso e/o il volume quali grandezze caratteristiche oggetto della misurazione;
- i flussi e/o le frazioni di rifiuto oggetto della misurazione;
- le infrastrutture tecnologiche e informatiche di cui è necessario dotarsi per effettuare la misura;
- le modalità con cui la misurazione deve avvenire;
- la gestione dei dati raccolti.

L'obiettivo della disposizione normativa proposta è quello di incentivare gli Enti di governo dell'ambito ed i Comuni che comprendono al loro interno in tutto o in parte il territorio di una ZEA ad adottare uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico al fine di commisurare la tariffa rifiuti all'effettivo servizio reso alle utenze.

Difatti, tale disposizione rappresenta una misura che contribuisce in modo inciso all'attuazione del principio "chi inquina paga", stabilito dalla Direttiva europea 2008/98, atteso che i sistemi di misurazione puntuale consentono l'effettiva ripartizione dei costi in funzione del servizio usufruito dalle singole utenze.

La disposizione si compone di tre commi.

Al comma 1, è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, il fondo denominato "fondo per la promozione della tariffazione puntuale" al fine di incentivare, come esposto in precedenza, l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico. Agli Enti di governo d'ambito e, laddove non costituiti, ai Comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei predetti sistemi di misurazione è erogato un contributo pari al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche (comma 2). Le disposizioni per l'attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 3).

ART. 141.

(Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali)

L'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019 (c.d. decreto-legge Clima), come convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha istituito le zone economiche ambientali facendole coincidere con i territori dei parchi nazionali. Nell'ambito delle suddette zone, dispone la legge vigente, possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

In tale logica rientra la norma proposta che parte dal presupposto che chi vive e opera all'interno di una ZEA abbia una maggiore e più significativa responsabilità dovendosi prendere cura della tutela della pregevole biodiversità e dei valori ecosistemici ivi inclusi del territorio in cui vive.

Conseguentemente al comma 1 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo al fine di contribuire alla realizzazione di compostiere di comunità anche al fine di incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi in zone speciali del paese caratterizzate da un particolare pregio ambientale. In questo modo si ottengono molteplici benefici: si garantisce uno sbocco al prodotto del trattamento aerobico dei rifiuti organici, si riduce la dipendenza dalle importazioni extra UE di nutrienti necessari alla sintesi dei fertilizzanti, si riducono le emissioni in atmosfera dalle predette importazioni, si limita il consumo di torba, si allunga la vita dei giacimenti di nutrienti quali il fosforo,



si migliora la percezione e l'accettabilità verso il compost da rifiuti e gli impianti che lo producono, si incrementa la fertilità del suolo e si aumenta la percentuale di carbonio nel suolo. In pratica si valorizza l'economia circolare del rifiuto organico, garantendo la sostenibilità della filiera chiudendo il ciclo del food.

La norma, quindi, è volta a promuovere la diffusione del compostaggio di comunità, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la dotazione di compostiere nei Comuni facenti parte, in tutto o in parte, del territorio di una zona economica ambientale.

A tal fine il comma 1 istituisce un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, le cui risorse verranno assegnate ogni anno, mediante bando pubblico, ai comuni ricadenti, in tutto o in parte, nelle zone economiche ambientali.

Al riguardo, si evidenzia che in passato varie Regioni hanno iniziato a prevedere specifici finanziamenti sperimentali per sostenere tutti i Comuni nell'acquisto e nella gestione di apparecchiature per il compostaggio di comunità, quali la Regione Sicilia (Delibera di Giunta Regionale n.70 del 23/02/2017), la Regione Puglia (a valere su fondi PO FESR 2007-2013), la Regione Campania (Decreto Dirigenziale n° 71 del 22/02/2017), la Regione Lazio (Determinazione n. G12828 del 21/09/2017).

Il comma 2 precisa i destinatari e le modalità di assegnazione del fondo di cui al comma 1, evidenziando come il contributo a valere del fondo ministeriale possa aggiungersi ad altri contributi pubblici, anche europei, e rinviando al decreto ministeriale n. 266/2016, adottato sulla base del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), per le specifiche tecniche e autorizzative relativi alle compostiere di comunità.

ART. 142.

(Accelerazione procedure VIA per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026)

La norma proposta, al fine di garantire nei tempi previsti per l'espletamento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano Cortina 2026, prevede, al comma 1, lettera a), che per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, che rientrano all'interno del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, le procedure di VIA regionale si svolgano con le forme e modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), dimezzando la relativa tempistica di cui al citato articolo 27-bis e facendo comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla normativa eurounitaria.

Al comma 1, lettera b), per le medesime finalità di cui al comma 1, si prevede, per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, che qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area suindicata, limitatamente all'area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma".

Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 28-bis, in materia di permesso di costruire convenzionato, prevede che qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. In tale ambito si specifica che sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

- a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
- b) la realizzazione di opere di urbanizzazione (fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);



- c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
- d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

Titolo XII **Regioni ed Enti locali**

ART. 143.

(Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori)

Il comma 1, nel prevedere la costituzione di un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, conferma la necessità di rispondere alle sollecitazioni pervenute dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 115 del 2020 per assicurare il risanamento finanziario dei comuni in deficit strutturale (per situazioni di deficit oggettive, economiche e sociali), finalità queste considerate nell'articolo 53 del decreto-legge n. 104 del 2020. Inoltre, stabilisce il perimetro degli enti interessati tra i comuni che: i) hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ii) che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, iii) nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso.

Il comma 2 prevede che alla ripartizione delle risorse si provveda con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e stabilisce gli altri due criteri per l'accesso al fondo: i comuni di cui al medesimo comma 1 con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 inferiore a 495. Le modalità di assegnazione tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.

Il comma 3 stabilisce che sono esclusi i beneficiari del precedente analogo intervento di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le cui spettanze sono state individuate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo di cui allo stesso articolo 53.

ART. 144.

(Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)

I commi da 1 a 3 recano le disposizioni per la riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, attraverso l'istituzione a decorrere dall'anno 2022 di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, fermo restando l'importo complessivo degli stessi che resta invariato, nonché per regolare le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente a valere sui nuovi fondi unici è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.

In particolare, ai fini del riparto dei nuovi fondi, si prevede che il riparto dei predetti fondi unici avviene sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

ART. 145.



(Norme contabili per gli enti territoriali)

La lettera a) del comma 1 proroga al 2021 la facoltà prevista per il 2020 dal comma 1-ter dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a favore degli enti territoriali, di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte dell'organo esecutivo, quote dell'avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per destinarle, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

La lettera b) dello stesso comma 1 proroga al 2021 la facoltà, prevista per il 2020 dall'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19.

La lettera c) del ripetuto comma 1 proroga al 2021 la possibilità che le variazioni al bilancio di previsione delle Regioni e delle Province autonome possano essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Il comma 2 apporta le seguenti modifiche al decreto legislativo 118 del 2011:

a) inserisce il comma 3-bis all'articolo 50 per introdurre l'obbligo delle Regioni e delle Province autonome di approvare la legge di assestamento, anche nelle more dell'approvazione definitiva del rendiconto dell'esercizio precedente, sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. A seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad approvare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie. Infine, la norma prevede che l'avanzo di amministrazione libero o destinato agli investimenti può essere applicato al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto che ne certifica la sussistenza;

b) integra il paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2 per prevedere che le somme ricevute dall'ente in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato (cd. mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, possano essere destinate oltre che alla riduzione di altri debiti dell'ente, anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19. Il comma 3 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19.

ART. 146.

(Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico)

La norma si pone l'obiettivo di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui ai decreti legge n. 19, n. 33 e n. 35 del 2020, attraverso l'istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'istituzione del predetto fondo risponde all'esigenza emersa in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, nella quale sono state approvate le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato.

ART. 147.

(Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido)

Il comma 1 della disposizione in esame è sostanzialmente finalizzato ad incrementare la dotazione del fondo di solidarietà comunale con l'obiettivo di finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti



in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e di incrementare il numero di posti disponibili negli asilo nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze. Con il comma 2, pertanto, si introducono le modifiche al comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 per poter ricondurre i meccanismi di riparto delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido nell'ambito della definizione complessiva del fondo di solidarietà comunale spettante a ciascun ente. Il comma 449 è altresì oggetto di intervento al fine di dare definitiva soluzione alla problematica connessa alla fuoriuscita dal meccanismo di riparto del fondo di solidarietà comunale del comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il comma 3, al fine di armonizzare i diversi interventi normativi che agiscono sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale, prevede di ricondurre nell'ambito della disciplina del fondo stesso gli interventi normativi di cui ai commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono, rispettivamente, un incremento della ripetuta dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, nonché una riduzione della stessa di 14,171 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, ferma restando la finalità originaria del contributo di cui al comma 848.

Il comma 4, in considerazione delle modifiche alla dotazione del fondo di solidarietà comunale sopra evidenziate, ridetermina l'ammontare complessivo dello stesso riportato al comma 448 dell'articolo 1 della legge 232 del 2016.

ART. 148.

(Accordo autonomie speciali)

Il comma 1 destina 100 milioni di euro di cui al comma 2 alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni e statuto speciale e province autonome per l'anno 2021 negli importi indicati nella tabella.

Il comma 2 preordina l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 all'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020.

Nello specifico, il punto 9 dell'Accordo quadro prevede la revisione degli accordi in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità della Regione Sardegna e la definizione della revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria della Regione Sicilia; il successivo punto 10 prevede la sottoscrizione di un Accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali per l'anno 2021, analogo a quello del 20 luglio 2020, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

L'impatto finanziario generato dall'emergenza sanitaria ha portato nuovamente in rilievo la necessità di determinare i livelli essenziali delle prestazioni, i fabbisogni standard e la perequazione. La Corte Costituzionale, con diverse sentenze, tra cui la sentenza n. 65 del 2016, ha richiamato l'attenzione sulla "utilità della determinazione, da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (in tal senso, già sentenza n. 273 del 2013).", indicando, in altre parole, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni come la via maestra per individuare il giusto livello di risorse per ciascun ente territoriale, al fine di garantire i fondamentali diritti dei cittadini in misura paritaria base su tutto il territorio nazionale.

La legge delega n. 42/2009, ed in particolare, l'articolo 27 richiama gli obblighi di perequazione e solidarietà e fissa i principi per la determinazione del concorso delle regioni a statuto speciale ai predetti obiettivi di perequazione e di solidarietà e a quelli di finanza pubblica, individuandoli nella dimensione della finanza di ciascuna regione rispetto alla finanza pubblica complessiva, nelle funzioni effettivamente esercitate e relativi oneri, tenendo conto degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i territori. Il processo delineato dalla legge delega implica, pertanto, la necessità che vengano adottati standard comparativi che consentano una valutazione sull'attualità degli ordinamenti finanziari e sulla loro idoneità alla copertura finanziaria delle funzioni esercitate o da trasferire sulla base dei principi di



equità, responsabilità e solidarietà nella distribuzione delle risorse pubbliche. Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2019.

Il comma 3 prevede, pertanto, che le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta, Sicilia, Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE.

Gli enti locali della regione Siciliana hanno già avviato tale percorso e già partecipano alla rilevazione dei fabbisogni standard.

ART. 149.

(Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali)

Il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, la lettera a) sostituisce il primo periodo del comma 134, prevedendo l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034, di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati. Tali risorse sono assegnate nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021 di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034.

A tal fine, la lettera b) aggiorna, sostituendola, la Tabella 1 allegata alla richiamata legge n. 145 del 2018.

La lettera c) amplia le tipologie di investimenti potenzialmente finanziabili, includendo l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale

La lettera d) aggiunge, invece, il comma 135-bis all'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, prevedendo che le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, individuino gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'atto di assegnazione deve prevedere, altresì, che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, richiamato al comma 138, sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019".

La lettera e), invece, aggiunge il comma 136-bis alla predetta legge n. 145 del 2018, prevedendo che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 136, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni nuovi beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del nuovo termine, verificato attraverso il sistema di cui al successivo comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

La lettera f) estende alle forniture il monitoraggio e il controllo a campione da parte delle regioni ivi previsto.

Da ultimo, la lettera g) del comma 1, sostituisce il comma 138 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, aggiornandolo a seguito delle modifiche sopra rappresentate. Pertanto, il novellato comma 138 prevede che il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il comma 2 è volto ad includere la messa in sicurezza, la nuova costruzione e il cablaggio interno tra le finalità nell'utilizzo delle risorse per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019.

Il comma 3 amplia la tipologia degli interventi per spese di investimento che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



ART. 150.

(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

La presente disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo perequativo infrastrutturale determinandone la dotazione per gli anni dal 2022 al 2033.

La previsione risponde ad un'importante finalità strategica, ancor più nel particolare momento di crisi economica in atto conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, in linea con le previsioni di cui all'articolo 119, comma quinto, della Costituzione. A tal fine, si apportano modifiche al comma 1, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, procede ad una ricognizione, ad oggi non ancora effettuata, degli interventi infrastrutturali del Paese previsti in base alla normativa vigente) stabilendosi ora che la ricognizione è finalizzata ad assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, precisando che si tratta di una ricognizione non degli interventi da effettuare, ma delle dotazioni infrastrutturali statali e aggiungendo nella ricognizione le infrastrutture digitali. Tale ricognizione, effettuata con uno o più DPCM, deve tenere conto dell'estensione delle superfici territoriali; della valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno, del deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo, della densità della popolazione e densità delle unità produttive, delle particolari requisiti delle zone di montagna, delle carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio, delle specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Con i medesimi decreti sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

La disposizione prevede, altresì, che entro sei mesi dalla ricognizione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti a valere sulle risorse del predetto Fondo.

Demanda ad uno o più DPCM la ripartizione del fondo perequativo, l'individuazione degli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

Si prevede, infine, che il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati per recuperare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese è effettuato dai Ministeri competenti attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021".

ART. 151.

(Rinvio del federalismo fiscale)

La disposizione in esame rinvia al 2022 l'applicazione delle disposizioni recate dal Decreto legislativo 06/05/2011, n. 68 in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

In particolare, con il comma 1, lett. a), si rinvia al 2022 l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con riferimento all'anno di imposta precedente.

Con il comma 1, lett. b), si rinvia all'anno 2022 la rideterminazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito IVA. Pertanto, anche per il 2021 detta aliquota di compartecipazione regionale continua ad essere calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

Con il comma 1, lettera c), viene rinviata al 2022 la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario.



Con il comma 1, lettera d), viene rinviata al 2022 la determinazione dei fondi perequativi.

ART. 152.

(Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)

La norma si pone l'obiettivo di finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per l'avvio dell'anno scolastico, come emerso in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, nella quale sono state approvate le Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato.

ART. 153.

(Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)

La norma, fermo restando che la funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, rientra nella piena competenza regionale essendo stata trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per contribuire agli oneri che le regioni hanno sostenuto per l'esercizio di tale funzione. Si prevede altresì che il riparto del contributo in questione avviene in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

ART. 154.

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

Il comma 1 assegna 500 milioni per l'esercizio 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province. Entro il 28 febbraio 2021, il fondo è ripartito, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità definite in considerazione dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, che prosegue la sua attività, le restanti somme di 250 milioni di euro per i comuni e di 30 milioni di euro per le città metropolitane e le province sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Il comma 2 prevede che le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 39 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono vincolate alla finalità di ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 e che le eventuali risorse ricevute in eccesso devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Il comma 3 prevede per le Autonomie speciali la verifica nel corso del 2023 delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 con riferimento alla media delle spettanze quantificate per il triennio 2017-2019 ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

Il comma 4 prevede che la verifica degli effettivi minori gettiti del 2021 delle Regioni a statuto ordinario è effettuata entro il 30 giugno 2022, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.



Il comma 5, attraverso la modifica dei commi 2-octies e 2-novies dell'articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020, innova le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro.

Il comma 6 introduce un'apposita certificazione a firma del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria, attestante la perdita di gettito dell'esercizio 2021 riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio.

Il comma 7 prevede la sanzione per gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione di cui al comma 6 disponendo una riduzione progressiva, commisurata alle risorse ricevute, del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annualità a decorrere dall'anno 2023. In particolare la riduzione applicata è dell'80 per cento per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2022, del 90 per cento per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022 e del 100 per cento per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il predetto termine del 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto.

Il comma 8 prevede che la verifica a consuntivo della perdita di gettito dell'esercizio 2021 dei comuni, province e città metropolitane è effettuata entro il 30 giugno 2021, sulla base delle certificazioni di cui al comma 6.

Il comma 9, alla lettera a, rinvia il termine previsto per la certificazione concernente la perdita di gettito dell'esercizio 2020 dei comuni, province e città metropolitane disciplinata dall'articolo 39, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021. Alla lettera b) si prevede invece una modifica della sanzione applicata ai comuni che non trasmettono la certificazione di cui al periodo precedente entro il termine del 31 maggio 2021, disponendo una riduzione progressiva, commisurata alle risorse ricevute, del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale da acquisire al bilancio dello Stato in 3 annualità a decorrere dall'anno 2022. In particolare la riduzione applicata è dell'80 per cento per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2021, del 90 per cento per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2021 e del 100 per cento per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il predetto termine del 31 luglio 2021 o non la trasmettono affatto.

Il comma 10 prevede il conguaglio definitivo a giugno 2022, considerato che nel 2021 gli enti possono utilizzare per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020.

ART. 155.

(Imposta locale sul consumo a Campione d'Italia)

La disposizione integra il comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 in tema di territorialità delle forniture di beni e prestazioni di servizi ai fini dell'imposta locale di consumo a Campione d'Italia. In particolare, interviene sulla regola di territorialità per le forniture di beni a Campione d'Italia prevedendo che facciano eccezione al principio generale, in base al quale le forniture di beni sono tassate nel luogo in cui avviene la consegna o la messa a disposizione del bene, le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, le quali non si considerano effettuate nel territorio del comune e pertanto non sono soggette a ILLCI. Tale eccezione ha il fine di mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali forniture, poiché risulta che le stesse di fatto non erano assoggettata all'IVA svizzera.

Parimenti, viene integrata la regola di territorialità relativa alle prestazioni di servizi, prevedendo che non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni. Tale previsione ha lo scopo di mantenere inalterato il livello di tassazione applicato a Campione d'Italia, fino al 31 dicembre 2019.

ART. 156.

(Grandi derivazione idroelettriche)



La disposizione intende modificare la scelta dell'art. 11 quater della legge 12/2019 di delegare completamente alle Regioni la normazione di dettaglio delle procedure di assegnazione delle grandi concessioni idroelettriche. Detta scelta ha, infatti, evidenziato forti criticità nella concreta attuazione, ciò che fa anche prefigurare ulteriori distorsioni in termini principalmente di disarticolazione e difformità di regolamentazione del comparto.

Ad oggi infatti -a poche settimane dal termine fissato dall'art. 11 quater e già prorogato di sette mesi- solo pochissime Regioni e la Provincia autonoma di Trento risultano aver incardinato nei rispettivi Consigli regionali delle proposte di legge in materia, mentre la stragrande maggioranza delle Regioni risulta inerte. L'esame delle proposte di legge formulate, nonché della legge n. 5/2020 della Regione Lombardia (l'unica approvata, e già oggetto di impugnazione del Governo innanzi alla Corte Costituzionale), rivela una disomogeneità dei contenuti, soprattutto nei temi di maggiore rilievo, quali la definizione dei criteri di riassegnazione, la struttura stessa della procedura di gara e la disciplina dei profili autorizzativi e ambientali. Tali disomogeneità determinano una netta alterazione delle condizioni competitive nel territorio nazionale, in violazione delle regole di concorrenza definite a livello europeo e statale, così come rilevanti criticità di coordinamento tra le competenze ambientali dello Stato e delle Regioni, le quali rinviando spesso la disciplina di profili essenziali addirittura a successivi regolamenti delle rispettive Giunte, violando la riserva di legge regionale prevista. È dunque facile prevedere che la qualità e la disomogeneità delle norme di talune Regioni, l'inerzia di molte altre, nonché la violazione sia di competenze esclusive dello Stato (tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza), sia di principi fondamentali dell'ordinamento eurounitario produrranno una pluralità di contenziosi in tutte le sedi giurisdizionali, nazionali e dell'Unione, con il risultato di protrarre il blocco di un comparto strategico per il perseguimento degli obiettivi del PNIEC, in un periodo già delicato per l'economia nazionale.

Ne consegue la necessità e l'urgenza di porre riparo alle lacune dell'art. 11 quater e, nel tempo necessario per la sua attuazione e l'esperimento delle gare, dettare una nuova disciplina che permetta il rilancio del settore idroelettrico, che è strategico per la sicurezza nazionale, in coerenza con la recente integrazione della normativa C.d. sui golden powers (operata con DL 23/2020), nonché per la transizione energetica verso le fonti rinnovabili, nel caso di specie ancor più strategiche in quanto essenziali —gli impianti a bacino- per la stabilità del sistema elettrico. Non meno cruciale è l'esigenza di sbloccare la tempestiva realizzazione di rilevanti investimenti diffusi sul territorio, utili a favorire la ripresa economica dopo la crisi determinata dall'emergenza COVID-19.

La norma prevede che la disciplina per l'assegnazione delle grandi concessioni idroelettriche da parte delle Regioni sia adottata con un decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, così da assicurare una regolazione uniforme sul territorio nazionale. Il termine per l'adozione del decreto è di 12 mesi, al fine di promuovere quanto prima l'avvio delle gare e la riassegnazione delle concessioni scadute e in scadenza, così superando la procedura di infrazione europea tuttora pendente, e non sanata dall'art. 11 quater. L'eventuale ritardo nell'emanazione di tale decreto attiverebbe il potere sostitutivo della Presidenza del Consiglio.

La norma tiene altresì conto, in parallelo, dei tempi necessari per rivisitare l'intero sistema normativo al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale. Pertanto, vengono prorogate fino al 31 luglio 2024 (termine di proroga delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche regionali o provinciali scadute o in scadenza ai sensi dell'art. 125 bis del D.L. n. 18/2020) i titoli abilitativi già scaduti o che scadono in data anteriore al 31 luglio 2024.

Sotto altro profilo, la norma intende perfezionare alcune previsioni introdotte dall'art. 11 quater della legge 12/2019 per garantire alle comunità territoriali ospitanti gli impianti idroelettrici di grande derivazione una maggiore partecipazione ai benefici economici conseguenti, fatta salva — come richiesto dalla sent. n. 155/2020 della Corte Costituzionale- l'autonomia delle amministrazioni regionali concedenti nel determinare la concreta misura dei trasferimenti. Vengono perciò mantenuti pienamente detti maggiori benefici economici, finalizzando il C.d. canone aggiuntivo (stabilito per le concessioni scadute, nella misura significativa di 20 €/kW) a misure di compensazione territoriale, e ai sempre più imprescindibili interventi di miglioramento e risanamento ambientale, anche a contrasto del dissesto idrogeologico, che affligge particolarmente i territori montani, per i quali ultimi sarebbe garantita una ripartizione più favorevole anche dei canoni demaniali. Dunque sotto questo aspetto la norma non determina alcuna riduzione delle risorse destinate alle Pubbliche Amministrazioni (permarrebbero anche i cd. sovraccanoni BIM, nonché i C.d. sovraccanoni rivieraschi), ma consente



una maggiore finalizzazione delle stesse a beneficio dei territori direttamente interessati dalle derivazioni idroelettriche. Quanto al canone aggiuntivo (che ad oggi nessuna Regione ha ancora riscosso o per non avere legiferato in merito, o per aver adottato norme in contrasto con il previgente comma 8-bis dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999, e dunque contestate dagli operatori), la norma ne assicura l'immediata esigibilità da parte di tutte le Regioni, senza necessità di ulteriori atti attuativi. Infine, in prospettiva di armonizzazione della disciplina a livello UE, si reputa opportuno elevare a 10 MW la soglia di distinzione tra piccole e grandi derivazioni idroelettriche.

Titolo XIII

Revisione e rimodulazione della spesa pubblica

ART. 157.

(Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali)

La norma, al comma 1, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute ad effettuare a decorrere dall'anno 2023 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri.

Inoltre, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, prevede, al comma 2, un contributo alla finanza per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per 200 milioni di euro, dei comuni per 100 milioni di euro e di province e città metropolitane per 50 milioni di euro.

Dispone, altresì, al comma 3, che il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni e delle Province autonome è effettuato in sede di autocoordinamento tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di CINSEDO e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 5, infine, demanda il riparto del predetto concorso da parte di comuni, province e città metropolitane ad uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di IFEL UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Titolo XIV

Pubblica amministrazione e lavoro pubblico

ART. 158.

(Fondo per le assunzioni di personale)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo da ripartire destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

ART. 159.

(Assunzioni con copertura sul Fondo)

Le disposizioni del presente articolo individuano le assunzioni autorizzate a valere sul Fondo per le assunzioni del personale istituito dall'articolo precedente e le autorizzazioni di spesa per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali.

Il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia, nell'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica.



Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il comma 5 autorizza il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale del comparto funzioni centrali, da inquadrare nell'Area III posizione economica F1, nell'Area II posizione economica F3 e F2.

Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il comma 8 autorizza il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale del comparto funzioni centrali, da inquadrare nell'Area III posizione economica F1 e nell'Area II posizione economica F2.

Al fine di assicurare i necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il comma 11 autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale, in Area terza, posizione economica F1 e in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nell'anno 2021 e nel 2022, nonché di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022.

Il comma 12 specifica che l'autorizzazione all'assunzione di cui al comma 11 è destinata anche per avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
- h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, il comma 15 autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, negli anni 2021, 2022 e 2023.

Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 15, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, il comma 17 autorizza le relative spese.

Al fine di favorire il ricambio generazionale e per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori di competenza istituzionale, e in particolare quelle relative al settore della depenalizzazione, il comma 18 autorizza il Ministero dell'interno, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di personale di livello non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno da inquadrare nell'Area funzionale seconda, fascia retributiva seconda nei limiti della vigente dotazione organica.



Per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale, alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie, il comma 20 autorizza il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, dirigenti di livello non generale (medici, veterinari e psicologi) da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, dirigenti con profilo economico sanitario, dirigenti con profilo giuridico sanitario, dirigenti ingegneri biomedico, dirigenti informatici, dirigenti ingegneri gestionali, dirigenti ingegneri industriali e dirigenti ingegneri ambientali, da imputare alla aliquota dirigenti non sanitari, nonché personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è conseguentemente incrementata.

Al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato sul territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonché per far fronte alle accresciute attività del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, anche con riferimento alla gestione della sicurezza, il comma 22 autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a bandire procedure concorsuali, anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, un contingente di personale non dirigenziale di Area III-F1 e di Area II-F2 da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato, alle Commissioni Tributarie e al Dipartimento dell'amministrazione del personale e dei servizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 24 prevede che, per le finalità di cui all'articolo 184, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, senza il previo espletamento delle previste procedure di mobilità e anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III-F1.

Il commi da 25 a 27 modificano la disciplina relativa alla statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali, prevedendo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50. Viene inoltre previsto che, completato l'inquadramento in parola, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data al 1° dicembre 2020. All'esito dell'adozione del menzionato decreto, al fine di corrispondere alle esigenze formative, le dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono incrementate a decorrere dal 1° novembre 2021.

Il comma 28 prevede che, nelle more della piena applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, relativo a procedure e modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie



nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all'art. 3-quater, comma 3, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnarsi a ciascuna istituzione.

Il comma 29 dispone che, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi del comma 27. Per le finalità di cui al presente comma, le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica effettuano, entro il 1 aprile 2021, una ricognizione degli incarichi di cui al primo periodo. Il decreto di riparto tiene conto degli esiti di tale ricognizione. Alle istituzioni che non abbiano effettuato la ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del secondo comma.

Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM, le posizioni di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e di tecnici di laboratorio, il comma 30 prevede, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, l'istituzione di uno specifico fondo. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni, nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni AFAM.

Il commi 31 e 32 modificano la normativa relativa al turn-over del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, con la previsione che, fino all'applicazione delle disposizioni del regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato sono attuate nell'ambito delle procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il predetto decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018-19, 2019-20 e 2020-21, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, in seguito a trasformazione di tutte le cattedre, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, al reclutamento di direttori amministrativi per le istituzioni in argomento, nonché alla determinazione e all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo e degli ISIA”.

Il comma 33 prevede che l'Agenzia Spaziale Italiana può procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio sino al conseguimento del valore soglia, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo. In caso di indicatore superiore al valore soglia, l'Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore dell'indicatore fino al conseguimento, entro l'anno 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dal 2025, in caso di indicatore superiore al limite, l'Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. L'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a regime della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il comma 34 dispone che l'indicatore del limite delle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive di personale per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento.

Il comma 35 prevede che il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell'Agenzia garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale prevista dal comma 35 e dell'equilibrio di bilancio.

Il comma 36 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Agenzia Spaziale Italiana non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Il comma 37, al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021 – 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, n. 1 unità di livello dirigenziale non generale, n. 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva F1 e n. 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. Viene autorizzata la relativa spesa.

Il comma 38 dispone, infine che le amministrazioni di cui ai commi precedenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni previste dal presente articolo, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ed i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo di cui all'articolo precedente.

ART. 160.

(Ulteriori assunzioni a tempo indeterminato)

Il comma 1, al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 147 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, sei unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché cinquantacinque unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale.

Il comma 2 contiene l'autorizzazione di spesa per le assunzioni di cui al comma precedente.

I commi 3, 4 e 5 autorizzano l'Agenzia nazionale per i giovani, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, e con incremento della dotazione organica di 14 unità, di cui 1 livello non generale, 6 di Area terza e 7 di area seconda, un contingente di ventuno unità di personale, di cui due unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e diciannove unità di personale non dirigenziale di cui nove da inquadrare nell'area terza, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1 e dieci nell'area seconda, posizione economica F2.

Il reclutamento del predetto personale avviene mediante uno o più concorsi pubblici da espletare anche in deroga alle vigenti disposizioni concernenti la mobilità tra pubbliche amministrazioni, lo assorbimento di graduatorie degli idonei di altre procedure concorsuali e la facoltà di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte dell'Agenzia nazionale per i giovani di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dalla normativa vigente.



Per il reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale, entro l'anno 2021 e nei limiti sopra indicati, la predetta Agenzia può procedere alla stabilizzazione del personale in conformità con le disposizioni dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che detta misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, declinando le relative modalità e condizioni.

Fino al completamento delle procedure per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, la predetta Agenzia è autorizzata a reclutare una unità di personale di livello dirigenziale non generale mediante conferimento di incarichi a personale non inserito nel Ruolo dei dirigenti, purché si tratti di personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Gli incarichi conferiti hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso bandito dall'Agenzia. Gli incarichi conferiti non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale bandita dall'Agenzia.

Il comma 6 contiene l'autorizzazione di spesa per le predette assunzioni dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.

Il comma 7, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, nel numero di 19 unità per l'anno 2021 e 38 per l'anno 2022, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto.

Il comma 8 contiene l'autorizzazione di spesa per le assunzioni di cui al comma precedente.

Il comma 9 dispone che le amministrazioni autorizzate alle assunzioni di cui al presente articolo comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del presente articolo e gli oneri da sostenere a regime.

ART. 161.

(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

Al fine di razionalizzare l'impiego di personale estraneo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare, la norma modifica il limite di esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali nonché quelli del Corpo della Guardia di Finanza.

Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi un contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di area II/F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Vengono abrogate le vigenti misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

Il comma 5 estende agli Uffici periferici, le assunzioni di funzionari di Area III, posizione economica F 1 che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad effettuare al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Il comma 6 prevede l'estensione al 2022 delle misure di cui al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 2017, n. 96.

Il comma 7 limita al 31 dicembre 2025 la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di avvalersi della società Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle



attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019. Viene inoltre escluso l'affidamento in house di tali servizi.

Il comma 9 consente, in considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul patrimonio culturale, la proroga per un periodo massimo di sei mesi dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti.

Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della PAC 2021-2027, il comma 11 incrementa, a decorrere dal 2021, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze del personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione.

A seguito della istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca, al fine di garantirne la funzionalità, il comma 12 incrementa, a decorrere dal 2021, la dotazione finanziaria inerente le risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'Università e della ricerca.

ART. 162.
(Stabilizzazioni sisma)

La disposizione è volta ad incrementare le risorse del fondo di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali. Inoltre, viene posto a carico della presente legge l'onere dei 30 milioni per l'anno 2021.

ART. 163.
(Poli territoriali avanzati)

La norma disciplina l'istituzione dei Poli territoriali avanzati, destinati a fungere da strutture territorialmente decentrate per lo svolgimento dei concorsi pubblici nonché per garantire spazi di lavoro comune per i dipendenti pubblici, anche per la formazione e il lavoro agile. Si prevede che la realizzazione dei Poli sia a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

ART. 164.
(Incremento fondo rinnovo contrattuale)

La norma prevede l'incremento, a decorrere dal 2021, delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

ART. 165.
(Disposizioni in materia di personale scolastico)

Il comma 1 allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, incrementa la dotazione dell'organico dell'autonomia di 25.000 posti di sostegno nel periodo 2021-2024, conseguentemente rifinanziando il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016. Il comma 2 della norma incrementa il Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, con la specifica finalità di formare tutti i docenti che insegnino in classi in cui sono presenti alunni con disabilità sulle specifiche competenze e metodologie. L'inclusione scolastica, infatti, richiede che tutti i docenti, non esclusivamente quelli impegnati nel sostegno didattico, siano coinvolti nella formazione specifica.

L'incremento del fondo è ripartito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione in cui sono previste anche le condizioni per esonerare dalla formazione il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, già fornito delle specifiche competenze, la determinazione delle unità formative comunque



non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, e i criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative per garantire l'efficienza della spesa.

Il comma 3 prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per i prossimi tre anni scolastici, finalizzato all'acquisto e la manutenzione dei sussidi didattici di cui all'articolo 13 della legge n. 104 del 1992 destinati alle scuole che accolgono alunni con disabilità. Il relativo riparto avviene con decreto del Ministro dell'istruzione.

Il comma 4 interviene per affermare esplicitamente quanto già indirettamente deducibile dalle disposizioni di cui alla citata Legge 170/2010, il cui art. 5 dispone che "1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

Il comma 5 reca disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo pieno per i collaboratori scolastici ex LSU. In particolare, al fine di trasformare a tempo pieno il contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020 in ruolo a tempo parziale, nonché di assumere, sino ad un massimo di 45, a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2021 coloro che nella medesima procedura selettiva ai sensi del medesimo articolo e comma, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, autorizza il Ministero dell'istruzione, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. La norma dispone altresì che le supplenze eventualmente conferite sui predetti posti prima dell'entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine stanziava le necessarie risorse. L'intervento normativo si rende necessario per assicurare un adeguato livello di intensificazione dei servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici e per garantire a regime le migliori condizioni igieniche e un'adeguata fruibilità dei locali e delle aule anche dopo il termine dell'emergenza sanitaria.

I commi 6 e 7 recano disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo. In particolare, il comma 6, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, si dispone la proroga fino al 30 giugno 2021 del termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e si stanziavano le necessarie risorse. Si dispone, inoltre, al comma 6, che al fine di assicurare stabilmente quanto previsto al comma 6 a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 530 posti di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione. Si prevede, altresì, che le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell'organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021 sono corrispondentemente incrementate di mille unità. Vengono stanziati le necessarie risorse.

Il comma 8 reca disposizioni finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola d'infanzia. In particolare, prevede che la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di mille posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia. Demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione la ripartizione tra le regioni del contingente di mille posti.



Il comma 9 reca misure di sostegno al sistema integrato da zero a sei anni. Com'è noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, al fine di garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco alle bambine e ai bambini dalla nascita fino ai sei anni, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione, al quale ha fatto seguito il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al D.P.C.M. 11 dicembre 2017. Il Piano è attualmente in fase di rinnovo. Per la progressiva attuazione del Piano di azione, l'art. 12 del citato d.lgs. n. 65 del 2017 ha istituito il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per finanziare:

- a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
- b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano di formazione di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Il Piano pluriennale fissa gli obiettivi strategici da raggiungere attraverso la programmazione del suddetto Fondo. Questi obiettivi sono elencati all'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 2017 e sono:

- a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;
- b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

[...]

- h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

Per il perseguimento di tali finalità, la disposizione incrementa di 60 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, la dotazione del suddetto fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione. Dispone, inoltre, che, per l'anno 2021, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 12, comma 4, del citato decreto, una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000 è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale.

Il comma 10 reca misure finalizzate al potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole. A tal fine la norma prevede un prolungamento, anche per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, delle attività delle équipe formative territoriali. Attualmente i docenti esonerati dal servizio sono 120. La disposizione, previa ulteriore selezione del Ministero dell'istruzione, prevede il comando di 20 docenti presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale con un ruolo di coordinamento delle attività delle équipe a supporto delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e il semi-esonero al 50% dell'orario di servizio dalle attività didattiche per promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative e sulla didattica digitale integrata.

Tali docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione con una nuova procedura selettiva, saranno utilizzati direttamente nei territori per incentivare i processi di innovazione didattica e digitale delle scuole.

Il comma 11 autorizza la spesa necessaria all'attuazione delle misure di cui al comma 10.

Il comma 12 prevede che nell'anno scolastico 2021/2022 un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici possa essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola.

ART. 166.

(Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, il comma 1 autorizza l'assunzione



straordinaria di un contingente di Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2.

Il comma 4 prevede che entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce, le Amministrazioni comunichino al Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi.

Il comma 5 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 167.

(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)

La norma prevede che, per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID, a decorrere dall'anno 2021 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 168.

(Incremento dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

La norma incrementa la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di garantire l'efficace svolgimento delle ulteriori attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19.

ART. 169.

(Disposizioni in materia di dipendenti a tempo determinato EIPLI)

Come noto l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è in liquidazione dal 2011 come previsto dall'art 21 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 che ne ha dichiarato la soppressione, prevedendo la costituzione di una nuova società. I Ministeri coinvolti nella definizione del nuovo soggetto gestore hanno avviato nel 2020 la fase conclusiva per addivenirne alla costituzione, al fine di risolvere definitivamente le problematiche dell'ente in liquidazione da ormai nove anni. In questo particolare contesto, aggravato dalle restrizioni procedurali imposte dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, anche della potenziale prossima definizione delle attività di liquidazione dell'Eipli e costituzione della nuova società che subentrerà interamente nelle funzioni dello stesso Ente, pare opportuno e ispirato a principi di economicità della gestione pubblica, evitare all'ente di procedere alla selezione di nuovo personale in sostituzione di personale con contratto in scadenza, prorogando i contratti a tempo determinato esistenti fino al 30 giugno 2020 al fine di consentire il temine dell'iter di costituzione della nuova società. Sarà quest'ultima a procedere alla definizione delle politiche di gestione dei fabbisogni di personale nel rispetto delle normative vigenti

ART. 170.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la Sogei S.p.a)

La norma intende superare, in coerenza con il combinato disposto dei commi 286 e 588 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2020, le previsioni di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 consentendo anche agli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, di definire con la Sogei S.p.A. appositi atti negoziali che tengano conto delle rispettive esigenze di sviluppo e conduzione dei sistemi informatici dipartimentali.



Ai sensi dell'attuale articolo 4, comma 3-bis, peraltro, fino all'emanazione dell'accordo unico ivi previsto, rimarrebbero prorogate ex lege le due Convenzioni vigenti con Sogei (una che regola i rapporti con i Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale e dell'Amministrazione Generale, oltre che con la Corte dei conti, e l'altra che interessa il Dipartimento delle Finanze e le Agenzie fiscali), non più idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione in termini di evoluzione tecnologica e non modificabili da parte dei Dipartimenti (il comma 286 permette solo una modifica dei massimali). L'unica soluzione compatibile con questo scenario risiede nella possibilità di superare lo schema dell'Accordo Quadro unitario e permettere a tutti i Dipartimenti di sottoscrivere propri rapporti contrattuali con Sogei per la gestione dell'informatica di propria competenza.

A seguito dell'intervento normativo ciascun Dipartimento potrà mantenere una operatività strumentale al perseguimento di obiettivi differenti connessi con la specificità delle relative funzioni.

Il primo periodo del comma 3-bis è modificato, eliminando nella parte finale le finalità per le quali sono state trasferite a Sogei le attività precedentemente svolte da Consip.

Il secondo periodo del comma 3-bis, in questo senso, consente a tutti i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre ad RGS autorizzata dalla legge di bilancio, di stipulare propri atti con la società informatica in house del Mef per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti il sistema di finanza pubblica.

Il Dipartimento delle Finanze adotta ai sensi del sesto periodo un accordo valido per il Sistema informativo della fiscalità, cui aderiscono le Agenzie Fiscali, in continuità con quanto avvenuto fino ad ora.

Il quarto periodo prevede che il Capo del DAG, con uno o più provvedimenti proceda, sentita la Sogei S.p.A, a rideterminare gli importi dei corrispettivi previsti dalla Convenzione IT (che regola i rapporti di Sogei con DT, RGS e DAG), man mano che vengono adottati gli accordi o disciplinari da parte dei dipartimenti interessati. Ciò è necessario al fine di garantire una corretta remunerazione per i servizi erogati da Sogei.

Il quinto periodo costituisce una norma transitoria che consente di superare l'attuale schema convenzionale, prevedendo che la Convenzione vigente che regola i rapporti tra il lato "Economia" e la Sogei, prorogata come detto ex lege, cessi di avere definitivamente efficacia al momento della entrata in vigore di tutti gli accordi o disciplinari.

Il sesto periodo, prevede che il vigente accordo tra Sogei ed il Dipartimento delle finanze, riguardante anche le Agenzie fiscali, continui comunque ad essere efficace fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo.

ART. 171.

(Disposizioni in materia di Guardia di finanza)

Il comma 1 reca la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

In particolare, la legge 7 febbraio 1951, n. 168 definisce i criteri di ripartizione, in favore (tra gli altri) dei militari del Corpo, delle somme rivenienti dalle seguenti "fonti":

- a) proventi da sanzioni pecuniarie per violazione delle leggi tributarie;
- b) premi connessi a servizi resi nell'interesse del commercio e nel settore doganale
- c) proventi da sanzioni pecuniarie per violazione in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;
- d) proventi da sanzioni pecuniarie per violazioni in materia antiriciclaggio.

La *ratio* del sistema premiale disciplinato dalla citata legge è quella di riservare una parte dei proventi agli "scopritori" che abbiano svolto attività di controllo in specifici settori [articolo 1, primo comma, lettera c)] e un'altra parte agli appartenenti all'Amministrazione ritenuti particolarmente "meritevoli" [articolo 1, primo comma, lettera d)]. A questi ultimi sono altresì devolute le somme eccedenti il limite individuale (lire 50.000 per ogni accertamento) fissato per ciascun accertatore (articolo 1, terzo comma). Una ulteriore quota, pari al 20 per cento delle somme riscosse per pene pecuniarie e ammende per violazione delle leggi tributarie, è destinata, invece, al Fondo di assistenza finanziari (FAF), per il raggiungimento degli scopi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla relativa legge istitutiva (legge 20 ottobre 1960, n. 1265).



La presente proposta normativa è volta - ferma restando l'assegnazione al FAF della predetta quota di risorse del 20 per cento - a:

- a) sotto un profilo di ordine generale, superare talune difficoltà/criticità riscontrate nella fase di ripartizione, in favore dei militari del Corpo, dei premi di cui alle lettere c) e d) del primo comma e al terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 168/1951, che avviene sulla base delle informazioni comunicate al predetto Fondo dai reparti del Corpo dislocati sul territorio;
- b) prevedere l'assegnazione al bilancio della Guardia di finanza, in luogo del FAF, delle suindicate risorse, limitatamente a quelle destinate ai militari del Corpo "accertatori" e a quelli "meritevoli";
- c) demandare a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (non regolamentare), su proposta del Comandante Generale, la definizione delle modalità e dei nuovi criteri di ripartizione delle somme in rassegna;
- d) conseguentemente, sopprimere la Commissione prevista dall'articolo 3 della citata legge, incaricata della distribuzione dei premi in argomento sulla scorta degli elementi segnalati dai suddetti reparti, attraverso una procedura complessa e basata su criteri ritenuti ormai non più attuali e non rispondenti alla necessità di valorizzare le risorse umane adeguatamente/correttamente.

Viene prevista, altresì, l'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 168/1951, nel quale sono contemplati i criteri di ripartizione delle risorse in commento, ritenuti non più adeguati alle finalità premiali perseguite dalla norma.

Il comma 2 disciplina un incremento delle risorse destinate al Fondo di assistenza della Guardia di Finanza, che, quale parte integrante dell'Amministrazione economico-finanziaria, contribuisce in modo rilevante al contrasto dell'evasione fiscale e di controllo sulla spesa pubblica, nonché, in generale, di contrasto a ogni forma di criminalità economica. Conseguentemente la norma incrementa, di un importo non superiore a 15 milioni di euro annui, lasciando inalterata la misura del 5 per cento già prevista dall'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la quota di risorse destinata, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e attribuita al personale della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.

Il comma 3 disciplina la destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza. Infatti, l'articolo 2, commi da 28 a 31, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha attribuito alla Guardia di finanza il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo, altresì, la possibilità per il Corpo di consentirne a terzi l'uso, anche temporaneo, se del caso avvalendosi dell'apposito ente ("Ente editoriale per il Corpo della Guardia di finanza").

La disposizione, in particolare, prevede che le risorse finanziarie derivanti dalla concessione, a titolo oneroso, dei predetti simboli, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere, successivamente, integralmente riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riconducibili al Corpo.

ART. 172.

(Collaborazione del Corpo della guardia di finanza con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

La proposta in rassegna è volta a disciplinare la collaborazione tra il Corpo della guardia di finanza e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS), ai fini del potenziamento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonché di scorta ai medesimi beni.

L'iniziativa è da correlarsi all'importanza strategica assunta dall'IPZS per la tutela di interessi primari del Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente connessi alla sicurezza, anche in termini di tracciabilità e anticontraffazione, dei beni dal medesimo Istituto prodotti, conati o fabbricati, tra i quali documenti soggetti a rendiconto (passaporti, carte d'identità elettroniche, ricettari medici, *etc.*), valori (carta filigranata e francobolli), sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato nonché monete di Stato in conformità a leggi vigenti o a corso legale. L'Istituto, attraverso la sua partecipata Valori di Carta S.p.A., ha, peraltro, recentemente implementato il polo produttivo di Foggia, certificato dalla Banca Centrale Europea come idoneo alla produzione di carta per banconote.

Per quanto attiene al funzionamento dell'IPZS e alle modalità attraverso cui il Corpo fornisce la propria collaborazione, il quadro normativo di riferimento è, attualmente, principalmente rappresentato:



- a. dalla legge “ordinamentale” dell’IPZS (n. 559/1966), come modificata dal decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, che ne prevede la forma di Società per Azioni, con partecipazione attribuita al “*Tesoro dello Stato*”;
- b. dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806, il quale, nel dare attuazione alla sopra citata normativa, ha rimesso (all’articolo 8) ad apposito decreto del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze) la definizione delle “*istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali*” curata dall’IPZS;
- c. dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 agosto 2003, adottato in forza dell’articolo 8 del D.P.R. n. 806/1967, nell’ambito del quale sono stabiliti, tra l’altro, tipologia e modalità del servizio svolto dal personale della Guardia di finanza in favore dell’IPZS.

Sulla scorta del richiamato quadro normativo, la proposta in parola:

- d. disciplina la collaborazione della Guardia di finanza in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, consistente nello svolgimento - attraverso l’impiego di un’aliquota di personale del Corpo non superiore, complessivamente, a 200 unità - di servizi di sorveglianza e tutela:
 - (1) presso sedi dell’IPZS ove sono presenti siti produttivi, quali, in particolare, quelle di Roma e Foggia;
 - (2) delle aree produttive di beni (come le carte-valori e gli stampati soggetti a rigoroso rendiconto) sottoposti a severi controlli ai sensi dell’attuale quadro regolamentare di cui al richiamato D.M. 4 agosto 2003 e delle disposizioni della Banca Centrale Europea con riferimento alla produzione di carta per banconote;
 - (3) anche con modalità “dinamiche”, essendo previste, altresì, attività di scorta relative alla movimentazione dei beni realizzati dall’Istituto per conto dello Stato;
- e. prevede che siano posti a carico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nel limite di 5 milioni di euro annui:
 - (1) il trattamento economico accessorio spettante al personale impiegato in tali attività, ivi compresi i relativi oneri sociali, nonché gli oneri correlati ai trasferimenti che si rendessero necessari alle suddette sedi;
 - (2) le spese di funzionamento e logistiche (ad esempio di motorizzazione, accasermamento, casermaggio e vestiario) nonché per le dotazioni strumentali (in particolare per le esigenze alloggiative, eventualmente da fronteggiare con la realizzazione di caserme), necessarie per l’espletamento dei servizi in parola;
- f. rinvia a una apposita convenzione da stipularsi tra l’IPZS e la Guardia di finanza la definizione delle modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei citati oneri, anche attraverso operazioni permutative ex articolo 2133 del decreto legislativo n. 66/2010.

ART. 173.

(Disposizioni in materia di personale dell’ENAC)

La disposizione, al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell’aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonché di rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo, autorizza l’ENAC, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti, unità di personale di livello dirigenziale non generale, di personale appartenente alla prima qualifica professionale, di personale appartenente al ruolo tecnico – ispettivo e ispettori di volo. L’Ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dall’assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del presente articolo e gli oneri da sostenere a regime.

ART. 174.

(Eredità giacenti)



La disposizione ha la finalità di superare l'assenza di una chiara imputazione delle competenze in materia di gestione dei beni ereditati dallo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, tenuto conto che, allo stato attuale, non è individuabile con chiarezza il soggetto competente in materia di gestione di eredità giacenti costituite da beni diversi dagli immobili, per i quali è chiaramente competente l'Agenzia del demanio.

Attribuisce, altresì, all'Agenzia del demanio nuove competenze rispetto a quelle previste dall'art. 65 del d.lgs. 30/07/1999, n. 300, al fine di attribuire ad un unico soggetto la gestione di tutti i beni (di qualunque tipologia) devoluti allo Stato ai sensi dell'art. 586 del codice civile.

L'obiettivo è quello di assicurare una gestione proficua ed efficiente di tutti gli asset che pervengono allo Stato da eredità giacenti, garantendo la valorizzazione e lo sfruttamento economico degli stessi, dalla cui gestione possono derivare nuove entrate per l'Erario dello Stato.

La norma prevede, inoltre, che a fronte delle nuove competenze attribuite all'Agenzia del demanio, i fondi stanziati sul capitolo 3901 relativo alle spese di funzionamento della stessa Agenzia siano incrementati per un importo quantificato, a decorrere dall'anno 2021, in 500 mila euro. I menzionati fondi saranno utilizzati nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale che contraddistingue l'Agenzia quale Ente Pubblico Economico, mentre i risultati attesi saranno definiti attraverso la Convenzione di servizi per l'erogazione dei servizi immobiliari e gestione del patrimonio dello Stato. Infine, il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, la determinazione dei criteri per l'acquisizione dei dati rilevanti, anche in via digitale, ai fini di una puntuale individuare dei beni devoluti allo Stato.

ART. 175.

(Censimento beni immobili delle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari)

Il Dipartimento del Tesoro conduce annualmente la rilevazione dei beni immobili pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009. Il censimento annuale è finalizzato alla conoscenza puntuale dei beni immobili pubblici, necessaria per decisioni in tema di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per la redazione del Rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche. La proposta normativa mira a estendere la rilevazione anche alle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) per le motivazioni di seguito rappresentate.

La normativa vigente prevede, all'articolo 2, comma 222 della L. 191/2009, l'obbligo di comunicazione dei beni immobili al Dipartimento del Tesoro per gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), quali soggetti inclusi tra le Amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. L'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 78/2010 ha esteso il citato obbligo di comunicazione alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT), nel quale non sono ricompresi gli IACP e neanche le Aziende per l'edilizia residenziale pubblica.

Gli IACP sono enti pubblici, istituiti dal R.D. 1165/1938, per soddisfare i bisogni abitativi delle classi meno agiate. La legge 865/71 e la legge n. 457/78 hanno previsto il decentramento di alcune funzioni dallo Stato alla Regioni. A partire dagli anni '90, è stato avviato il processo di trasformazione degli IACP in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale. La trasformazione viene attuata per mezzo di leggi regionali che possono o meno prevedere il conferimento del patrimonio immobiliare alle nascenti Aziende.

Le Aziende per l'edilizia residenziale pubblica, configurandosi come enti pubblici economici, non sono ricomprese nel novero delle Amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 165/2001, pertanto, non sono tenute all'obbligo di comunicazione al Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009. Ne consegue che, per effetto della trasformazione giuridica degli enti in oggetto, una parte di patrimonio immobiliare pubblico potrebbe non essere rilevata.

La proposta normativa, modificando il comma 2 dell'articolo 8 del 31/05/2010, n. 78, mira a estendere la rilevazione anche alle Aziende per l'edilizia residenziale pubblica nate dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), ritenendo che la conoscenza del patrimonio immobiliare da esse detenuto sia importante a supporto di studi e analisi sulle politiche abitative e più in generale con finalità socio-assistenziali.



Inoltre, si rileva che nel vigente articolo 8, comma 2, il riferimento al periodo dodicesimo dell'articolo 2, comma 222, della L. 191/2009, non è più corretto a causa di successive modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo. Pertanto, il citato riferimento è stato eliminato e si è precisato che gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 222 della L. 191/2009 sono quelli riferiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.

ART. 176.
(Rappresentanza sindacale)

La disposizione contiene misure per la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno dell'Amministrazione pubblica, prevedendo che i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna PA, necessari per la rappresentatività di cui all'art. 3 del d.l.gs. n. 165 del 2001, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021. In via eccezionale e in deroga alla normativa vigente, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Il comma 2 prevede che gli accordi/contratti collettivi nazionali possano consentire l'utilizzo di modalità telematiche per le elezioni per il rinnovo delle RSU, anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

ART. 177.
(Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)

Il comma 1 reca disposizioni per l'adeguamento del Fondo per le esigenze di difesa nazionale. La proposta è volta a modificare la disposizione che istituisce il "Fondo per esigenze di difesa nazionale" (art. 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare - COM), conformando il portato normativo ai recenti provvedimenti legislativi di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica. Si tratta, dunque, di un necessario intervento di adeguamento normativo a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico.

La copertura finanziaria del predetto fondo è, al momento, disciplinata dall'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, abrogato dall'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 2016, n. 163. La legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge "rinforzata" n. 243 del 2012 ha, infatti, modificato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), eliminando, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), la legge di stabilità, conferendo natura sostanziale alla legge di bilancio stessa (ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) e articolando quest'ultima in due sezioni distinte: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative (essenzialmente assimilabile alla ex legge di Stabilità) e la Sezione II, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative (assolve, nella sostanza, le funzioni della legge di bilancio).

La riformulazione dell'articolo si rende, pertanto, necessaria al fine di aggiornare i meccanismi di finanziamento del citato fondo individuando nella legge di bilancio – Sezione I - il provvedimento normativo legittimante.

Il comma 2 reca disposizioni per la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze. L'intervento regolatorio, anche alla luce delle esigenze emerse durante l'emergenza epidemiologica, ha lo scopo di realizzare una più efficace attività di programmazione e gestione delle risorse destinate al funzionamento degli Enti e dei Comandi dell'Area Tecnico-Operativa interforze direttamente dipendenti dal Capo di Stato Maggiore della difesa. L'esigenza è determinata dal fatto che le nuove regole contabili (soppressione di tutte le contabilità speciali a mente dell'articolo 21, co. 2-bis della legge n. 196 del 2009 e introduzione per molte amministrazioni centrali, compresa la Difesa, della contabilità ordinaria c.d. "flessibile" di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016), rendendo centrale il ruolo della funzione di programmazione sia per quanto attiene alla definizione del quadro esigenziale sia per i correlati profili di cassa, impongono che l'Organo Programmatore (OP) e il Centro di Responsabilità Amministrativa, rispettivamente e distintamente responsabili della "programmazione/gestione operativa delle esigenze" e "gestione amministrativa delle risorse", sviluppino procedure di lavoro sinergiche, omogenee e costantemente coordinate.

L'attuale quadro normativo, invece, coerentemente con la previgente contabilità speciale, si limita ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa il solo impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento dell'Area Tecnico-Operativa interforze, mentre la correlata gestione amministrativa è



esercitata, su delega, dal Segretariato Generale della Difesa/DNA (SGD), nonché dalle diverse Direzioni Generali e Direzioni Tecniche, ognuna per determinati capitoli e piani gestionali. Una situazione come quella descritta, oltre ad essere farraginosa e complicata, impedisce l'unitarietà dell'azione amministrativa e, conseguentemente, una adeguata ed efficace programmazione e, all'occorrenza, riprogrammazione finanziaria. D'altra parte è espressamente previsto dalla citata legge n. 196 del 2009 (art. 22) che l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico organo di gestione amministrativa costituisce criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni. In linea con tale prescrizione, l'intervento è volto ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa anche le funzioni connesse con la diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, proprio per consentirgli da un lato una efficace e adeguata opera di programmazione finanziaria e dall'altro di raccordare le responsabilità discendenti dall'impiego operativo con quelle connesse con l'impiego amministrativo dei fondi. In tal modo si realizza una concreta semplificazione delle procedure di programmazione e gestione amministrativa delle risorse destinate al funzionamento degli enti degli enti interforze della Difesa derivante dalla implementazione di procedure di lavoro maggiormente aderenti al quadro normativo vigente, più sinergiche e coordinate tra loro.

L'intervento, conferendo al Capo di Stato Maggiore della Difesa anche l'impiego amministrativo dei fondi, risulta inoltre coerente con il quadro normativo vigente che prevede tali funzioni per tutti gli altri Vertici militari (Segretario Generale della Difesa/DNA, Capi di Stato Maggiori di Forza armata e Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri).

Il comma 3 ottimizza il processo di reiscrizione dei risparmi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. La Difesa ha, infatti, da tempo avviato e visto approvare nel 2012 un'importante attività di razionalizzazione dello strumento militare (legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante la "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia").

Il provvedimento individua interventi strutturali in chiave riduttiva, riferito a:

- a) dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa;
- b) razionalizzazione delle strutture organizzative, degli enti, dei comandi delle aree di vertice, operative, territoriali, logistiche, formative e infrastrutturali;
- c) l'istituzione di un dedicato fondo (c.d. "Fondo di funzionamento"), alimentato con i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni di personale, destinato alla riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del patrimonio infrastrutturale per le esigenze di funzionamento, ammodernamento, manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle infrastrutture in dotazione alle Forze armate, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative.

Per effetto dell'articolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 94/2017 (in attuazione della legge n. 244/2012), dall'e.f. 2017, i risparmi determinati dalla riduzione delle consistenze organiche sono determinati attraverso un decreto interministeriale (Difesa, Funzione Pubblica e MEF) che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 244/2012, deve essere effettuato nel corso di ciascun esercizio finanziario.

I citati risparmi sono:

- a) destinati, nel limite del 50 per cento, a copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle F.A.;
 - b) iscritti, per il rimanente 50 per cento, sul citato c.d. "Fondo di funzionamento" (cap. 1153 - p.g. 1).
- In considerazione della previsione del conseguimento di ulteriori risparmi di spesa in esito all'approvazione del D.I. di determinazione delle dotazioni organiche, dall'e.f. 2018 risulta alimentato anche il p.g. 2 del cap. 1153. Lo stanziamento a LdB di quest'ultimo p.g. è reso indisponibile nelle more della verifica dell'effettiva determinazione dell'entità del risparmio da accertarsi in occasione della predisposizione del D.I. delle consistenze.

Stante la complessità dell'iter di approvazione, il D.I. viene sottoscritto nell'ultimissima parte dell'anno rendendo, di fatto, inefficace l'impiego delle risorse. Per effetto di tale complessità, la ripartizione del Fondo è disposta con una variazione di bilancio approvata mediante decreto del Ministro dell'economia



e delle finanze che esplica i suoi effetti nell'anno successivo a mente dell'articolo 34, comma 6-bis, della legge n. 196/2009.

La proposta, pertanto, tenuto conto dell'incomprimibilità dei tempi connessi con la finalizzazione del processo e comunque non utili ad un'efficace impiego dei risparmi ottenuti nel regime di contabilità ordinaria e secondo le regole del nuovo bilancio di cassa "potenziato", mira a far sì che, a fronte dell'accertamento delle consistenze del personale nell'anno X, le somme vengano rese disponibili ed utilizzabili sul cap. 1153-p.g. 2 sullo Stato di previsione della spesa dell'anno X+1, nella considerazione del fatto che programmaticamente è possibile già a giugno/luglio determinare l'eventuale stanziamento. L'intervento regolatorio consentirebbe, inoltre, di superare anche la formazione dei residui passivi che si verrebbero a generare in applicazione del citato articolo 34, comma 6 bis, lettera c), della legge n. 196/2009, limitando in tal modo la formazione delle economie di cassa.

ART. 178.

(Disciplina del regime convenzionale tra uffici giudiziari)

Con finalità di contenimento dei costi e di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio delle funzioni giudiziarie la proposta normativa è diretta a prevedere che i presidenti delle Corti di appello ovvero i procuratori generali presso le corti di appello, eventualmente su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, possano stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia nei limiti delle risorse assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nell'ambito di convenzioni o accordi quadro precedentemente stipulati dallo stesso Dicastero con i medesimi soggetti. La norma è complementare alla disposizione che, nella legge di stabilità 2016, ha previsto la disciplina delle convenzioni tra gli uffici e le amministrazioni pubbliche e che ha trovato applicazione limitatamente al triennio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla stessa legge. La norma si rende necessaria al fine di razionalizzare e rendere meno frammentaria la stipula, da parte di numerosi uffici giudiziari, di "accordi/protocolli/convenzioni" con i predetti soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni; fenomeno dal quale è derivato, in particolare sotto il profilo del possibile mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica, un consistente contenzioso giudiziario e che sta comportando gravi problemi per l'erogazione di servizi complementari di essenziale importanza. Le suddette convenzioni, concluse su base locale e preventivamente autorizzate dal Ministero della giustizia, dovranno essere conformi ad una convenzione quadro tra lo stesso Ministero e l'ente/soggetto diverso dalla pubblica amministrazione, senza prevedere nuovi o maggior oneri a carico dell'amministrazione.

ART. 179.

(Estensione del regime di impignorabilità alle somme accreditate alle Prefetture in regime di contabilità ordinaria)

Il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 sancisce l'impignorabilità di alcune tipologie di fondi, gestiti in contabilità speciale dalle Prefetture-UTG o da altre Amministrazioni a tutela delle finalità cui sono destinati.

Sulla base dell'articolo 1 del predetto decreto-legge sono impignorabili i fondi di contabilità speciale a disposizione delle Prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, nonché le aperture di credito a favore di funzionari delegati di contabilità ordinaria degli enti militari, della polizia, dei vigili del fuoco, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale, di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per le consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo al personale amministrato (comma 1).

I pignoramenti e i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità dei soggetti suindicati, si eseguono esclusivamente - a pena di nullità rilevabile d'ufficio - con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato dell'ente militare, nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati (comma 2). Nell'atto di pignoramento il creditore dovrà indicare i fondi che vorrebbe assoggettare ad esecuzione, individuando la contabilità su cui intende agire. Il funzionario pubblico che riceve la notificazione del pignoramento o del sequestro è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità



speciale fondi con destinazione diversa da quella del primo comma, con annotazione sul libro giornale (comma 2): l'effetto del pignoramento è quello di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento ed il funzionario pubblico ha l'obbligo di annotare il vincolo sul libro giornale, a condizione, naturalmente, che esistano nella contabilità speciale fondi suscettibili di espropriazione.

Sono nulli, con nullità rilevabile d'ufficio, i pignoramenti dei fondi di contabilità speciale effettuati presso le sezioni provinciali di tesoreria dello stato (comma 3). Dopo l'emissione del provvedimento di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, il pagamento a favore del creditore deve avvenire attraverso l'emissione di un mandato di pagamento da parte del funzionario responsabile del debitore stesso.

Tuttavia, a decorrere dal primo gennaio 2019, le contabilità speciali concernenti i servizi amministrativi delle Prefetture-UTG sono state ricondotte al regime di contabilità ordinaria, come disposto dall'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2017, mentre restano gestiti in contabilità speciali *ad hoc* solo particolari tipologie di fondi (FAMI, Pon sicurezza, etc.) sulle quali il regime di impignorabilità previsto dal decreto-legge in argomento è applicabile, qualora la natura e le finalità dei fondi gestiti lo consenta.

Le Tesorerie, a seguito di notifica degli atti di pignoramento a carico delle Prefetture, potranno accantonare le disponibilità esistenti sugli ordini di accreditamento emessi a favore delle medesime, senza alcuna distinzione sulla base della tipologia dei fondi.

Al riguardo, occorre rilevare che la disciplina in esame dichiarava espressamente impignorabili i predetti fondi in ragione sia del criterio di allocazione - facendo con ciò riferimento alla loro giacenza su contabilità speciali - sia del criterio finalistico, trattandosi di fondi funzionali al perseguimento di finalità pubbliche essenziali.

La ratio della norma, come sopra evidenziata, si evince anche dal particolare tipo di procedura di esecuzione forzata che prevede: "il pignoramento direttamente presso il funzionario responsabile della gestione contabile dei fondi ed in grado di conoscerne l'ammontare e la disponibilità, come pure di verificare se e quali vincoli di *destinazione siano imposti e per quali somme vi siano cause di impignorabilità.*" (C. Cost. sent. 9 ottobre 1998, n. 350).

Con la transizione al regime di contabilità ordinaria, sebbene siano mutate le modalità di gestione dei fondi, non è certo mutata la loro destinazione che risulta ancora meritevole di tutela.

Pertanto, con la presente proposta normativa si vuole adeguare il decreto-legge in argomento al mutato regime contabile delle Prefetture, estendendo la tutela anche ai fondi presenti sulla contabilità ordinaria destinati a servizi qualificati dalla legge come essenziali.

ART. 180.
(Strade Sicure)

La disposizione, al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, proroga, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate. La disposizione autorizza la spesa necessaria per l'attuazione di tali disposizioni. Il comma 2 stanziava le risorse necessarie.

Il comma 3 prevede, inoltre, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.

ART. 181.
(Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell'Interno)

Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, la norma prevede l'incremento del fondo a disposizione del Ministro dell'Interno.

ART. 182.
(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche)



La disposizione, al fine di ottemperare correttamente alle sentenze della Corte dei Conti e di preservare al contempo l'integrità delle statistiche compilate secondo le regole europee e la correttezza delle stime, prevede al comma 1 che, con riferimento agli enti indicati nell'elenco allegato e che sono già stati destinatari di sentenze favorevoli emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 6 lettera b) dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174, si applicano le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Il secondo comma, invece, definisce correttamente l'oggetto delle future pronunce della Corte con riguardo alle specifiche disposizioni di contenimento della spesa.

In adempimento degli obblighi comunitari, Istat trasmette periodicamente alla Commissione Europea (Eurostat) i dati sull'indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni pubbliche (settore S13), al fine di consentire il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e la verifica della loro congruenza con i parametri fissati nella Procedura per i disavanzi eccessivi regolata dal Trattato di Maastricht. La stima degli aggregati di finanza pubblica ha come base il perimetro del settore S13, definito tramite l'elenco di tutte le unità istituzionali che, indipendentemente dalla loro natura giuridica pubblica o privata, hanno caratteristiche che le qualificano in termini statistici come Amministrazioni pubbliche. Nel corso degli anni, l'inserimento di alcuni Enti in tale elenco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha determinato l'attivazione di numerosi contenziosi dinanzi al Giudice contabile, il quale ha fornito la propria interpretazione delle norme di matrice comunitaria che incidono sulla definizione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche.

In particolare, durante l'anno in corso, a seguito dell'attivazione di numerosi ricorsi conseguenti all'inserimento di nuovi soggetti nell'Elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 229 del 30 settembre 2019, la Corte dei Conti ha adottato diverse decisioni di accoglimento delle domande giudiziali, con conseguente annullamento dell'elenco in parte qua.

L'esclusione dal conto economico consolidato di specifiche unità per le quali vi è stato un giudizio in tal senso della Corte dei Conti, ma che Eurostat, in accordo con Istat, considera dal punto di vista statistico appartenenti al perimetro delle Amministrazioni Pubbliche, comporterebbe l'immediata apposizione da parte di Eurostat di una riserva sulla qualità delle statistiche di finanza pubblica con evidenti conseguenze negative per il Paese.

Gli esoneri prodotti dalle sentenze, per quanto sopra evidenziato, hanno impatto negativo sui saldi di finanza pubblica atteso che le entrate e le spese degli enti continueranno ad essere consolidate nel conto PA. Inoltre, l'annullamento della lista S13, limitatamente agli enti in questione, produce effetti negativi anche sulle previsioni e sul monitoraggio dei conti pubblici in quanto gli enti destinatari delle decisioni della Corte non si ritengono più obbligati a trasmettere i loro dati di bilancio.

Va, infine sottolineato che tutte le sentenze della Corte che prevedono l'annullamento della lista S13 hanno efficacia circoscritta al provvedimento emanato dall'Istat e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che ha valenza annuale. L'Istat infatti è chiamato ogni anno ad indagare i criteri ermeneutici in base ai quali gli enti vengono inclusi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni al fine di verificare, se dal punto di vista non solo giuridico ma anche fattuale, sono cambiate le condizioni della loro inclusione.

ART. 183.
(Medici INPS)

Le competenze medico legali dell'INPS interessano, attualmente, non soltanto l'ambito previdenziale, ma anche quello assistenziale (compiti di verifica in materia di invalidità civile, cecità e sordità civili, sordocecità, handicap e disabilità), nel quale le competenze acquisite sono il risultato di una graduale e progressiva assegnazione di funzioni, mediche ed amministrative, attribuite direttamente all'Istituto - negli anni -dal legislatore, ovvero affidate in virtù di apposite convenzioni in cui gli accertamenti sanitari sono attribuiti in via esclusiva all'INPS, superando il doppio canale Asl/INPS.

A tale processo incrementale di competenze si è tuttavia contrapposta l'incisiva riduzione dei professionisti appartenenti all'area medico legale dell'Istituto, dovuta al progressivo e costante aumento dei pensionamenti, che non è stato possibile compensare con nuove assunzioni a causa del blocco del



turn-over. I medici attualmente in forza (1° ottobre 2020) sono solo 380 ed in continua diminuzione per i collocamenti a riposo. Al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la disposizione autorizza l'INPS per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica.

Titolo XV

Norme per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza

ART. 184.

(Misure di attuazione del Next Generation EU - Istituzione del Fondo Next Generation EU)

Per l'attuazione del Piano Next Generation EU, la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il "Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia".

Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato: sul primo conto corrente, denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del predetto Piano - Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, mentre sul secondo conto corrente denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Piano Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relativi ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del sistema di gestione e controllo del Piano Next Generation EU.

Qualora, invece, le risorse iscritte sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Piano Next Generation EU Italia siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, la norma, al comma 4, prevede che un importo corrispondente alle predette minori entrate venga versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Al comma 5, la norma prevede che le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato su due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti, unitamente alle risorse del Programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1.

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione del Piano Next Generation EU Italia.

Il comma 7 stabilisce che le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati nel PNRR sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.



Con DPCM, su proposta del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

Anche sulla base di tali dati, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, il Consiglio dei Ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella quale sono riportati prospetti sull'utilizzo delle risorse del Piano e sui risultati raggiunti. La Relazione indicherà altresì le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Ai sensi del comma 10, al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi comunitari di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti la realizzazione del Piano Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle Istituzioni comunitarie, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo in parola sono utilizzate dopo l'approvazione del Piano Nazionale per finanziare progetti ivi inclusi e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del Piano Next Generation EU fino a tutta la durata del Piano. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia e comunque corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.

La disposizione prevede inoltre che le anticipazioni saranno destinate ai singoli progetti tenendo conto tra l'altro dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio dei progetti. Ai sensi del comma 12, i trasferimenti successivi vengono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico ed in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti.

La norma prevede, inoltre, che ogni difformità rilevata sull'attuazione dei singoli progetti, per come disposto dal presente articolo nonché nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione Europea per il Piano Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazioni titolare, dovrà essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti saranno recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del Piano.

Il comma 14 sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del Piano Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

I commi 15 e 16 quantificano gli oneri e prevedono la relativa copertura finanziaria.

ART. 185.

(Transizione 4.0 Credito d'imposta per beni strumentali nuovi)

L'articolo in esame – nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma “Transizione 4.0” diretto a favorire e ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, nonché al fine di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19 – estende fino al 31 dicembre 2022 sia la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, prevedendo il potenziamento delle aliquote agevolative, l'incremento dell'ammontare delle spese ammissibili e l'ampliamento dell'ambito oggettivo, e anticipando, nel contempo, la decorrenza della innovata disciplina al 16 novembre 2020, sia la disciplina



relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, e quella relativa al credito d'imposta per spese di formazione 4.0. Il comma 1 prevede che a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi seguenti, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Il comma 2 individua i casi in cui le imprese non possono beneficiare del credito di imposta in esame, prevedendo, in particolare, che l'agevolazione non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In ogni caso la spettanza del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 3 definisce in via generale gli investimenti agevolabili. Al fine di promuovere un avanzamento digitale delle imprese italiane anche attraverso il ricorso a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di "Trasformazione 4.0", vengono inclusi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione gli investimenti in nuovi beni strumentali immateriali diversi da quelli elencati nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono, pertanto, ammessi al credito d'imposta in esame gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il comma 4 definisce la misura dell'agevolazione per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, prevedendo che il credito d'imposta spetta nella misura del 10 per cento per gli investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a un limite di un milione di euro per i beni immateriali. Il medesimo comma, inoltre, introduce e aumenta la misura del credito d'imposta al 15 per cento per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.

Il comma 5 prevede che, per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del 6 per cento, fermi restando i limiti di investimento previsti dal comma 4.

I commi 6 e 7 definiscono la misura del beneficio per l'acquisto di beni immateriali ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare, il comma 6 prevede che per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati nel 2022, il credito d'imposta è riconosciuto, ai sensi del comma 7, nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni



di euro e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il comma 8 definisce la misura del credito d'imposta spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, fissandola al 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Sono ammesse all'agevolazione anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il comma 9 – nel disporre che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 6, 7 e 8 – riduce a tre le quote annuali di fruizione dello stesso, prevedendo altresì per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali di cui al comma 4 in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 12 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 4 e 5.

Il comma 10 dispone che qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 12, i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Il comma 11 precisa che il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di cui ai commi 4 e 5 spetta alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli esercenti arti e professioni.

Il comma 12 dispone che, ai fini dei successivi controlli, i soggetti beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi, precisando, altresì, che l'attestazione dell'interconnessione dei beni strumentali 4.0 sia resa con perizia asseverata e non con perizia semplice, come previsto dal comma 195 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019. Viene inoltre prevista, sempre con riferimento alla disciplina degli investimenti in beni 4.0, una procedura di collaborazione tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia delle entrate ai fini della corretta qualificazione e classificazione dei beni negli Allegati A e B alla legge n. 232 del 2016.

Il comma 13, infine, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 14, lettere da a) a e), proroga la disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, recando delle precisazioni che rispondono a esigenze di coordinamento sistematico e sono finalizzate a meglio chiarire l'ambito applicativo dell'agevolazione.

Con la lettera f), poi, vengono rideterminate le misure delle agevolazioni previste dal comma 203 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Nello specifico sono previsti:

- l'incremento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12 per cento al 20 per cento e un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
- l'incremento del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6 per cento al 10 per cento e un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
- l'incremento del credito d'imposta dal 10 per cento al 15 per cento della misura dell'incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione



ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;

La lettera g) modifica il comma 206 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, al fine di introdurre l'obbligo di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull'ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.

La lettera h) prevede una procedura di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.

Infine, le lettere i) e l) estendono al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0 e ampliano i costi ammissibili al credito d'imposta in conformità con quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014. In particolare, sono ammessi all'agevolazione i seguenti costi:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Il comma 15 stanziava una somma di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a ENEA per assicurare il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico nell'emanazione dei pareri relativi alla riconducibilità degli investimenti alle disposizioni del Piano Nazionale Transizione 4.0. La corretta qualificazione degli investimenti, sia in fase preventiva a seguito di presentazione di istanze o richieste di parere da parte delle imprese che in sede di accertamento delle Amministrazioni finanziarie, richiede infatti competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione, a fronte della necessità, per garantire alle imprese la certezza del quadro agevolativo, di emettere pareri qualificati nel rispetto di tempi certi.

ART. 186.

(Innovazione e coesione territoriale)

La norma si inserisce esplicitamente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), perseguendo due delle missioni strategiche dello stesso ovvero l'innovazione e la coesione territoriale e sociale.

La norma riserva 250 milioni di euro l'anno per tre anni del PNRR per la finalità di sostenere gli investimenti che abbiano un alto contenuto tecnologico e che producano effetti positivi sull'occupazione e l'indotto in modo da incidere positivamente sull'innovazione e sulla coesione sociale e territoriale.

Atteso il collegamento con il PNRR e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non viene esclusa la possibilità, al momento non definibile, che, in sede di revisione del PNRR, si possa aumentare la dotazione menzionata. La dotazione, come indicato al comma 2, è volta a sostenere gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive con contributi pari al 40% degli investimenti stessi. A questo contributo è possibile, per le imprese, aggiungere altri incentivi e sostegni, purché la normativa in vigore lo consenta, fino a raggiungere un'agevolazione massima del 50% dell'investimento. In altri termini, al fine di assicurare che le imprese sostengano a loro carico almeno il 50% dell'investimento che intendono realizzare, la norma dispone un contributo del 40% dell'investimento e la cumulabilità con altri incentivi e sostegni, qualora possibile nel quadro normativo, fino ad un massimo di ulteriori 10 punti percentuali.

Il comma 3 affida la gestione delle disponibilità all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA – Invitalia per la dimostrata capacità di gestione di incentivi e sostegni pubblici. Le somme saranno rese disponibili al Gestore attraverso il meccanismo previsto per l'intero PNRR all'articolo 179 del presente provvedimento. Il gestore viene dalla norma autorizzato a trattenere dalle disponibilità le risorse necessarie per coprire le spese di gestione effettivamente sostenute, comunque nel limite massimo dello 0.5% della dotazione.



Il comma 4 disciplina le attività che il gestore dovrà porre in essere per dare esecuzione alla norma, con particolare riferimento alla facilitazione della presentazione delle domande di ammissione al contributo da parte delle imprese e alle attività di verifica, sia in riferimento al progetto di investimento e ai suoi contenuti che alla regolarità della posizione dell'impresa istante; è in questo contesto che la natura di Invitalia quale soggetto in house consente di dare al gestore le opportune indicazioni, condivise con le Amministrazioni competenti, mantenendo la massima efficienza nell'esecuzione della norma. In aggiunta, per quanto riguarda le verifiche, il comma 4 in argomento si collega al successivo comma 5, che prevede un'opportuna rendicontazione al gestore da parte delle imprese, e al comma 6, il quale prevede in capo al gestore le forme di intervento conseguenti a rendicontazioni non soddisfacenti, ossia la revoca e il recupero dei contributi.

In base al comma 6, il gestore è chiamato a rendicontare sull'attività svolta nell'esecuzione dei suoi compiti e, in particolare, sulle spese di gestione sostenute e sulle commissioni trattenute, così permettendo le opportune verifiche.

PARTE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Titolo I Misure di contrasto all'evasione fiscale

ART. 187. (Contrasto alle frodi nel settore dei carburanti)

L'art. 10 del decreto-legge n. 124/2019 ha introdotto l'obbligo, per gli esercenti dei depositi fiscali di prodotti energetici sottoposti ad accisa destinati al mero stoccaggio di tali prodotti, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di dotarsi entro il 31 dicembre 2020 del c.d. "sistema INFOIL", ossia di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

La disposizione di cui al comma 1 uniforma le procedure di controllo già applicate per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, effettuate con il sistema INFOIL ai sensi dell'art. 23, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise-TUA), con quelle da eseguire nei confronti dei depositi di stoccaggio di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 23 del TUA, qualora abbiano una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

In tale contesto, la norma consente di potenziare l'azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise, estendendo il dispositivo di controllo attuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

Infatti, nonostante tali operatori economici movimentino solo prodotti che hanno già assolto l'accisa, l'installazione di sistemi di telemisure storicizzate presso i serbatoi nonché di misuratori all'estrazione, in modo tale che sia consentito l'accesso autonomo e diretto da parte dell'Amministrazione finanziaria ai relativi dati, garantirebbe una maggiore certezza sulla quantificazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, dei prodotti energetici nonché l'effettiva operatività di detti depositi.

Ciò agevola l'individuazione di condotte finalizzate alla sottrazione all'accertamento o al pagamento della specifica imposta, connesse all'illecita introduzione nei depositi commerciali e alla conseguente estrazione di prodotti che non hanno assolto il tributo, successivamente immessi in consumo in totale evasione d'imposta.

Al riguardo, si evidenzia che nell'ambito delle rispettive attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti operanti nel comparto dei prodotti energetici:

- a) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risulta aver accertato, nel 2019, una maggiore accisa pari a circa 108 milioni di euro;
- b) la Guardia di finanza, nel biennio 2018-2019, ha constatato, in media, circa 45 milioni di euro annui di accisa evasa, principalmente a seguito di attività ispettive condotte a carico di impianti di produzione e depositi, tra i quali sono ricompresi i depositi commerciali.

Tenuto conto che l'incidenza dei depositi commerciali sugli impianti di produzione e depositi è pari a circa al 40 per cento, è stato stimato - prendendo in considerazione in via prudenziale i soli risultati ottenuti dal Corpo (giacché non si conosce la tipologia di soggetti economici sottoposti a controllo



dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli) - che dall'attuazione della proposta normativa in rassegna potrebbe derivare un maggior di gettito di circa 18 milioni di euro annui (corrispondenti al 40 per cento dell'entità dell'accisa evasa mediamente constatata dalla Guardia di finanza nel trascorso biennio).

In ordine alla proposta di modifica di cui al comma 2, si ricorda che l'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 consente, per le immissioni in consumo da un deposito fiscale di carburanti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, anche se il deposito è utilizzato come deposito IVA, di derogare al pagamento anticipato dell'IVA esclusivamente qualora il soggetto per conto del quale i prodotti sono immessi in consumo possieda specifici requisiti di affidabilità e, congiuntamente, presti idonea garanzia.

Al riguardo, si rappresenta che:

a) l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'art. 1, commi da 937 a 944 della citata legge n. 205/2017, disciplina le modalità di presentazione della garanzia, prevedendo che la stessa possa essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione;

b) l'importo complessivo della garanzia non può, comunque, mai essere inferiore all'imposta sul valore aggiunto calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d'anno;

c) la circolare n. 18/E, in data 7 agosto 2019, dell'Agenzia delle entrate prevede che l'Ufficio territoriale, competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all'immissione in consumo, riceva dallo stesso l'originale del modello di garanzia e provveda, successivamente, alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata e al riscontro dell'importo garantito.

L'esperienza operativa maturata nello specifico settore evidenzia una recrudescenza di condotte illecite tese ad aggirare l'obbligo di versamento anticipato dell'imposta sul valore aggiunto attraverso la falsa attestazione dei prescritti requisiti di affidabilità e la presentazione di false garanzie all'Agenzia delle entrate da parte di società "cartiere", attraverso modalità tali da superare i preliminari riscontri effettuati dalla citata Agenzia sulla veridicità delle garanzie stesse.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia tale peculiare metodologia illecita, la modifica normativa in esame prevede la dematerializzazione della trasmissione del modello di garanzia, stabilendo che la comunicazione dei dati rilevanti avvenga per via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente da parte del soggetto garante, in luogo del soggetto per conto del quale avviene l'immissione in consumo (come attualmente previsto), con facoltà per i gestori dei depositi di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

La disponibilità telematica di tali informazioni consentirebbe alle strutture operative dell'Amministrazione finanziaria di contrastare più efficacemente le condotte illecite in argomento, ostacolando la possibilità di estrazioni/immissioni in consumo di prodotti petroliferi in deroga all'obbligo di versamento anticipato dell'IVA mediante la presentazione di garanzie false, con positivi effetti sul gettito, che possono essere prudenzialmente stimati in 36 milioni di euro.

Tale stima è stata effettuata a partire dal dato complessivo dei prodotti petroliferi annualmente immessi in consumo in Italia, pari, per il 2018, a 54,727 miliardi di kg (dato definitivo, fonte MiSE), che corrispondono a 68,41 miliardi di litri, assumendo un fattore di conversione della densità media pari a 0,8.

Al riguardo, anche alla luce di studi compiuti da importanti associazioni di categoria, la quantità di prodotto distratta sul mercato parallelo in frode all'IVA è stimata in una quota pari al 15 per cento del totale. Anche prendendo in considerazione, in via prudenziale, una percentuale di frode minore, dal 15 per cento al 10 per cento, è possibile quantificare in 6,8 miliardi di litri l'entità del prodotto distratto sul "mercato parallelo", che si può agevolmente attribuire per intero al settore della benzina e del gasolio, in quanto maggiormente esposti al rischio di evasione.

Considerando una quotazione media di un euro per litro, si stima che il gettito teorico di IVA evaso ammonti a circa 1,5 miliardi di euro (6,8 miliardi di litri x 1€ x 22 per cento). Depurando tale dato dagli effetti positivi ascritti all'introduzione delle disposizioni antifrode nel settore carburanti e della fatturazione elettronica recate dalla legge n. 205/2017 nonché dall'articolo 6 del decreto-legge n. 124/2019, quantificati - come emerge nelle pertinenti relazioni tecniche - in complessi euro 642 milioni, si ottiene un gettito evaso pari a 858 milioni di euro.



Mutuando la metodologia adottata per la stima degli effetti positivi derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato, che individua in un valore pari a 3/18 dell'IVA evasa l'effetto addizionale derivante dal contrasto ad attività fraudolente per effetto di norme che consentono di individuare con maggiore tempestività e accuratezza i soggetti a rischio, si assume un recupero pari a 143 milioni di euro.

Tenuto conto che la misura in esame incide sulle sole condotte illecite di evasione dell'IVA nel settore del commercio all'ingrosso di benzina e gasolio realizzate tramite la presentazione di false garanzie patrimoniali, l'importo sopra determinato viene ridotto, in via ulteriormente prudenziale, a 1/4 e, pertanto, è stimabile un maggior gettito di circa 36 milioni di euro.

Commi 3 e 4. L'iniziativa prende le mosse dall'esigenza di ricondurre le fattispecie di variazione soggettiva della titolarità degli impianti di stoccaggio di oli minerali, eccettuato il GPL, aventi capacità inferiore a 10.000 mc. o qualificati come depositi costieri, ad un onere informativo al fine di consentire all'autorità amministrativa che presiede il settore di avere piena contezza degli eventi significativi che coinvolgono l'esercizio dei medesimi, in particolare le vicende che comportano il trasferimento della responsabilità dell'esercizio oggi rimesse al libero potere dispositivo degli operatori.

L'attuale regime liberalizzato ha difatti facilitato, nell'assenza di qualsivoglia filtro all'accesso, l'ingresso nella filiera distributiva dei carburanti di operatori di dubbia provenienza, che subentrano di fatto nella gestione dell'impianto ricorrendo a forme di interposizione fittizia di altri soggetti, in capo ai quali l'efficacia dell'autorizzazione permane senza soluzione di continuità.

Per contrastare il fenomeno, la proposta di cui al comma 1 intende introdurre un onere di comunicazione all'autorità amministrativa competente in capo al soggetto che diviene titolare o acquisisce la gestione del deposito di oli minerali, vincolandone l'esecutività al rilascio del nulla osta da parte di ADM, organo deputato all'effettuazione dei controlli sulla fiscalità gravante sui prodotti detenuti, relativamente alla sussistenza, in capo subentrante, del requisito dell'affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi richieste dagli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'intervento è evidentemente limitato solo alla fase di avvio dell'attività dell'impianto, mantenendo inalterato il regime liberalizzato quanto alle modifiche all'interno degli impianti.

A completamento dell'iniziativa normativa, al comma 2, per le medesime motivazioni, si intende porre rimedio a casi di prolungata inattività degli impianti, non inferiore a sei mesi consecutivi, introducendo una fattispecie di revoca dei provvedimenti autorizzativi al deposito fiscale o della licenza di esercizio basata sul riscontro di indici di inoperatività da determinare con provvedimento del Direttore di ADM. In particolare, la norma di rango primario si preoccupa di fissare i parametri del predetto provvedimento riferendoli all'entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito.

La revoca è, in ogni caso, emanata previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito.

Dalla revoca degli atti di natura fiscale viene fatta conseguire la decadenza dei provvedimenti autorizzatori emanati dai competenti organi statali o regionali, stante lo stretto nesso che intercorre tra i due procedimenti, amministrativo e tributario.

ART. 188.

(Rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA)

L'Agenzia delle entrate è impegnata nella repressione del fenomeno delle cessioni ai falsi esportatori abituali, emittenti lettere d'intento ideologicamente false, rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. Nel corso degli anni più recenti, sono stati intercettati – mediante analisi delle banche dati in uso all'Amministrazione finanziaria – contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale, verso cui sono state indirizzate attività di controllo sostanziale; queste ultime ne hanno confermato la mancanza dei requisiti soggettivi ed hanno consentito di individuare un falso plafond IVA per importi complessivi altamente significativi. Nei confronti dei destinatari delle lettere d'intento sono state inviate *warning letter* finalizzate a rendere consapevole il fornitore della debenza dell'imposta nei rapporti con i cessionari così individuati.

Alla luce dell'attuale quadro normativo, l'attività di contrasto alle frodi già posta in essere, tuttavia, non impedisce automaticamente ai falsi esportatori abituali di emettere nuove lettere d'intento, né ai fornitori di continuare a trasmettere sul Sistema di Interscambio fatture non imponibili ex articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base delle



lettere d'intento precedentemente emesse dagli acclarati falsi esportatori (fino all'ammontare massimo ivi previsto).

La norma proposta consente di strutturare un meccanismo automatico di blocco, così da disinnescare con immediatezza la condotta fraudolenta perpetrata.

In particolare, il comma 2 inibisce l'emissione di nuove lettere d'intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all'esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali di cui al precedente comma, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.

Inoltre, la novella normativa di cui al comma 3 sfrutterebbe la previsione di cui all'articolo 12-*septies* del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nella parte in cui stabilisce che "Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione [i.e., la c.d. lettera d'intento] devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione".

Per effetto della norma proposta sarà possibile invalidare le lettere d'intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e lettera d'intento ideologicamente falsa e inibire l'emissione da parte del fornitore – che abbia indicato il riferimento di una lettera d'intento invalidata – della fattura elettronica con titolo di non imponibilità.

A tale scopo, sarebbe necessario modificare le specifiche tecniche del file XML della fattura elettronica, al fine di indicare il numero della lettera d'intento (ossia gli estremi del protocollo di ricezione, come indicato dalla norma) in un campo *ad hoc*, la cui compilazione sia vincolata (ad oggi, le indicazioni di prassi sono di indicare tale numero nel campo libero "*Causale*").

Tenuto conto della necessità di rafforzamento del presidio antifrode correlato a quanto sopra illustrato, il comma 4 autorizza l'Agenzia delle entrate all'assunzione di 50 unità di personale, da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti.

Titolo II

Rimodulazione misure fiscali a tutela dell'ambiente e della salute pubblica

ART. 189.

(Imposta sul consumo dei MACSI, rinvio e modifiche plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti)

Si premette che l'articolo 1, commi 634 e successivi, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici, c.d. MACSI. Tale imposta è determinata in base al peso dei medesimi manufatti immessi in consumo nel territorio nazionale e l'accertamento delle somme dovute all'erario è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali, redatte dai soggetti obbligati, che devono contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito tributario in questione.

Con il comma 1 della disposizione normativa in illustrazione si intende, in primo luogo, con la lettera a), fornire una più precisa definizione di "MACSI semilavorati", esplicitando l'inclusione delle preforme nell'ambito dei medesimi. Ciò allo scopo di fugare dubbi in ordine alla definizione dell'oggetto dell'imposta.

Con la lettera b) si intende integrare il comma 637, lett. a), dell'art.1 della legge n. 160/2019, così da includere nel novero dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sui MACSI, anche i soggetti per conto dei quali i MACSI sono fabbricati. In tal modo la struttura del tributo risulta maggiormente coerente con il circuito di mercato e peraltro in parte sovrapponibile a quella dell'imposta sulle bevande edulcorate prevista dalla medesima legge n. 160/2019, con la quale condivide, seppur limitatamente, il comparto sul quale va a gravare. Ciò con evidenti ricadute di ordine positivo in termini di semplificazioni procedurali sia per gli operatori economici incisi che per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, deputata alla gestione dell'imposta.

Contestualmente con la modifica di cui alla predetta lett. a), viene soppresso nel comma 638, con la lettera c) della norma in illustrazione, il riferimento "alle materie prime e ai semilavorati" in quanto ridondante. Sempre con la lettera c) viene introdotta la previsione, nel medesimo comma 638, per cui il



soggetto non obbligato al pagamento dell'imposta sui MACSI, su richiesta, possa essere censito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel proprio sistema informativo.

Con la lettera d) è modificato il successivo comma 643 che attualmente prevede che l'imposta in questione non sia dovuta qualora, dalle predette dichiarazioni trimestrali emerga un debito complessivo, relativo ai MACSI immessi in consumo nel trimestre cui la dichiarazione si riferisce, di 10 euro. Al di sotto di tale soglia il soggetto obbligato è anche esentato dal presentare la citata dichiarazione di consumo. Tale soglia risulta essere assai modesta e rischia, pertanto, di creare gravosi adempimenti amministrativi per talune imprese a fronte del pagamento di modestissime somme di denaro. In tal senso, con la modifica prevista dallo schema di norme in illustrazione, la medesima soglia di esenzione viene elevata al più ragionevole valore di euro 25.

Con la lettera e) viene inserita nel comma 645 la previsione che rende il rappresentante fiscale, di cui si avvalgono i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, responsabile in via solidale con i produttori dei MACSI, rinforzando così la pretesa erariale.

Nella medesima direzione va l'intervento di integrale sostituzione del comma 647 della legge n. 160/2019 previsto dalla lettera f) che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare, anche in questo distinto settore tributario, i poteri ad essa ordinariamente conferiti dall'art. 18 del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise) nell'espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta sui MACSI. Per i soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati in relazione alle materie plastiche da loro utilizzate provenienti da impianti di riciclo, è prevista la possibilità che la medesima ADM possa intervenire presso i fornitori della medesima plastica riciclata.

Con la lettera g) si intende attenuare nel minimo e nel massimo, l'entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sui MACSI ai sensi del comma 634 e successivi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 160; con la stessa disposizione sono attenuate altresì gli importi inerenti le sanzioni amministrative previste per la tardiva presentazione della citata dichiarazione trimestrale.

Con la lettera h) si intende sostituire il comma 651 allo scopo di declinare più puntualmente, in coerenza con il dettato legislativo, l'ambito di applicazione sia dello strumento di attuazione, ovvero sia il provvedimento del direttore dell'Agenzia, sia del previsto provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, in modo da assicurare uno snellimento delle procedure e degli oneri amministrativi garantendo al contempo un efficace sistema di controllo.

Infine, in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la modifica di cui alla lettera i) dello schema differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l'imposta in argomento.

Il comma 2 è volto a rendere strutturale, a decorrere dal 2021 la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti, attualmente previste in via sperimentale, dall'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

ART. 190.

(Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax)

Si premette che l'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova imposta su particolari tipologie di bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte.

Lo schema di articolato in illustrazione mira, in primo luogo, ad attuare una più puntuale individuazione dei soggetti obbligati al pagamento della suddetta imposta.

La vigente disposizione identifica come tali, espressamente, il fabbricante nazionale di bevande edulcorate o, se diverso, il soggetto che si limita a condizionarle, soggetti per i quali l'obbligazione tributaria sorge e diventa esigibile all'atto della cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.

I predetti soggetti sono, in buona sostanza, gli esercenti gli impianti di produzione in cui le bevande edulcorate sono ottenute, nel caso del fabbricante, a partire da materie prime o da semilavorati, nel caso



dell'esercente l'impianto di condizionamento, a partire da prodotti che, non necessitando di ulteriori lavorazioni, risultano già pronti per il condizionamento.

Nella realtà operativa del settore in questione, però, può accadere che i predetti esercenti realizzino le bevande edulcorate per conto di un soggetto, anche non residente nel territorio nazionale, che effettua, lui stesso, la cessione delle bevande che sono state prodotte per suo conto.

In questo caso, il predetto soggetto cedente, pur non avendo la diretta gestione dell'impianto di produzione, deve essere assimilato, limitatamente all'applicazione dell'imposta in parola, al fabbricante e pertanto rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento del medesimo tributo.

In tal senso, con la modifica di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello schema in parola, si è provveduto ad identificare in modo puntuale il soggetto sopra illustrato, che comunque, seppur implicitamente, era già ricompreso nella figura del fabbricante e che ora viene solo espressamente indicato nel novero dei soggetti obbligati.

Conseguentemente, con la modifica di cui alla lettera c) si è provveduto ad adeguare la previsione di cui al comma 666 al nuovo disposto, così come riformulato, del comma 664 che individua i soggetti obbligati al pagamento del tributo.

Si evidenzia, inoltre, che, con la modifica apportata dalla lettera d) al comma 674, si intende attenuare, nel minimo e nel massimo, l'entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta sulle predette bevande edulcorate nonché attenuare gli importi inerenti le sanzioni amministrative previste per la tardiva presentazione della dichiarazione che il soggetto obbligato deve presentare ai fini dell'accertamento del tributo in questione.

Infine, in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, la modifica di cui alla lettera e) dello schema differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l'imposta in argomento

Titolo III

Disposizioni in materia di riscossione

ART. 191.

(Subentro Agenzia delle entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A.)

La disposizione si inserisce nell'ambito del percorso di riassetto dell'attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana, già avviato dalla Regione medesima a seguito dell'emanazione del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

Infatti, dapprima con la L.R. n. 16/2017 della Regione siciliana, era stato autorizzato l'avvio delle procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia SpA previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita convenzione con il Ministero dell'Economia per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso la stessa società.

In seguito, con la L.R. n. 1/2019, della Regione siciliana, tale termine per la stipula della predetta convenzione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 autorizzando, altresì, il Governo della Regione - ove entro tale data la convenzione non fosse stata stipulata - ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che potesse essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella Regione.

Già a partire dal 2019 sono state avviate delle analisi finalizzate ad individuare un possibile percorso relativo al "passaggio" delle competenze per lo svolgimento della funzione di riscossione nel territorio siciliano da Riscossione Sicilia S.p.A. all'Agenzia delle entrate-Riscossione, quale unico ente pubblico statale operante a livello nazionale.

Tali analisi hanno assunto nel 2020 un carattere di assoluta urgenza in quanto la perdurante situazione di difficoltà economico-finanziaria di Riscossione Sicilia S.p.A., è apparsa ulteriormente compromessa dalle significative perdite di ricavi derivanti dalla sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 2020 - disposta dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 - tali da impattare negativamente sulla prospettiva di mantenimento del criterio della continuità aziendale per l'esercizio corrente.



Sulla base di tali premesse, la norma prevede la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione Siciliana.

Ciò consentirebbe di uniformare l'organizzazione del servizio e la governance istituzionale sull'attività di riscossione a livello nazionale, attraverso l'univocità dell'azione di indirizzo e vigilanza svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dell'azione di controllo esercitata dalla Corte dei conti.

Per garantire senza soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni anche in considerazione dell'elevato indebitamento di Riscossione Sicilia S.p.A., si prevede l'erogazione - entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro - in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione di una dotazione fino a 300 milioni di euro a salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente, quale contributo in conto capitale finalizzato a neutralizzare nel bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia ovvero nel primo bilancio di AdeR gli accantonamenti e/o svalutazioni che si renderanno necessari.

ART. 192.

(Pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione)

Il comma 1 prevede che l'agente della riscossione provveda esclusivamente attraverso bonifico al pagamento delle somme dovute alla controparte o al suo distrattario a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge. A tal fine, il soggetto legittimato dovrà presentare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC, apposita richiesta alla struttura territoriale competente dell'agente della riscossione, indicando nel contempo gli estremi del proprio conto corrente, e non potrà procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive, se non siano trascorsi 120 giorni dalla ricezione di tale richiesta.

In tal modo saranno velocizzate e semplificate le modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione e sarà superato il ricorso a strumenti ormai desueti, tra i quali l'assegno bancario/circolare. Al riguardo, si evidenzia che il pagamento mediante assegno, oltre a dilatare i tempi di soddisfazione del credito, risente di svariati disagi nella fase di recapito, disagi che determinano sovente significativi esborsi a carico dell'agente della riscossione.

Il comma 2 stabilisce che la nuova disposizione si applicherà alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicate successivamente.

ART. 193.

(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022)

L'articolo è finalizzato, ad assicurare la continuità operativa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e garantirne l'equilibrio economico e finanziario per il triennio 2020-2022 a fronte degli interventi normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno portato alla sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, nonché delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Il termine di tale sospensione era stato inizialmente fissato fino al 31 maggio 2020 dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020 "Cura Italia", e prorogato fino al 31 agosto 2020 dall'art. 154 lettera a) del d.l. n. 34/2020 "Rilancio". Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il "Decreto Agosto" (DL n. 104/2020) ha previsto un nuovo rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020. Infine, in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, il decreto-legge n. 129/2020, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2020 del termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione.

In tale scenario, l'art. 155 del d.l. n. 34/2020 ("Decreto rilancio"), era già intervenuto per integrare il contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022 previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, commi 326, 327 e 328 in complessivi 300 milioni di euro, nel presupposto di una ripresa delle attività di riscossione a partire dal 1° settembre 2020. Allo stato, tale



contributo non appare però più idoneo a garantire per l'intero triennio il pareggio di bilancio dell'Ente in quanto le previsioni di incasso risultano condizionate dagli ulteriori differimenti del termine di sospensione dei pagamenti intervenuti, della mancata attivazione delle procedure di riscossione e dall'ipotizzata graduale ripresa delle attività di notifica per gli anni a seguire. Ciò rende assai probabile l'utilizzo integrale del contributo nell'anno in corso.

In considerazione dell'attuale sistema di remunerazione dell'ente basato prevalentemente sull'aggio da riscossione – oltre che sui rimborsi dei diritti di notifica e delle spese sostenute per le procedure coattive di recupero – le attuali stime d'incasso per gli anni 2021 e 2022 - che tengono conto della graduale ripartenza delle attività di riscossione nel particolare contesto socio-economico conseguente all'emergenza epidemiologica – comportano per tali anni una contrazione prospettica dei ricavi dell'Ente tale da non assicurare il pareggio di bilancio, quantificata in 150 milioni di euro aggiuntivi rispetto all'importo già previsto dal citato art. 155 del Decreto rilancio.

Per presidiare tempestivamente l'equilibrio finanziario dell'ente, l'erogazione del contributo è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale della stessa Agenzia.

Titolo IV **Ulteriori disposizioni in materia di entrate**

ART. 194. ***(Lotteria dei corrispettivi e cashback)***

La modifica normativa di cui al comma 1 è volta a:

- sostenere l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedendo per la lotteria dei corrispettivi premi soltanto nel caso di pagamenti elettronici, in modo da assicurare le conseguenti sinergie con altre iniziative poste in essere per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici all'interno del Piano Italia Cashless.

- specificare che il portale Lotteria, portale dedicato ai consumatori per la gestione delle informazioni e dei servizi nell'ambito della lotteria dei corrispettivi, è reso disponibile dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma 2 allinea la previsione di cui all'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 119/2018, concernente la destinazione delle risorse stanziate per la lotteria per i corrispettivi pagati in contanti, alla nuova disciplina, che limita i premi esclusivamente ai pagamenti fatti con strumenti elettronici.

La modifica di cui al comma 3, lettera a) di natura interpretativa, chiarisce che i rimborsi attribuiti per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici non concorrono a formare il reddito del percipiente. La lettera b) del medesimo comma abroga la previsione secondo cui il Fondo, su cui sono stanziate le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura, viene integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione del cashback. La previsione risulta infatti superata dalle disposizioni di cui all'articolo 2.

ART. 195. ***(Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro)***

La disposizione in commento interviene sull'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedendo che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ivi previsto, è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro la medesima data del 30 giugno 2021, i beneficiari di tale misura agevolativa possono optare per la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 3 riduce, conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del richiamato articolo 120.

ART. 196. ***(Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter del decreto del***



Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

La disciplina degli accordi preventivi contenuta nell'articolo 31-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 contempla una sostanziale differenza in relazione al periodo di efficacia a seconda che si tratti di accordi unilaterali ovvero bilaterali/multilaterali.

Infatti, mentre gli accordi unilaterali vincolano entrambe le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, gli accordi bilaterali e multilaterali vincolano le parti a decorrere da periodi di imposta precedenti rispetto all'accordo, purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. Il contribuente che ha sottoscritto un accordo unilaterale con l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di far retroagire gli effetti dell'accordo sino al momento della presentazione dell'istanza, sempre che le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula. In questo caso, ove si renda necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente dovrà provvedere all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni (c.d. "roll-back improprio").

Con la presente norma, in adesione alla migliore prassi internazionale, si intende, innanzitutto, allineare il termine di decorrenza degli accordi preventivi unilaterali e bilaterali/multilaterali, facendolo retroagire fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Nel caso di accordi unilaterali, è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo a condizione che si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stesso e che non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo. In caso di accordi bilaterali/multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti acconsentano ad estendere l'accordo ad annualità precedenti.

Si intende, inoltre, prevedere una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall'Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e multilaterale. Queste procedure sono notevolmente aumentate nel corso dell'ultimo triennio e costituiscono un utile strumento di dialogo tra Amministrazione e contribuenti, sul quale è opportuno investire ancora di più negli anni a venire; sono infatti indubbi i vantaggi sia per i contribuenti, che hanno la possibilità di determinare in anticipo il carico fiscale di determinate transazioni aventi carattere transnazionale, sia per l'Erario, che ha la possibilità di stabilizzare le entrate derivanti dalle medesime transazioni. Per entrambi si ha la possibilità di prevenire la conflittualità che potrebbe generarsi in caso di controllo e, soprattutto, di contenzioso. Il crescente sforzo che l'Agenzia delle Entrate ha posto fino a oggi e, ancor più, porrà in futuro determina un impegno di risorse per le quali è giusto che ci sia, oltre alla condivisione dei benefici, la condivisione di una parte dei costi. Al riguardo, si rappresenta che numerosi Paesi, tra cui, ad esempio, la Germania, gli Stati Uniti, il Lussemburgo, il Portogallo, la Svezia, la Croazia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, prevedono un'analogia forma di compartecipazione, richiedendo una fee, che in alcuni Paesi viene stabilita in funzione del fatturato della società istante, in altri in misura fissa, maggiorata, in caso di accordi bilaterali/multilaterali a seconda del numero di Stati coinvolti.

ART. 197.

(Semplificazioni fiscali)

L'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, reca disposizioni volte a semplificare gli adempimenti IVA per i contribuenti minori (contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività) e prevede in particolare la possibilità per gli stessi di effettuare trimestralmente, anziché mensilmente, le liquidazioni periodiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e i relativi versamenti dell'imposta.

Sebbene tali contribuenti, quindi, possano liquidare l'IVA trimestralmente, per gli stessi rimane invece mensile l'obbligo di annotazione delle fatture emesse nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia entro il giorno 15 del mese successivo a



quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

La disposizione di cui al comma 1 intende rafforzare l'intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni di cui al citato articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. A tal fine, viene inserito nel citato articolo 7, dopo il comma 3, il comma 4 che prevede che per tali contribuenti l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

La norma al comma 2, nel modificare l'articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiunge un terzo periodo in cui si prevede che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica, eliminando così l'obbligo di trasmissione dei medesimi dati mediante la specifica comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere.

La modifica normativa è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo che possa essere usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all'Agenzia i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'obbligo di trasmissione di un'apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere. La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture [ossia, in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, quali, ad esempio, l'articolo 21, comma 4, lettere a) e b)], mentre quello riferito alle operazioni ricevute da cedente o prestatore estero è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

L'individuazione di tali termini consente di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, consente all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei documenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

A seguito della modifica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, viene parallelamente modificato (comma 3) l'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con l'introduzione, dopo il secondo periodo, di due periodi che individuano le sanzioni da applicare a partire dalle operazioni effettuate dalla predetta data.

Nelle more dell'individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, la disposizione di cui al comma 4 estende all'anno 2021 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l'anno 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Il sistema TS metterà a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della descrizione dell'operazione e del codice fiscale del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari. La norma al comma 5, lettera a) intende specificare che per la predisposizione dei documenti precompilati IVA l'Agenzia utilizza, oltre ai dati provenienti dai flussi telematici delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, anche i dati fiscali presenti nell'Anagrafe Tributaria, quali ad esempio i dati della dichiarazione IVA dell'anno precedente e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti.



Inoltre, con riferimento alla possibilità, per l'operatore IVA, di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la norma al comma 5, lettera b) specifica che tali intermediari devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica. Ciò in considerazione del fatto che i servizi per la fruizione dei documenti IVA precompilati sono strettamente connessi con quelli previsti nella delega della fatturazione elettronica, quali ad esempio la consultazione delle fatture elettroniche e delle comunicazioni relativi alla liquidazione trimestrale dell'IVA.

Il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360- vale a dire il sito internet www.finanze.it - inseriscano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive –IRAP individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La finalità della disposizione è quella di facilitare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari. Viene, infatti, in tal modo creato un unico sito per la consultazione degli atti relativi all'IRAP, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle varie regioni e province autonome.

Il meccanismo delineato dalla norma ricalca, anche nei meccanismi applicativi, quello previsto nell'art. 50, comma 3, quarto e quinto periodo, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che è stato accolto favorevolmente non solo dai contribuenti, dagli intermediari ma anche dalle stesse regioni, giacché il sistema telematico facilita la diffusione delle informazioni in materia tributaria ed appare, pertanto, perfettamente coerente sia con le esigenze di semplificazione e sia con i fini dell'economicità dell'azione amministrativa.

In questa ottica il Dipartimento delle finanze ha già attivato un processo informatico finalizzato all'inserimento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'IRAP, ma occorre dare al sistema una veste normativa, così come è avvenuto per l'addizionale regionale all'Irpef.

Nella norma viene, infine, precisato che la mancata trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'IRAP mediante il loro inserimento nel portale del federalismo fiscale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi. Nella norma viene, infine, precisato che la mancata trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'IRAP comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

La norma si pone in linea con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, che all'art. 10, dedicato alla "Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente" dopo aver precisato al comma 1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, stabilisce al comma 2 che "non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa".

ART. 198.

(Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore)

La norma chiarisce che l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 grava in solido sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa, ai sensi dell'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, da un soggetto terzo per suo conto.

La norma risponde all'esigenza di evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi



dell'articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

ART. 199.

(Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

Le modifiche normative - ad eccezione di quella riportata al comma 1, lettera b), che sarà illustrata in seguito - riguardano il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dalle disposizioni richiamate da tale norma, in particolare il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La finalità delle modifiche è principalmente quella di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l'evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l'effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, adempimento che si affianca, comportandone la quasi totale sostituzione, alla precedente modalità di certificazione fiscale realizzata mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale nell'ottica della digitalizzazione di tale processo.

In particolare, le modifiche:

a) fissano nell'ultimazione dell'operazione il termine per la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi corrispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura);

b) prevedono una sanzione, pari al 90 per cento dell'imposta, qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente. La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri ("infedele") sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 come unitario. La sanzione prevista dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicherà quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione;

c) dispongono una sanzione attenuata ed in misura fissa per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo.

L'ulteriore intervento al comma 4 riguarda l'ipotesi di omessa installazione o manutenzione, ovvero manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (es. registratori telematici).

È, infine, integrato anche l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, al fine di allineare i riferimenti contenuti nel comma 1, lettera b-quater), alla nuova disciplina sanzionatoria. In particolare si dispone che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

La disposizione di cui al comma 1, lettera b) (che differisce la operatività del comma 5-bis dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015, in tema di utilizzo di sistemi evoluti di incasso, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021) deriva dai tempi tecnici necessari all'evoluzione degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici per essere utilizzati anche per il rispetto dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di emanare il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ne stabilisce le regole tecniche solo dopo l'attuazione della procedura d'informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535.

ART. 200.

(Abrogazione imposta sul Money transfer)



La norma abroga l'art. 25-novies del d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha introdotto un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento.

Nel corso dell'istruttoria finalizzata all'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, sono emerse diverse problematiche che hanno reso difficile l'adozione di questi ultimi provvedimenti.

Si tratta dell'assenza di un apparato sanzionatorio *ad hoc*, del carattere discriminatorio della stessa - essendo applicabile esclusivamente agli istituti di pagamento e non anche ad altre categorie di soggetti che offrono analogo servizio, quali le banche e la società "Poste Italiane s.p.a."- e, soprattutto, il contrasto con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali, sancito dall'articolo 63 del TFUE, il quale stabilisce, al paragrafo 1, che *"sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi"*.

Soprattutto in relazione a tale ultimo profilo si rende opportuno prevedere l'abrogazione della disposizione che istituisce la summenzionata imposta.

ART. 201.

(Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)

La norma è volta ad inserire anche la società "Sport e Salute S.p.a.", nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tale modifica si rende necessaria per armonizzare la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della l. n. 145/2018, commi 629 e seguenti, e del conseguente riordino delle competenze della Società, essenziale per la realizzazione della missione societaria secondo quanto indicato dalla riforma dello sport e dal conseguente atto di indirizzo del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Le collaborazioni tecnico sportivo-dilettantistiche, a legislazione vigente, rappresentano uno strumento essenziale per realizzare la missione della Società per la realizzazione di attività e progetti sia in ambito scolastico che in ambito di promozione dello sport di base e sociale.

TITOLO V

Disposizioni in materia di Agenzia delle dogane

ART. 202.

(Impignorabilità delle somme accreditate in alcune contabilità speciali di tesoreria)

La disposizione è finalizzata a introdurre una ulteriore ipotesi di impignorabilità delle somme relative a depositi cauzionali di diritti doganali e degli ordini di accreditamento in banca d'Italia a favore funzionari delegati di dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il rimborso di tributi a privati, ciò in considerazione del peculiare vincolo di destinazione pubblica gravante su tali somme volte a garantire l'assolvimento del debito tributario o la restituzione di somme non dovute allo Stato.

Di regola, infatti, presso le Tesorerie, diversamente da quanto avviene per quelle oggetto della norma proposta, sono riversate somme di pertinenza dello Stato rientranti nel patrimonio disponibile e come tali pignorabili.

Considerato che la Banca d'Italia non è competente a valutare la natura delle somme rispetto alle quali è chiesto il pignoramento si ritiene necessario intervenire in via legislativa-interpretativa avvalendosi dello strumento offerto dall'art. 514 c.p.c. che, nell'individuare un elenco specifico di "cose" soggette al vincolo assoluto di impignorabilità, indica come beni impignorabili anche quelli dichiarati come tali da *"speciali disposizioni di legge"*.

Si evidenzia, inoltre, che la disposizione è in linea con il principio generale secondo cui appartengono al patrimonio indisponibile e sono quindi impignorabili i "beni" che hanno una finalità pubblica ed a tal fine è necessario la volontà dello stato di destinare il "bene" ad una finalità pubblica manifestata in un apposito atto amministrativo.

In particolare, il comma 1 riguarda i casi in cui:

- 1- ai fini della prestazione di una garanzia (ai sensi dell'articolo 92.1.a del Reg (UE) 952/2013 codice doganale dell'Unione -CDU - e dell'art.87 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale - DPR n. 43/1973), il debitore doganale corrisponda a titolo di garanzia una somma di denaro in luogo di una fideiussione: in tali casi la Dogana è tenuta a riversare tale somma su



apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di Tesoreria dello Stato della provincia in cui ha sede l'Ufficio delle Dogane interessato, ai sensi del Decreto ministeriale 7 dicembre 1999. L'assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme in questione comporterebbe un possibile grave danno per il depositante, posto che, la restituzione non potrebbe essere assicurata nei tempi celeri imposti, peraltro, dalle norme in tema di tutela dei cittadini nei rapporti con l'amministrazione finanziaria nonché un danno per lo Stato laddove l'art.93 del DPR 43/73 – TULD – espressamente prevede il pagamento di interesse passivi dalla data di presentazione della domanda di restituzione.

- 2- A seguito di un atto amministrativo (determinazione /decisione) di rimborso le somme vengono poste dalla Ragioneria generale dello Stato, competente alla gestione dei corrispondenti capitoli di Bilancio, con specifici ordini di accreditamento in banca d'Italia a disposizione del funzionario delegato di ADM che deve provvedere al rimborso.

Anche in questo caso l'assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme in questione impedendo il rispetto dei tempi celeri di regola imposti sia dalle norme in tema di tutela dei cittadini nei rapporti con l'amministrazione finanziaria sia dalle norme inerenti il connesso tributo determina un grave danno economico per il titolare del diritto al rimborso ed in alcuni casi anche un danno per lo Stato laddove norme specifiche, quali ad esempio quelle in materia di diritti doganali - art.116.6 del Reg. UE 952/2013 (CDU) ed Art 93 del DPR 43/73 – TULD – espressamente prevedono il pagamento di interessi passivi dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

Dato il peculiare vincolo di destinazione gravante su tali riversamenti e la circostanza che tali somme non sono somme disponibili per lo Stato, la norma proposta si rende necessaria onde evitare che le stesse possano essere oggetto di esecuzione forzata per il soddisfacimento di crediti vantati da terzi nei confronti dello Stato.

Il comma 2 prevedendo la nullità di eventuali atti di pignoramento e la sua rilevabilità d'ufficio permette di superare eventuali contenziosi e garantisce l'immediatezza di restituzione/rimborso chiesta dalle norme vigenti.

ART. 203.
(Whistleblowing)

La disposizione in esame è finalizzata ad estendere la disciplina di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti recata dall'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 179 del 2017, ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, ovvero di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte di pubbliche amministrazioni.

In particolare, con il comma 1, si amplia la platea dei soggetti indicati dall'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 179 del 2017 ai quali si applica la disciplina di tutela dei dipendenti o collaboratori che segnalano illeciti, ricomprendendo oltre i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, anche i concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le imprese soggette a controllo e regolazione da parte della predetta Agenzia.

ART. 204.
(Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati a accisa)

L'attuale regime liberalizzato, nell'assenza di qualsivoglia filtro all'accesso in caso di voltura di autorizzazioni preesistenti, ha agevolato l'ingresso di soggetti di dubbia affidabilità fiscale nella filiera distributiva dei prodotti energetici.

Tale circostanza è ancor più evidente nel caso di soggetti che intendono esercire depositi ad imposta assolta, per i quali, una volta che gli stessi siano in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dalla competente autorità amministrativa, il rilascio della licenza fiscale di esercizio è attualmente subordinato soltanto alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'esercizio e la gestione dell'impianto.

Per risolvere tale criticità, la proposta di cui al comma 1, lettera a) intende sostituire il comma 6-bis dell'articolo 25 del TUA, prevedendo il rafforzamento dei casi di diniego, di revoca o di sospensione delle licenze fiscali di esercizio per depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta (di



cui ai commi 1 e 6 del medesimo articolo 25), equiparandoli a quelli, più stringenti, previsti per i depositi commerciali ad imposta sospesa (di cui all'articolo 23, commi da 6 a 9 del medesimo TUA).

Limitatamente ai depositi commerciali di benzina e di gasolio per carburazione, vale a dire i prodotti per i quali sono state riscontrate le più rilevanti irregolarità, la proposta di cui al comma 1, lettera b), prevede, altresì, che la predetta licenza sia negata ai soggetti che risultino carenti dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo richiesti per un ordinario svolgimento dell'attività del deposito. Tali requisiti saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base a parametri che la disposizione di rango primario lega alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale.

Sempre per tali depositi, il medesimo comma 1, lettera b) prevede un obbligo di preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei soggetti per conto dei quali la benzina ed il gasolio usato come carburante sono detenuti ovvero estratti. Si intende, in tal modo, ripristinare i controlli preventivi sull'affidabilità tributaria di tali soggetti, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla data, se successiva, in cui si verificano le condizioni ostative di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23.

Al riguardo, il comma 2 dell'iniziativa prevede che in fase di prima applicazione, la predetta comunicazione di inizio attività sia presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'obbligo.

La soluzione individuata intende contemperare, per un verso, le esigenze di estrema semplificazione procedurale, finalizzate a non pregiudicare gli operatori nei trasferimenti ed a garantire il pronto approvvigionamento della rete distributiva di carburanti su tutto il territorio nazionale, e, per l'altro, a consentire in ogni tempo la tutela dell'interesse fiscale con interventi mirati sugli esercenti che si rendessero responsabili di condotte illecite facendo transitare i propri prodotti da depositi di terzi.

Infine, l'iniziativa di cui al comma 1, lettera c) reca una clausola di riserva onde prevenire sovrapposizioni tra le disposizioni, necessaria per armonizzare il vigente art. 25, comma 7, del TUA con le previsioni contenute nelle proposte di che trattasi.

ART. 205.

(Disposizioni in materia di giochi)

L'articolo 24 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha stabilito che il termine previsto dall'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve procedere alla gara per l'attribuzione delle nuove concessioni Bingo, sia fissato al 30 settembre 2020.

L'articolo 69, comma 3, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto, tra l'altro, la proroga di sei mesi del suddetto termine, individuando nel 31 marzo 2021 la data entro la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve procedere all'attribuzione delle nuove concessioni Bingo.

Il primo comma della proposta normativa è finalizzato a posticipare di 24 mesi tale scadenza, in considerazione della finalità di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni.

La proposta normativa inserita nel secondo e nel terzo comma è volta a consentire ai titolari di concessioni Bingo di poter versare all'Erario una parte degli importi dei canoni di concessione, pari a euro 2.800 mensili, per i primi sei mesi dell'anno 2021; la differenza è rateizzata con diciotto versamenti mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a decorrere dal mese di luglio 2021 e fino al mese di dicembre 2022.

Questa proposta di intervento normativo è volta a consentire ai concessionari del Bingo di poter rinviare il pagamento di una parte del canone mensile quale misura di sostegno a fronte delle criticità finanziarie conseguenti alla pandemia.

Al contempo la norma mira a prevenire possibili iniziative di contenzioso da parte di concessionari interessati a ottenere pronunce analoghe a quelle adottate dal Consiglio di Stato (ordinanza 336/2020) e dal TAR Lazio (ordinanza 6247/2020) con le quali un totale di 44 concessioni su 195 sono state autorizzate a versare l'importo di euro 2.800 mensili e, per la parte restante e fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa (pari a euro 7.500), devono prestare



fideiussione bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto alla cauzione già prestata a garanzia degli obblighi convenzionali.

Le citate ordinanze sono state emesse nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui ha aumentato l'importo del canone mensile per la proroga delle concessioni Bingo da euro 5.000 a euro 7.500.

ART. 206.

(Previsione della figura del vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

La modifica normativa consentirebbe all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire la figura del Vicedirettore, fino a un massimo di tre posizioni, solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria, il tutto per garantire un più efficace svolgimento dell'azione amministrativa dell'Ente.

**PARTE III
FONDI**

ART. 207.

(Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Anche al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di sostegno alle attività produttive alle esigenze derivanti dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione, al comma 1, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati per il rifinanziamento per l'anno 2021 di misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso dell'anno 2020 per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ART. 208.

(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale)

La norma prevede che gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2021-2023, sono determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

ART. 209.

(Fondo per le esigenze indifferibili)

La norma rifinanzia il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito presso Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 210.

(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)

Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, la norma dispone di taluni interventi, quali:

- l'incremento, per gli anni 2021, 2022 e 2023, della dotazione del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi;
- l'incremento, per gli anni 2021, 2022 e 2023, della dotazione del fondo per la promozione integrata, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto dei finanziamenti concessi alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi;



- la proroga al 30 giugno 2021 il termine entro cui possono essere presentate domande per l'esenzione dalla prestazione della garanzia per i finanziamenti concessi alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi.

Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di seguito elencati:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (A.C. 543 – A.S. 859);

Progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni (A.C. 1012 - A.S. 1178);

Deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione (A.S. 1812);

Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (AS 1925 – AC 2700).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (A.C. 1881);

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento riguardante la magistratura ordinaria e Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento tiene conto sia delle risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti le Ratifiche di accordi internazionali di seguito elencati sia di una quota destinata alla copertura di oneri relativi ad Accordi Internazionali in corso di perfezionamento:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (A.S. 1086 – A.C. 2631);



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 (A.S. 1084 – A.C. 2523);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 (A.S. 1079 – A.C. 2521);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016 (A.S. 1223);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il governo della repubblica italiana e il governo della repubblica Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 (A.S. 1169 – A.C. 2654);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 (A.S. 1171 – A.C. 2373);

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011 (A.S. 1143 – A.C. 2232);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (A.C. 1768);

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (A.S. 1220 – A.C. 2655);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017 (A.C. 1676 – A.S. 1957);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (A.S. 1271);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 (A.S. 1278);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016 (A.S. 1279);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016 (A.S. 1386);

Ratifica e Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016 (A.S. 1281);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013 (A.S. 1142 – A.C. 2231);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 (A.S. 1221 – A.C. 2656);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologica, fatto a Roma il 16 aprile 2007 (A.S. 1139- A.C. 2123);

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017 (AS 1087 – A.C. 2578);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 (A.S. 1140 – A.C. 2229);



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 (A.S. 1085 – A.C. 2524);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (A.S. 1277);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (AS 702 – A.C. 2165);

Ratifica ed esecuzione dei protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 (A.S. 1239 – A.C. 2522);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 (A.S. 1377);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 (A.S. 1588 – A.C. 2577);

ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica popolare cinese e il Governo della Repubblica italiana per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali (AS 1385 – A.C. 2580).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019 (A.C. 2314 – A.S. 1955);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019 (A.C. 2322 - A.S. 1954);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di un'infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa e il nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (A.S. 1926).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del disegno di legge in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (A.C. 523 – A.S. 992).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento comprende le risorse destinate ad Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento delle modifiche all'articolo 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (A.C. 395 – A.S. 1146).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.



MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento, oltre a comprendere le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi, è preordinato ai seguenti provvedimenti legislativi:

Finanziamento della delega al Governo in materia di turismo (AC 1698 - A.S. 1413);

Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (AS 1925 – AC 2700). Emendamenti approvati in corso di conversione del decreto-legge.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (A.C. 491 - A.S. 1201);

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (A.C. 181 - A.S. 1441).

L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi.

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti:

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285);

Deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812).

L'accantonamento è finalizzato, inoltre, al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento sia della Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285) sia di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Accordi Internazionali.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

Comprende, altresì, gli emendamenti approvati in corso di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (AS 1925 – AC 2700).

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento della Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285) e al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.



SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE

Approvazione degli stati di previsione

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente

